

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

499° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 16 MAGGIO 1990

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	Pag.	3
3 ^a - Affari esteri	»	15
4 ^a - Difesa	»	19
6 ^a - Finanze e tesoro	»	24
7 ^a - Istruzione	»	36
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	55
10 ^a - Industria	»	63
11 ^a - Lavoro	»	67
12 ^a - Igiene e sanità	»	70
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	88

Organismi bicamerali

Interventi nel Mezzogiorno	Pag.	102
Questioni regionali	»	95

Sottocommissioni permanenti

3 ^a - Affari esteri - Pareri	Pag.	107
4 ^a - Difesa - Pareri	»	108
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	109
6 ^a - Finanze e tesoro - Pareri	»	116
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni - Pareri	»	118
10 ^a - Industria - Pareri	»	119
11 ^a - Lavoro - Pareri	»	120
12 ^a - Igiene e sanità - Pareri	»	122

CONVOCAZIONI	Pag.	123
--------------------	------	-----

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 16 MAGGIO 1990

241^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

ELIA

Intervengono il ministro senza portafoglio per gli affari regionali ed i problemi istituzionali Maccanico e il Sottosegretario di Stato per l'interno Fausti.

La seduta inizia alle ore 10,15.

IN SEDE REDIGENTE**Ordinamento dei servizi pubblici degli enti locali (750)**

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 28 settembre 1989.

Il relatore, senatore MURMURA, fa presente che il provvedimento ha riguardo ad una materia ricompresa nel disegno di legge recante il nuovo ordinamento delle autonomie locali, già approvato dal Senato con modifiche che ne hanno reso necessario l'ulteriore esame della Camera dei deputati. In attesa dunque della deliberazione definitiva di tale disciplina, propone di proseguire l'esame del disegno di legge in titolo in Comitato ristretto, anche al fine di consentirne un adeguato approfondimento.

Il sottosegretario FAUSTI concorda sull'opportunità di costituire un Comitato ristretto, che consente a suo avviso di approfondire la materia anche alla luce delle ulteriori nuove modifiche apportate eventualmente dalla Camera dei deputati al disegno di legge sulle autonomie locali.

Il senatore VETERE fa presente che sarebbe comunque opportuno che sulla materia si svolgesse preliminarmente un breve dibattito in Commissione plenaria.

Concorda il relatore MURMURA, il quale propone pertanto che tale discussione abbia luogo subito dopo l'approvazione definitiva del nuovo ordinamento delle autonomie locali.

La Commissione conviene, ed il seguito della discussione è pertanto rinviato.

IN SEDE REFERENTE

Pecchioli ed altri: Nuove norme in materia di procedure di imposizione del segreto di Stato (1663)

(Esame e rinvio)

Riferisce il senatore MAZZOLA, il quale, dopo aver ricordato che la Commissione ha già iniziato l'esame dei disegni di legge nn. 1 e 135, sospeso nella seduta dell'8 marzo 1989, sottolinea l'importanza che il Parlamento affronti un dibattito generale sulla definizione del segreto di Stato, che ne consenta una organica revisione della classificazione. Ciò tanto più considerando che la materia risulta, per alcuni aspetti fondamentali, ancora disciplinata dal regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161.

Il disegno di legge n. 1663 contiene a suo avviso due aspetti fondamentali, in quanto intende disciplinare le materie soggette a segreto, specificandone la temporizzazione. In particolare, l'articolo 5 del disegno di legge riduce a due le categorie del segreto. A tale proposito sarebbe tuttavia opportuno verificare se tale modifica delle classificazioni è compatibile col sistema in vigore nei paesi aderenti all'Alleanza atlantica. In questo senso, il relatore Mazzola auspica che opportuni chiarimenti giungano dal parere della Commissione difesa.

Il disegno di legge - prosegue il relatore - contiene inoltre una definizione delle procedure relative alla segretezza, in piena coerenza con l'impianto della legge n. 801 del 1977, in tema di istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato.

Avendo esso riguardo a materia analoga a quella contenuta nei già ricordati disegni di legge nn. 1 e 135, propone che la Commissione ne prosegua congiuntamente l'esame; rilevata la necessità di addivenire alla stesura di un testo unificato, il relatore propone infine la costituzione di un apposito Comitato ristretto.

La senatrice TOSSI BRUTTI ricorda che più volte il Senato è stato messo in mora davanti al paese, anche nel corso di recenti trasmissioni radiotelevisive, nelle quali si è sottolineata l'inerzia del Parlamento a legiferare sulla materia. Ciò rappresenta a suo avviso un fatto grave, nonchè una deprecabile prova di disattenzione nei confronti delle vittime delle stragi e del terrorismo. Fa quindi presente che fin dalla scorsa legislatura l'esame del disegno di legge n. 1 si era arrestato perchè l'allora Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, onorevole Amato, aveva preannunciato, in quella occasione, la presentazione di un apposito disegno di legge governativo finalizzato alla revisione complessiva della legge n. 801 del 1977.

Analogamente, nel corso dell'ultima seduta nella quale si sono esaminati i disegni di legge nn. 1 e 135, che risale all'8 marzo 1989, il sottosegretario Rubbi ne aveva richiesto un ulteriore rinvio dell'esame, per consentire al Governo di condurre attenti approfondimenti.

Per questi motivi auspica che l'esame dei tre disegni di legge si svolga in tempi brevi e comunque in modo da consentirne rapidamente la conclusione dell'*iter*. In questo senso, conclude la senatrice Tossi Brutti, il Gruppo comunista ha d'altronde presentato alla Presidenza della Commissione apposita richiesta.

Dopo un intervento del presidente ELIA (che assicura la massima tempestività nell'esame), la Commissione delibera pertanto la costituzione del Comitato ristretto, i cui componenti saranno nominati dal Presidente sulla base delle designazioni dei Gruppi.

Il seguito dell'esame congiunto è pertanto rinviato.

Murmura ed altri: Inquadramento nel Ministero dell'agricoltura e delle foreste del personale degli enti di sviluppo agricolo di cui all'articolo 8 della legge 30 aprile 1976, n. 386 (722)
(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore GUZZETTI, il quale dà conto del disegno di legge in titolo, finalizzato a consentire l'inquadramento del personale degli enti di sviluppo agricolo nel ruolo speciale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, istituito con Decreto del Presidente della Repubblica n. 1110 del 1982. Tale esigenza nasce dal fatto che detto Ministero si avvale da oltre trenta anni dell'opera di personale appartenente ad enti di sviluppo agricolo, dei quali, in seguito alla regionalizzazione degli enti, fu prevista la destinazione ai ruoli unici presso la Presidenza del Consiglio dall'articolo 7 della legge n. 386 del 1976, disponendosene nel frattempo il comando presso il Ministero stesso. Anche a causa del mancato verificarsi delle condizioni previste per il passaggio ai ruoli unici, con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 1220 del 1984 si stabiliva che tale personale transitasse nel ruolo speciale del Ministero dell'agricoltura e foreste. Recentemente tale Dicastero ha iniziato ad emettere i decreti di inquadramento del personale degli enti di sviluppo agricolo nel ruolo speciale, provvedimenti che non hanno però trovato attuazione, in quanto il TAR del Lazio ne ha disposto la sospensiva.

Il relatore fa a tale proposito presente che il preteso inquadramento di questo personale nel citato ruolo speciale è illegittimo, in quanto dà luogo ad una disparità di trattamento tra il personale degli enti pubblici soppressi (dei quali è già definita la posizione giuridica ed economica dal 1° gennaio 1981) e quello degli enti di sviluppo agricolo. Il provvedimento in esame intende dunque risolvere l'annosa questione, sanando tale disparità. Il senatore Guzzetti ne auspica pertanto la rapida approvazione da parte della Commissione.

Si apre il dibattito.

Il senatore GALEOTTI osserva che dalla relazione al disegno di legge emerge con chiarezza l'anomalia della situazione in cui versano questi soggetti già dipendenti dagli enti di sviluppo agricolo. Non risulta invece sufficientemente chiarito il motivo per il quale, non si sia data adeguata

applicazione alla disposizione dell'articolo 7 della legge n. 386 del 1976. Il Gruppo comunista pertanto, pur non pregiudizialmente contrario al disegno di legge, chiede che il Governo fornisca al riguardo chiarimenti, onde garantire altresì l'equilibrio complessivo dei comparti della pubblica amministrazione.

Concorda il senatore PASQUINO, il quale chiede chiarimenti riguardo ai possibili effetti collaterali « a cascata » che dall'approvazione del disegno di legge potrebbero nascere a proposito di situazioni analoghe concernenti il personale operante presso altri Dicasteri.

Il senatore VETERE sottolinea l'opportunità di acquisire informazioni circa la consistenza attuale del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e le esigenze funzionali di tale amministrazione. Chiede inoltre di conoscere le ragioni del ritardo con cui si provvede ad una sanatoria della posizione giuridica ed economica del personale degli enti di sviluppo agricolo, nonché l'utilità del provvedimento ai fini del buon andamento del Ministero, con specifico riguardo ai settori cui dette unità di personale risultano assegnate.

Concorda il senatore MAFFIOLETTI, il quale sottolinea l'esigenza di acquisire dal Governo maggiori informazioni circa l'opportunità di tale inquadramento.

Il senatore MURMURA ricorda che analogo disegno di legge venne già approvato dalla Commissione durante la precedente legislatura, ma non poté essere approvato a causa dello scioglimento anticipato delle Camere. Fa inoltre presente che il Ministero della funzione pubblica ha già espresso nel marzo dello scorso anno parere favorevole su tale inquadramento.

Sottolinea infine l'urgenza di provvedere sulla materia, e di richiedere eventualmente, una volta acquisiti i pareri delle competenti Commissioni, il passaggio alla sede deliberante.

Il presidente ELIA osserva che la Commissione agricoltura ha già espresso parere favorevole, ciò che conferma l'interesse dell'amministrazione a che venga sanata una situazione sperequata o discriminatoria e la portata non meramente corporativa del provvedimento. Concorda comunque circa l'opportunità di ottenere maggiori chiarimenti dal Governo.

Dopo un intervento del senatore PONTONE (fa presente che l'intervento del Ministro per l'agricoltura servirà anche a precisare taluni aspetti del disegno di legge), il seguito dell'esame del disegno di legge viene rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

Misure urgenti relative all'Avvocatura dello Stato (1980)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Prosegue la discussione rinviata nella seduta del 10 maggio.

Il relatore MURMURA, riassumendo il dibattito, fa presente l'opportunità di sopprimere il comma 3 dell'articolo 1 per le considerazioni svolte nel corso della precedente seduta. Dopo aver quindi segnalato le perplessità che erano emerse riguardo al comma 2 dello stesso articolo, fornisce alcuni chiarimenti in merito allo svolgimento degli ultimi concorsi per dimostrare come la norma sia ad essi inapplicabile. Conferma poi che le questioni sollevate negli emendamenti aggiuntivi presentati dai senatori Guzzetti e Covi possono trovare una migliore collocazione in un separato disegno di legge organico, così come ogni aspetto concernente il trattamento economico.

Riguardo all'emendamento 1-bis, anch'esso presentato dai senatori Covi e Guzzetti, il relatore si manifesta ad esso favorevole, suggerendo a questo proposito una modifica. Anche il tema, affrontato nel corso del dibattito, relativo all'affidamento di determinate controversie agli avvocati del libero foro, potrebbe essere considerato nell'ambito del segnalato disegno di legge organico. In particolare questa possibilità potrebbe tornare opportuna in relazione alle controversie pendenti in uffici giudiziari posti in sedi diverse da quelle in cui sono presenti uffici dell'Avvocatura. Conclusivamente il relatore Murmura raccomanda quindi l'approvazione del disegno di legge con le modifiche indicate, nonchè con quella già approvata dalla Commissione, al comma 1 dell'articolo 1, nel corso della precedente seduta.

Il senatore MAFFIOLETTI concorda con le considerazioni svolte dal relatore e si sofferma sulle gravi difficoltà che derivano dal forte incremento dei carichi di lavoro intervenuti per l'Avvocatura. Se questa tendenza dovesse proseguire, occorrerà dotare questo istituto di risorse adeguate, ben maggiori di quelle contenute nel disegno di legge in discussione. Il legislatore non si può sottrarre comunque alla necessità di tutelare la tradizione ed il ruolo dell'Avvocatura nel nostro ordinamento.

Il senatore Maffioletti illustra quindi il seguente ordine del giorno:

«La 1^a Commissione Affari costituzionali del Senato,

in occasione della discussione in sede deliberante del disegno di legge recante provvedimenti urgenti per l'Avvocatura dello Stato,

impegna il Governo

a predisporre un disegno di legge che affronti i punti essenziali di revisione ed adeguamento dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, con particolare riferimento alla composizione, al sistema elettorale e alle attribuzioni del Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato;

a fornire al Parlamento i dati relativi a tutti gli incarichi extragiudiziari, o non professionali, affidati ai procuratori e agli avvocati dello Stato da o presso altri istituti, enti, pubbliche amministrazioni nonchè agli incarichi di fonte governativa, anche al fine di formulare una disciplina legislativa in materia;

ad indirizzare l'opera meritoria ed essenziale dell'Avvocatura verso la piena utilizzazione dei procuratori ed avvocati dello Stato in attività di istituto;

ad acquisire i dati relativi allo stato delle procedure esecutive per il recupero crediti in carico all'Avvocatura dello Stato anche al fine di

prevedere forme di affidamento di particolari affari giudiziari al libero foro;

ad esaminare l'ipotesi relativa a forme di collaborazione professionale dell'Avvocatura dello Stato con le altre avvocature pubbliche per fronteggiare il crescente contenzioso di competenza;

ad individuare quali compiti relativi all'amministrazione dell'Avvocatura generale e di quelle distrettuali possano essere assolti con l'istituzione di ruoli dirigenziali amministrativi;

ad operare per una politica di rilancio di produttività degli uffici amministrativi, superando, anche in sede amministrativa, ogni tipo di sperequazione esistente nell'ambito del personale dipendente come nel caso di inquadramenti nelle qualifiche VII e VIII, avvenuti con procedimenti diversi, di cui al parere del Consiglio di Stato 1571/89, parificando l'inquadramento tra i vincitori e gli idonei dei concorsi ex art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 1077/70».

0/1980/1

MAFFIOLETTI

Interviene quindi il senatore GUIZZI, il quale afferma che con la soppressione del comma 3 dell'articolo 1 il disegno di legge potrebbe essere rapidamente definito dalla Commissione. A suo avviso occorrerebbe promuovere un'apposita indagine per accertare l'entità delle controversie, patrocinate dall'Avvocatura per conto delle amministrazioni pubbliche, relative al recupero di crediti. Si potrebbe infatti pensare di affidare queste controversie agli avvocati del libero foro per non disperdere energie professionali già limitate. Dichiarò infine di essere favorevole all'ordine del giorno testè illustrato dal senatore Maffioletti.

Il senatore GUZZETTI insiste sugli emendamenti da lui presentati insieme al senatore Covi, ritenendo tuttavia contraddittoria con gli obiettivi del disegno di legge, la possibilità, da taluno adombrata, secondo cui l'Avvocatura dello Stato potrebbe rivolgersi agli avvocati del libero foro per lo svolgimento dei compiti d'istituto.

Anche il relatore MURMURA si dice dubbioso riguardo a questa eventualità, dal momento che non sono state precisate le modalità di scelta nonché i criteri di affidamento delle controversie ai liberi professionisti. Il tema andrebbe quindi approfondito in vista di una successiva disciplina legislativa.

Il senatore MAFFIOLETTI fa presente che la sua parte politica considera irrinunciabile la soppressione della possibilità per l'amministrazione interessata di farsi rappresentare e difendere dai propri funzionari, secondo quanto previsto dall'emendamento 1-bis presentato dai senatori Covi e Guzzetti.

Interviene quindi il ministro MACCANICO, concordando con le osservazioni svolte a più riprese dal relatore, secondo cui nel disegno di legge non figurano norme di favore per persone determinate, essendo la disciplina in esso contenuta inapplicabile ai concorsi già espletati. La posizione del Governo si riassume nella volontà di pervenire al più presto all'approvazione del disegno di legge: qualora pertanto permanesse un

dissenso riguardo all'emendamento 1-bis, presentato dai senatori Guzzetti e Covi, sarebbe opportuno il suo ritiro. Gli aumentati carichi di lavoro renderanno comunque imprescindibile un provvedimento organico a favore dell'Avvocatura secondo quanto sostenuto dal senatore Maffioletti. Il ministro Maccanico, concludendo il proprio intervento, si riserva infine di comunicare alla Commissione gli elementi richiesti dal senatore Guizzi.

Il presidente ELIA precisa che, secondo un'informativa fornita dalla stessa Avvocatura, il contenuto dell'emendamento 1-bis corrisponde a norme già vigenti.

Il senatore GUIZZI rileva l'opportunità di affrontare questa, come altre problematiche, nel preannunciato disegno di legge organico sulla materia.

Dopo un breve intervento del relatore MURMURA (dichiara di non comprendere la contrarietà del Gruppo comunista alla possibilità per le amministrazioni interessate di farsi rappresentare in giudizio dai propri funzionari), la senatrice TOSSI BRUTTI sottolinea la necessità di riformare la legge 103 del 1979, rivedendo l'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato in particolare per quanto riguarda la composizione e le attribuzioni del Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato.

Altro punto determinante è quello degli incarichi extraprofessionali a cui va data una disciplina legislativa che riconduca all'istituzione sia la distribuzione di tali incarichi che i compensi.

Se si affrontano questi punti può giustificarsi, proprio per la loro rilevanza, anche un rinvio dell'esame del disegno di legge, diversamente - sostiene la senatrice Tossi Brutti - è preferibile modificare il testo del Governo. Sulla soppressione del comma 3 dell'articolo 1, pur non condividendo le perplessità sollevate, ritiene di addivenire alla generale conclusione di sopprimerlo, perchè anche la questione del praticantato sia affrontata in sede di revisione della legge n. 103.

Dopo un breve intervento del senatore MAFFIOLETTI (ritiene indispensabile un sollecito incremento dell'organico dell'Avvocatura), il presidente ELIA invita il senatore Guzzetti a ritirare l'emendamento 1-bis per favorire una più rapida definizione del provvedimento.

Il senatore GUZZETTI aderisce a questa richiesta, pur considerando che spesso il legislatore, per ragioni di urgenza, rinuncia ad adottare misure possibili ed opportune.

Il relatore MURMURA solleva quindi un dubbio circa la sostanziale inutilità della norma di cui al comma 2 dell'articolo 1 e propone di modificare la formula «espletati» con l'altra «indetti».

Dopo un dibattito, nel quale intervengono il ministro MACCANICO (fa presente che la norma non riguarda concorsi già espletati, bensì quello in corso), il senatore MAFFIOLETTI e la senatrice TOSSI BRUTTI (osservano che in realtà con tale comma si darebbe luogo ad una

correzione del bando, aumentando per conseguenza il numero dei posti messi a concorso) il relatore, senatore MURMURA, propone di correggere il riferimento a concorsi espletati, contenuto al comma 2, con quello di concorsi «indetti».

Il comma 2 viene dunque posto ai voti ed approvato in tale nuova formulazione.

La Commissione approva l'emendamento soppressivo del comma 3; procede quindi all'approvazione del testo modificato dell'articolo 1, nonché degli articoli 2 e 3 e dell'ordine del giorno proposto dal senatore Maffioletti.

Il presidente ELIA pone quindi ai voti l'intero disegno di legge, che risulta approvato.

La seduta termina alle ore 12,25.

242^a Seduta (Pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ELIA

Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'Interno Ruffino e Spini.

La seduta inizia alle ore 16.25.

IN SEDE DELIBERANTE

Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative (2252)

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 10 maggio.

Il relatore, senatore POSTAL, ricorda di avere già espresso in quell'occasione la propria preoccupazione riguardo al parere espresso dalla 5^a Commissione (che manifesta avviso contrario su talune norme e condiziona il proprio assenso su altre ad alcune modifiche), attesa la necessità di approvare in tempi rapidi il provvedimento, in quanto la gran parte dei termini che esso intende prorogare sono già venuti a scadenza il 31 dicembre 1989. A tale scopo, suggerisce di chiedere alla Commissione bilancio di voler riconsiderare il disegno di legge, anche perchè, a suo

avviso, in alcuni punti dalla motivazione si desume un esame non sufficientemente approfondito. Tale è, per esempio, il caso dell'avviso contrario manifestato circa l'articolo 2, comma 3; la proroga dei termini è, nel caso di specie, rivolta unicamente allo scopo di consentire al cittadino il perfezionamento della documentazione, e non dà pertanto luogo ad alcuna maggiore spesa, come invece sostenuto dalla 5^a Commissione.

Dopo un intervento del presidente ELIA (propone di procedere nella seduta odierna all'approvazione dei singoli articoli, rinviando il voto finale in attesa del nuovo parere della Commissione bilancio), ha la parola il senatore GALEOTTI, che non condivide il suggerimento del senatore Postal. A tale proposito egli fa notare che dalla prevista proroga dei termini deriva sicuramente un maggiore onere finanziario.

Intervengono quindi nuovamente il presidente ELIA ed il senatore POSTAL, che osservano come tale eventuale mancanza di copertura non sia stata rilevata nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati; l'articolo 28 del disegno di legge, sul quale pure la Commissione bilancio del Senato ha espresso parere contrario, non figurava poi nel testo originario del disegno di legge.

Ha quindi la parola il sottosegretario SPINI, il quale ricorda che per il passato il Governo, al fine di prorogare i termini venuti a scadenza, ha fatto frequentemente ricorso all'adozione di un apposito provvedimento d'urgenza. In questo caso si è ritenuto invece di procedere a mezzo di un disegno di legge, giudicato più consono ad un corretto rapporto col Parlamento, con l'auspicio di una tempestiva conclusione dell'*iter*. Condivide comunque la proposta del senatore Postal di chiedere alla Commissione bilancio l'espressione di un nuovo parere.

Il senatore MANCINO si sofferma in particolare sul comma 3 dell'articolo 2, introdotto dalla Camera dei deputati e censurato dalla Commissione bilancio. A tale proposito fa notare che la proroga del termine in casi del genere rischia addirittura di recare nocimento al terzo. Non sempre l'istruttoria accerta infatti l'incompletezza della documentazione per responsabilità del privato, giacchè talora, all'epoca della scadenza, non erano prevedibili i comportamenti successivi della pubblica amministrazione ed il cittadino rischia di divenire inadempiente solo perchè chiamato ad adeguarsi ad uno strumento urbanistico successivamente approvato. Per questi motivi, ferma restando l'esigenza di concludere rapidamente l'*iter* del provvedimento, egli concorda circa l'opportunità di richiedere un nuovo parere alla Commissione bilancio, alla quale vanno segnalate puntuali osservazioni, idonee a consentire una più approfondita valutazione.

Il senatore MURMURA fa innanzitutto osservare che il provvedimento intende prorogare termini già venuti a scadenza, circostanza che alimenta evidenti perplessità. Rileva altresì che la relazione tecnica, presentata dal Governo ed allegata al disegno di legge, ne documenta la relativa copertura finanziaria. Per questi motivi concorda circa l'opportunità di richiedere un nuovo parere alla Commissione bilancio.

Si associa il senatore FRANCHI, il quale pure sottolinea l'infondatezza di talune osservazioni della Commissione bilancio, con particolare riferimento a quella concernente l'articolo 12.

Il presidente ELIA dichiara chiusa la discussione generale; si passa quindi all'esame degli articoli.

Contrario all'articolo 1 si manifesta il senatore FRANCHI, il quale fa notare che esso non prevede alcun riferimento ai programmi pluriennali di attuazione degli strumenti urbanistici nei comuni terremotati.

Dissentente il senatore ACQUARONE, il quale ricorda che, per giurisprudenza costante, se la zona è sufficientemente urbanizzata, è possibile procedere anche in assenza di P.P.A., che, lungi dal disciplinare il territorio, costituisce unicamente l'individuazione di una priorità di interventi.

Contrario il Gruppo comunista e con l'astensione del senatore Pontone, l'articolo 1, messo ai voti, risulta approvato.

La Commissione, dopo dichiarazione di voto favorevole del senatore Franchi (che giudica la norma finalizzata a favorire le imprese artigiane), approva altresì l'articolo 2.

Senza discussione vengono separatamente approvati gli articoli 3, 4, 5 e 6. Viene del pari approvato l'articolo 7, dopo dichiarazione di voto favorevole del senatore Franchi (sottolinea comunque l'esigenza che le norme in questione vengano prorogate per l'ultima volta).

Contrario il Gruppo comunista, viene quindi posto ai voti ed approvato l'articolo 8, nonchè, dopo un intervento in senso favorevole del senatore Franchi, gli articoli dal 9 al 29.

Il presidente ELIA propone quindi di rinviare il voto finale, in attesa del nuovo parere della Commissione bilancio.

Il senatore GUZZETTI fa notare che il recente decreto-legge n. 90 del 1990 ha fissato, all'articolo 1 comma 6, avente riguardo a materia analoga a quella contenuta all'articolo 12, un termine diverso.

Il sottosegretario RUFFINO, segnala pertanto la necessità di modificare l'articolo 1 comma 6 del decreto-legge citato.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

Copertura per le spese derivanti dall'applicazione dell'accordo per il triennio 1988-1990 relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia (2261)

(Discussione e rinvio)

Riferisce il senatore POSTAL, il quale sottolinea che il provvedimento intende fornire copertura finanziaria agli oneri derivanti dal

provvedimento di attuazione dell'accordo contrattuale, per il triennio 1988-1990, intervenuto tra il Governo ed i sindacati in materia di trattamento economico del personale della Polizia di Stato, nonché agli oneri conseguenti all'estensione degli stessi benefici economici per stipendio ed indennità pensionabile all'Arma dei Carabinieri ed ai Corpi della Guardia di Finanza, degli agenti di Custodia ed al Corpo forestale dello Stato. Si tratta di un provvedimento riguardo al quale c'è vivissima attesa, e che sarebbe auspicabile venisse approvato, quanto meno dal Senato, prima dello svolgimento dei prossimi campionati mondiali di calcio, che richiederanno un forte impegno da parte della Polizia di Stato.

Il relatore si sofferma quindi sui singoli articoli, sottolineando, in particolare, che l'articolo 1 concerne l'autorizzazione complessiva di spesa derivante dal disegno di legge. A tale proposito fa notare che, secondo quanto disposto dall'articolo 95 della legge n. 121 del 1981, solo alcune materie sono di stretta pertinenza dell'accordo contrattuale; sulle materie non rientranti in esso, occorre pertanto fare riferimento alla dichiarazione di intenti allegata all'accordo contrattuale stesso, alla quale il Governo si è comunque impegnato a dare corso con apposito intervento legislativo.

Dopo aver illustrato gli altri articoli del disegno di legge, preannuncia la presentazione di emendamenti, strettamente legati ad alcuni punti contenuti nella citata dichiarazione di intenti. Detti emendamenti sono finalizzati all'istituzione del nono livello funzionale anche per le forze di Polizia e concernono riconoscimenti in materia pensionistica idonei a consentire l'equiparazione del personale della Polizia di Stato ad altri Corpi di polizia ad ordinamento militare. Altre proposte emendative consentono la perequazione economica tra il personale della Pubblica sicurezza a quello dipendente dall'Amministrazione civile del Ministero dell'Interno, nonché la rivalutazione del trattamento di quiescenza del personale collocato in pensione prima della vigenza della già citata legge n. 121, che ha disposto tra l'altro la pensionabilità della indennità mensile di istituto, di cui alla legge n. 1054 del 1970. Il relatore Postal, nel raccomandare alla Commissione l'approvazione del disegno di legge, conclude precisando comunque che le sue proposte emendative muovono unicamente da un intento perequativo.

Si apre quindi il dibattito.

Il senatore VETERE, dopo aver sottolineato la necessità di approfondire i contenuti degli emendamenti presentati, si sofferma in particolare sulla parte del disegno di legge che è direttamente riferito al contratto, mentre per gli articoli dal 3 al 14 ha riguardo a materia affatto nuova. A tale proposito dichiara la propria perplessità perchè il disegno di legge ha fornito al Governo l'occasione per introdurre questioni estranee, o comunque non direttamente legate alla trattativa contrattuale. Fa inoltre notare che talune questioni di carattere pensionistico e retributivo attengono all'intero comparto del pubblico impiego, e non possono trovare riconoscimento unicamente per gli appartenenti al personale della Polizia di Stato. Sottolinea infine l'esigenza di acquisire

la dichiarazione di intenti allegata all'accordo contrattuale, della quale la Commissione non ha avuto modo di conoscere il contenuto.

Il relatore POSTAL condivide l'utilità di acquisire, ai fini della comprensione del disegno di legge, sia il protocollo di intesa sia la dichiarazione di intenti, documenti allegati all'accordo contrattuale. In particolare chiarisce poi che le materie oggetto di contrattazione sono elencate nell'articolo 95 della legge n. 121 del 1981.

Il sottosegretario RUFFINO dà assicurazioni circa l'invio dei documenti ora menzionati. Il contratto era destinato a svolgere i propri effetti fin dal 1° gennaio 1988; il Governo avverte pertanto l'esigenza di approvare sollecitamente il disegno di legge, almeno presso un ramo del Parlamento, prima dell'avvio del prossimo campionato mondiale di calcio, manifestazione che vedrà le forze di Polizia impegnate in modo particolarmente intenso. Il Governo stesso ha da parte sua emanato il decreto-legge n. 60 del 1990, con il quale ha provveduto ad anticipare alcuni dei miglioramenti previsti.

Il presidente ELIA avverte che sono stati presentati numerosi emendamenti al disegno di legge in discussione, i quali saranno prontamente trasmessi alla Commissione bilancio per il parere di competenza. Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,45.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCOLEDÌ 16 MAGGIO 1990

63^a Seduta*Presidenza del Presidente*
ACHILLI*Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri Agnelli.**La seduta inizia alle ore 11,15.***IN SEDE DELIBERANTE****Partecipazione italiana al finanziamento della costruzione di un museo della Croce Rossa Internazionale a Ginevra (1920), approvato dalla Camera dei deputati**
(Discussione e rinvio)

Il relatore GRAZIANI riferisce brevemente alla Commissione sull'oggetto del disegno di legge e invita la Commissione a dare la sua approvazione segnalando, però, che l'articolo di copertura richiederebbe forse una nuova formulazione in quanto fa riferimento all'esercizio finanziario 1989: su questo punto si rimette al Governo.

Il sottosegretario AGNELLI fa presente che il Ministero degli esteri auspicherebbe l'approvazione del provvedimento ma che in nessun caso vorrebbe entrare in contrasto con il Tesoro.

Il presidente ACHILLI suggerisce di attendere il parere della 5^a Commissione sull'eventuale modifica dell'articolo di copertura che potrebbe essere espresso nel pomeriggio di oggi e propone di rinviare il seguito della discussione alla seduta già convocata per domani.

La Commissione concorda e il seguito della discussione è quindi rinviato.

Autorizzazione alla partecipazione italiana alle iniziative per i servizi in comune fra la Rappresentanze all'estero dei Paesi comunitari (2045)
(Rinvio della discussione)

Non essendo pervenuto il parere della 5^a Commissione, la discussione del disegno di legge è rinviata alla seduta di domani.

Autorizzazione di spesa per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari, nonchè ad alloggi per il personale (2114)
(Discussione e approvazione)

Riferisce alla Commissione il senatore GEROSA il quale, dopo aver ricordato che l'Amministrazione degli esteri prende di norma in affitto circa 560 immobili, 200 dei quali sono adibiti a sedi di rappresentanza mentre il resto è destinato ad alloggi per il personale, sottolinea che la lievitazione dei costi e anche la situazione di incertezza derivante dalle fluttuazioni del mercato dei cambi hanno suggerito una nuova politica di acquisto e ristrutturazione di immobili per la quale è stata approvata una apposita legge nel 1984 che stanziava la somma di 60 miliardi di lire per il quinquennio 1984-1988. Il Ministero sta ancora amministrando i fondi residui messi a disposizione sul Capitolo 7501 da tale legge, che ha consentito di realizzare un programma articolato di investimenti, e il rifinanziamento del citato capitolo, da realizzarsi con il presente disegno di legge, consentirà di proseguire il programma avviato e di attuare urgenti misure di manutenzione straordinaria.

Il relatore illustra quindi il parere espresso dalla Commissione bilancio che chiede la modifica dell'articolo 1 nel senso di eliminare il riferimento alla legge finanziaria per la quantificazione degli oneri per gli esercizi finanziari a partire dal 1993.

Il senatore GRANELLI si dichiara favorevole al provvedimento ma esprime l'opinione che lo stanziamento previsto sia appena sufficiente a far fronte all'ordinaria amministrazione. Propone quindi al Governo di mettere allo studio un programma decennale più ampio che possa ipotizzare un vero e proprio investimento organico che si rivelerebbe, tra l'altro, di grande interesse per il nostro Paese.

Il senatore BOFFA fa presente di volere qualche informazione in più su alcuni sedi diplomatiche quali Washington e Mosca.

Dopo brevi interventi chiarificatori dei senatori GRANELLI, FALCUCCI e BONALUMI, il presidente ACHILLI si associa, a nome di tutta la Commissione, all'invito del senatore Granelli.

Anche il sottosegretario AGNELLI si dice d'accordo sulla opportunità di un piano organico di investimenti e invita la Commissione ad approvare il disegno di legge.

Si passa alla votazione degli articoli.

Viene approvato l'emendamento proposto dalla Commissione bilancio suppressivo del secondo e terzo periodo dell'articolo 1.

La Commissione approva quindi l'articolo 1 nel testo modificato. Vengono poi approvati l'articolo 2 e, quindi, il disegno di legge nel suo complesso.

Deputato Castagnetti ed altri: Estensione dei benefici in materia di concessione o locazione di immobili demaniali previsti dalla legge 11 luglio 1986, n. 390, agli enti a carattere internazionalistico di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948 (2216), approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

Riferisce alla Commissione il senatore ORLANDO il quale, dopo aver ricordato che la legge n. 390 del 1986 prevede la possibilità per gli enti culturali di aver in concessione o locazione, per la durata di non oltre 19 anni, beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato, fa presente che in sede di applicazione di tale legge sono stati esclusi dal beneficio gli enti a carattere internazionalistico cui il Ministero degli affari esteri contribuisce. Per evidenti ragioni di equità, la proposta di legge in oggetto tende ad estendere il beneficio della legge n. 390 anche agli enti contemplati nella tabella annessa alla legge 28 dicembre 1982 n. 948. Il relatore invita quindi la Commissione ad approvare il provvedimento.

Interviene il senatore BOFFA per chiedere che gli venga precisato meglio a quali enti a carattere internazionalistico la proposta di legge fa riferimento ricordando che anche alla Camera i comunisti avevano lamentato che la lista che era stata loro sottoposta era parziale e non ispirata a criteri oggettivi. In mancanza di informazioni adeguate sulla reale situazione, i senatori comunisti dovrebbero astenersi dal voto.

Il senatore ORLANDO fa osservare al senatore Boffa che la Commissione è perfettamente a conoscenza dell'elenco degli enti in questione poichè è regolarmente chiamata a dare il suo parere sulla tabella che li riguarda a norma della legge n. 948 del 1982. Questi enti, anche quando non abbiano già a disposizione degli immobili demaniali potrebbero così essere ammessi al beneficio ove esistessero le condizioni richiamate.

Il presidente ACHILLI interviene per chiarire che i contributi di cui gli enti a carattere internazionalistico usufruiscono non sono tali da assicurare agli enti stessi condizioni di sede adeguate e che consentire loro la possibilità di accedere ad un beneficio concesso ad altri enti gli sembra rispondere ad un motivo di equità che va condiviso.

Il sottosegretario AGNELLI raccomanda il provvedimento alla Commissione associandosi alle osservazioni del Presidente.

Con l'astensione dei senatori comunisti viene quindi approvata la proposta di legge nel suo articolo unico.

Partecipazione dell'Italia all'esposizione universale di Siviglia (2251)

(Rinvio della discussione)

Non essendo pervenuti i previsti pareri, la discussione del disegno di legge è rinviata alla seduta di domani.

*IN SEDE REFERENTE***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione turistica tra la Repubblica italiana ed il Regno Hascemita di Giordania, firmato ad Amman il 18 aprile 1988 (2201), approvato dalla Camera dei deputati**

(Esame)

Nel riferire alla Commissione, il senatore GEROSA sottolinea l'intensificarsi delle relazioni in campo turistico tra Italia e Giordania che ha indotto alla conclusione dell'accordo in oggetto il cui scopo è proprio quello di favorire tali relazioni e, soprattutto, di privilegiare il turismo culturale teso alla valorizzazione delle ricerche storiche e archeologiche nei due Paesi.

Dopo aver fatto presente che l'accordo prevede l'istituzione di una Commissione mista per la reciproca consultazione delle parti dalla quale deriva il modestissimo onere finanziario del provvedimento che è di soli 5.500.000 lire annue, il relatore raccomanda alla Commissione di esprimersi in senso favorevole.

Il sottosegretario AGNELLI si associa all'invito e la Commissione dà poi mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea.

La seduta termina alle ore 12,15.

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 16 MAGGIO 1990

112^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
FERRARA Maurizio

Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa De Carolis e Meoli.

La seduta inizia alle ore 10,20.

IN SEDE DELIBERANTE

Ordinamento del servizio dei fari e del segnalamento marittimo (2070), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione)

Si prosegue la discussione del provvedimento, sospesa il 28 marzo scorso.

Il presidente FERRARA Maurizio ricorda che, nella scorsa seduta, la Commissione ha già iniziato l'esame dell'articolato.

Vengono, quindi, posti separatamente ai voti ed approvati gli 11 articoli di cui consta il provvedimento.

Successivamente, il senatore POLI dà conto del seguente ordine del giorno, di cui il Presidente consente, in via eccezionale, la presentazione in questa fase del procedimento:

«La 4^a Commissione permanente (Difesa) del Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 2070, recante ordinamento del servizio dei fari e del segnalamento marittimo:

a) considerato che il traffico marittimo, commerciale e da diporto ha assunto dimensioni molto ampie sia in senso quantitativo, con riferimento alle unità di superficie, sia qualitativo, avuto riguardo agli strumenti di navigazione altamente sofisticati di cui ciascuna unità è generalmente dotata;

b) tenuto conto che il servizio dei fari e del segnalamento marittimo è dotato di mezzi tecnici per l'ausilio della navigazione in larga parte superati, che, ove sostituiti o integrati con apparecchiature moderne e tecnologicamente avanzate, potrebbero garantire maggiore sicurezza nella preziosa opera di assistenza al naviglio;

c) atteso che l'efficacia e la sicurezza del servizio, oltre che dall'affidabilità dei mezzi, è data dall'efficienza operativa del personale, che può essere garantita soltanto con un ordinamento in cui siano chiaramente indicati compiti e responsabilità ad ogni livello gerarchico,

invita il Governo:

1) a valutare, sotto l'aspetto tecnico ed il profilo giuridico, la convenienza e la possibilità di assegnare al servizio dei fari e del segnalamento marittimo anche compiti e attribuzioni nel settore della salvaguardia della vita in mare;

2) ad inserire nel Regolamento per il funzionamento del servizio dei fari e del segnalamento marittimo norme idonee a disciplinare con chiarezza l'assegnazione e la ripartizione degli incarichi del personale civile, precisando che, in caso di astensione dal lavoro di questa categoria, si faccia ricorso all'impiego di personale militare solo se non risulti in alcun modo possibile assicurare il servizio».

0/2070/1/4

POLI, CAPPUZZO, BENASSI, MESORACA, FERRARA Maurizio

Il senatore MESORACA fa presente che il predetto ordine del giorno consente di rimuovere talune perplessità avanzate, in sede di dibattito, sul contenuto del disegno di legge. Per questo motivo, anche i senatori del Gruppo comunista hanno deciso di apporre la propria firma al documento.

Il sottosegretario MEOLI dichiara, a nome del Governo, di accogliere l'ordine del giorno.

Insistendo i presentatori per la votazione, il documento risulta approvato dalla Commissione.

Viene, infine, posto ai voti ed approvato all'unanimità il disegno di legge nel suo complesso.

Corresponsione della retribuzione ai militari di truppa detenuti (1748-B),
approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Rinvio della discussione)

Stante l'assenza, per motivi di salute, del presidente Giacometti (relatore sul provvedimento), al quale il presidente FERRARA Maurizio rivolge un augurio di pronta guarigione, e considerato che non sono ancora pervenuti i prescritti pareri delle Commissioni consultate, la Commissione conviene sull'opportunità di rinviare ad altra seduta l'inizio della discussione.

Estensione agli uffici di complemento del Corpo delle Capitanerie di porto della normativa in materia di reclutamento, stato ed avanzamento degli ufficiali piloti di complemento del Corpo di stato maggiore della Marina militare (2262), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Il relatore, senatore CAPPUZZO, fa presente che il provvedimento in esame prevede l'estensione agli ufficiali di complemento del Corpo delle Capitanerie di porto della normativa in materia di reclutamento, stato ed avanzamento degli ufficiali piloti di complemento del Corpo di stato maggiore della Marina militare, allo scopo di poter reperire, nell'ambito di questa categoria, i piloti necessari ad equipaggiare gli aerei dei quali il Corpo è dotato.

In tal modo, sarebbe possibile integrare gli ufficiali piloti provenienti dal servizio permanente, i quali sono già numericamente insufficienti a coprire il necessario fabbisogno della componente aerea del Corpo.

Il provvedimento non comporta oneri finanziari, in quanto il numero di ufficiali piloti da assegnare alle Capitanerie di porto sarà compreso, come prevede l'articolo 4, nel contingente di forza bilanciata degli ufficiali piloti di complemento della Marina militare, stabilito nell'ultima legge di bilancio.

Il relatore osserva, poi, che la Commissione difesa della Camera ha inserito nel testo originario del disegno di legge un articolo finalizzato a consentire il reclutamento degli ufficiali piloti provenienti dal complemento del Corpo di stato maggiore della Marina, in possesso di abilitazione ed idoneità al pilotaggio, nonchè di notevole esperienza professionale e che, al termine della ferma sessennale da essi contratta prima dell'entrata in vigore della legge n. 224 del 1986, sarebbero comunque posti in congedo.

Ciò consentirà al Corpo delle Capitanerie di porto di acquisire, senza oneri, personale altamente specializzato ed idoneo ad operare nell'ambito della componente aerea.

Per i motivi esposti, il relatore Cappuzzo ritiene di potersi esprimere favorevolmente e auspica una sollecita approvazione del disegno di legge, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Il presidente FERRARA Maurizio dichiara aperta la discussione generale. Non essendovi iscritti a parlare, la dichiara, conseguentemente, chiusa. Avverte, poi, che, non essendo ancora pervenuti i prescritti pareri delle Commissioni consultate, il seguito della trattazione deve essere rinviato ad altra seduta. La Commissione prende atto.

Filetti ed altri: Promozione al grado superiore, a titolo onorifico, degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate ex combattenti della guerra 1940-43 (155)

Attribuzione di una promozione a titolo onorifico in favore degli ex combattenti del secondo conflitto mondiale (1297)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Si prosegue la trattazione dei provvedimenti, sospesa nella seduta del 14 dicembre 1989.

Non essendovi altri iscritti a parlare nel dibattito, il presidente FERRARA Maurizio dichiara chiusa la discussione generale.

Ha, quindi, la parola il relatore IANNI, il quale dà conto di una ipotesi di nuova formulazione del disegno di legge n. 1297 (assunto dalla Commissione come testo base).

Il testo da lui proposto consta di due articoli. Il primo è volto ad attribuire la promozione onorifica al grado superiore ai cittadini italiani che abbiano partecipato in qualità di ufficiali, sottufficiali, graduati o militari di truppa ad operazioni di guerra durante il secondo conflitto mondiale, a condizione che ad essi siano stati riconosciuti i benefici recati dalla normativa vigente in favore degli ex combattenti e sempre che gli interessati non rivestano già il grado massimo previsto per il ruolo da cui provengono e non abbiano usufruito di altri provvedimenti di promozione a titolo onorifico. Il secondo precisa che il beneficio di cui all'articolo 1 non ha effetto nei casi di richiamo in servizio ed è attribuito, con decreto del Ministro della difesa, a domanda degli interessati.

Sulla proposta del relatore, si apre un breve dibattito.

Il senatore VETTORI, dopo aver espresso il proprio parere sostanzialmente favorevole alle modifiche suggerite dal relatore, chiede che non venga trascurata la peculiare posizione dei primi capitani dell'Esercito (che dovrebbero ottenere la promozione a maggiore) e dei sergenti allievi ufficiali di complemento (per i quali ritiene auspicabile la nomina a sottotenente).

Dopo un breve intervento del senatore POLI (favorevole al testo del relatore), ha la parola il senatore CAPPUZZO, il quale, associandosi alla richiesta del senatore Vettori, fa presente che la particolare posizione dei sergenti allievi ufficiali di complemento è oggetto di un disegno di legge *ad hoc* (atto Senato n. 1900), di cui egli è primo firmatario. Sarebbe favorevole, pertanto, all'inserimento, nel testo formulato dal relatore, di una norma volta ad attribuire la promozione a sottotenente a titolo onorifico degli appartenenti a questa categoria. In via subordinata, anche allo scopo di consentire una rapida approvazione del provvedimento in discussione (il cui *iter* è stato sin troppo lungo e travagliato), chiede che venga al più presto posto all'ordine del giorno dei lavori della Commissione il citato disegno di legge n. 1900.

Dopo un intervento del senatore BENASSI (il quale esprime il parere favorevole del Gruppo comunista alle modifiche suggerite dal relatore, senza ulteriori aggiunte), il presidente FERRARA Maurizio fa presente che, pur condividendo l'esigenza espressa dai senatori Vettori e Cappuzzo, la posizione degli ex sergenti allievi ufficiali di complemento del secondo conflitto mondiale ha caratteristiche peculiari (non si tratta, infatti, di una semplice promozione al grado superiore, bensì di un passaggio di categoria) e ritiene, quindi, che essa debba essere risolta separatamente attraverso la trattazione (che avrà luogo, comunque, quanto prima) del menzionato disegno di legge n. 1900.

Ha, quindi, la parola il sottosegretario DE CAROLIS, il quale esprime il parere favorevole del Governo sul testo presentato dal relatore, del quale auspica l'approvazione, in considerazione anche della grande attesa che il provvedimento ha suscitato negli interessati.

Vengono, quindi, posti separatamente ai voti ed approvati i due articoli di cui consta il provvedimento, nel testo proposto dal relatore Ianni.

Successivamente, prende la parola per dichiarazione di voto il senatore VETTORI, il quale esprime la propria soddisfazione per l'operato della Commissione e un particolare apprezzamento per l'impegno dimostrato dal relatore. Chiede, comunque, al Governo di interpretare correttamente, in sede di applicazione della normativa, il concetto, di per sè elastico, di «partecipazione ad operazioni di guerra» (contenuto nel provvedimento) allo scopo di evitare l'insorgere di possibili ulteriori disparità di trattamento.

Viene, infine, posto ai voti ed approvato all'unanimità il disegno di legge nel suo complesso, nel testo risultante dalle modifiche introdotte. Il PRESIDENTE avverte che, con tale votazione, si considera assorbito il disegno di legge n. 155.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente FERRARA Maurizio avverte che, avendo la Commissione esaurito l'esame degli argomenti all'ordine del giorno, la seduta già convocata per oggi, alle ore 16,30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 11,40.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCOLEDÌ 16 MAGGIO 1990

231^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

BERLANDA

indi del Vice Presidente

BRINA

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Susi e per il tesoro Sacconi.

La seduta inizia alle ore 10,15.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 91, recante rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori (2260)

(Esame e rinvio)

Il relatore FAVILLA riferisce sul provvedimento affermando, in primo luogo, che l'esistenza nel nostro Paese di una normativa valutaria restrittiva non ha posto fino ad oggi l'esigenza di predisporre particolari controlli di natura fiscale sui movimenti di capitali da e verso l'estero. Nel momento in cui per effetto della piena liberalizzazione delle transazioni economiche e finanziarie con l'estero, avvenuta con una serie di provvedimenti, di cui l'ultimo è il decreto amministrativo del 14 maggio, vengono meno i vincoli di natura valutaria, si pone, con carattere di urgente necessità, l'esigenza di prevedere apposite misure di natura fiscale, idonee a consentire il controllo dei movimenti di capitali effettuati da soggetti residenti e non. Tali misure previste nel decreto legge in esame, rispondono - ad avviso del relatore - a due specifici obiettivi: il primo, di natura strettamente fiscale, consiste nell'attuazione del principio fissato nel testo unico delle imposte sui redditi, per cui ogni residente è tenuto al pagamento delle imposte sui redditi ovunque conseguiti; il secondo obiettivo è quello di pervenire ad un controllo dei movimenti di capitali attraverso il monitoraggio delle transazioni e la limitazione, soprattutto ai fini della lotta alla criminalità organizzata, degli importi in valuta esportabili all'estero.

Il relatore passa successivamente ad illustrare i singoli articoli del provvedimento.

L'articolo 1 prevede, tra l'altro, che le aziende e gli istituti di credito abilitati mantengano evidenza dei trasferimenti da o verso l'estero di danaro, titoli o valori mobiliari, di importo superiore a lire 20 milioni: a tal proposito il relatore fa presente che i movimenti che vengono effettuati tramite assegni, data la caratteristica di tale strumento, potrebbero sfuggire ai controlli.

Dopo aver ricordato che l'articolo 2 prevede obblighi di dichiarazione a carico di residenti che effettuino trasferimenti attraverso soggetti esteri, il relatore si sofferma sul contenuto dell'articolo 3 che, tra l'altro, limita a 20 milioni di lire il trasferimento al seguito di residenti di denaro in contanti o titoli al portatore e prevede per gli altri titoli o valori mobiliari di importo superiore a lire 20 milioni un'apposita dichiarazione resa agli uffici doganali. A tal proposito, il relatore rileva come tale meccanismo introduca un obbligo di denuncia anche per i titoli di Stato che sembra comunque giustificata dalla necessità di colpire l'esportazione clandestina di tali valori e, conseguentemente, l'evasione fiscale. Per altro verso, la stessa disposizione suscita un dubbio relativo alla compatibilità con la direttiva CEE in tema di movimenti di capitale che potrebbe sollevare problemi con la Corte di giustizia della Comunità economica europea; all'uopo, egli ritiene che il problema potrebbe essere superato prevedendo, anche per i movimenti di denaro in contanti, una dichiarazione da rendere agli uffici doganali per gli importi superiori a 20 milioni.

Dopo aver richiamato le disposizioni contenute nell'articolo 4 (che prevede l'indicazione nella dichiarazione dei redditi annuale, a partire da quella relativa all'anno 1990, dell'ammontare della consistenza all'estero a fine anno degli investimenti, nonché dell'ammontare dei trasferimenti effettuati) e nell'articolo 5 (che prevede le sanzioni applicabili in relazione alla violazione degli obblighi previsti dal decreto-legge), il relatore si sofferma a considerare le disposizioni dell'articolo 6, che stabilisce una presunzione di redditività per gli investimenti esteri non dichiarati, che viene fissata nella misura del tasso medio di sconto vigente nel periodo di imposta. Tale previsione normativa dovrebbe essere integrata - ad avviso del relatore - prevedendo la possibilità per il soggetto residente titolare dell'investimento estero di dichiarare che la percezione del reddito avverrà in un anno successivo a quello in cui è avvenuto l'investimento, adeguando così la disposizione al principio di riscossione per cassa vigente nel nostro paese per l'imposizione sui redditi da capitale.

Il relatore Favilla, dopo aver ricordato che l'articolo 7 prevede la possibilità di stabilire in via amministrativa le ulteriori modalità applicative del provvedimento, si sofferma sull'articolo 8, concernente disposizioni sulla tassazione separata dei redditi di capitale percepiti all'estero. Tale ultima disposizione - ad avviso del relatore - comporterebbe il rischio di una duplice imposizione per il soggetto titolare del reddito estero, a seconda del regime fiscale esistente nel paese in cui è stato effettuato l'investimento. In tal senso egli ritiene che la norma vada modificata per impedire un'ingiustizia fiscale che, di fatto, limiterebbe la circolazione dei capitali.

In conclusione, il relatore Favilla, con le osservazioni precedentemente formulate, si esprime favorevolmente sull'approvazione del provvedimento che - a suo avviso - risponde ad una giusta esigenza di monitoraggio dei flussi di capitale da e verso l'estero.

Interviene successivamente il presidente BERLANDA il quale chiede al Governo chiarimenti sul contenuto dell'articolo 4 che prevederebbe una sanatoria degli investimenti finora effettuati all'estero e non dichiarati che - a suo avviso - non potrebbe essere disciplinata nei termini previsti dal citato articolo 4.

A tale quesito risponde il sottosegretario SACCONI affermando che la finalità del comma 6 dell'articolo 4 è quella di rendere credibili e complete le indicazioni, ivi previste, da apporre nella dichiarazione dei redditi a partire da quella relativa all'anno 1990. Tale disposizione dovrebbe peraltro favorire l'emersione di tutti gli investimenti pregressi, in virtù di una presunzione assoluta per cui tutti gli investimenti si intendono effettuati, a qualsiasi fine, nel 1990.

Il presidente BERLANDA comunica che i senatori comunisti hanno chiesto di esaminare congiuntamente al disegno di legge in titolo, il proprio disegno di legge n. 2175, di analogo contenuto; tale ultimo provvedimento - continua il Presidente - non è stato tuttavia ancora assegnato alla Commissione.

Il seguito dell'esame viene poi rinviato.

Disposizioni sulla gestione produttiva dei beni immobili dello Stato (1897-bis)
(risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 24 gennaio 1990, degli articoli da 1 a 6 del disegno di legge n. 1897)

Ruffino ed altri: Nuove norme in materia di alienazione dei beni immobili dello Stato (1016)

Malagodi ed altri: Programma straordinario di alienazione di beni dello Stato, di privatizzazione di enti e banche pubbliche e di alienazione di società a partecipazione statale, al fine di ridurre il debito complessivo dello Stato (1340)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 3 aprile scorso.

Interviene il senatore BERTOLDI il quale illustra una serie di emendamenti da lui presentati insieme con altri senatori del Gruppo comunista.

L'emendamento 1.1, sostitutivo del comma 2 dell'articolo 1, intende eliminare con una diversa formulazione, difficoltà interpretative ed ostacoli per una rapida e semplice applicazione della legge. L'emendamento 2.1 - continua l'oratore - al comma 1 dell'articolo 2, intende includere tra i beni non suscettibili di espropriazione per

pubblica utilità nè usucapibili anche i beni del demanio pubblico, mentre il successivo emendamento 2.2, al comma 2 dello stesso articolo 2 intende specificare che i criteri e le direttive contenuti nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri non devono essere riferiti unicamente alla valutazione aggiornata degli immobili, ma avere un carattere più generale, volto al conseguimento delle finalità e degli interessi di cui all'articolo 1, comma 1.

L'emendamento 3.1 intende poi aggiungere – prosegue l'oratore – al comma 2 dell'articolo 3, dopo le parole «fini istituzionali» un ulteriore periodo con il quale vengono essenzialmente indicati, per ciascun bene compreso nell'elenco analitico, altri dati indicativi, tra l'altro, della proprietà, della consistenza, dello stato di manutenzione ed utilizzo effettivo e con l'indicazione, per gli immobili, delle unità di personale che vi prestano servizio; il successivo emendamento 3.2, sempre al comma 2 dell'articolo 3, prevede che gli elenchi ivi previsti vengano aggiornati entro tre anni.

L'emendamento 3.3, continua il senatore Bertoldi, riformula completamente il comma 3 dell'articolo 3, introducendo essenzialmente il concerto del Ministro della funzione pubblica per l'emanazione del decreto previsto nel comma stesso nonché una più corretta specificazione del termine «cessione dei beni», sostituendo tale dizione con il riferimento all'alienazione, alla permuta o alla diversa utilizzazione dei beni stessi. L'emendamento 3.4, al comma 4 dell'articolo 3, introduce sostanzialmente il concerto con il Ministro della funzione pubblica per l'emanazione del decreto del Ministro delle finanze ivi previsto; il successivo emendamento 3.5, al comma 5 dello stesso articolo 3, intende sopprimere il riferimento alla legge n. 891 del 1980, volto a porre in essere procedure accelerate per l'acquisizione di beni immobili da utilizzare da parte delle amministrazioni pubbliche. Infine l'emendamento 3.6 intende aggiungere un comma 6 all'articolo 3, con il quale si prevede che entro il 31 marzo di ogni anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, venga definito un programma di utilizzazione dei dipendenti dello Stato addetti alla amministrazione e gestione dei beni immobili di cui sia stata autorizzata la cessione.

Passando agli emendamenti all'articolo 4, il senatore Bertoldi illustra l'emendamento 4.1 che, al comma 1, al fine di una maggiore chiarezza, specifica il concetto di «utilizzazione dei beni dello Stato», sostituendo tale termine con un altro riguardante l'alienazione, la permuta e la diversa utilizzazione di tali beni; il successivo emendamento 4.2 intende estendere, da quarantacinque giorni a sei mesi, il termine entro cui emanare il regolamento previsto al comma 1. L'emendamento 4.3 aggiunge poi al comma 2 una lettera «a-bis» con la quale viene previsto che nel regolamento vengano anche indicate le modalità da seguire nelle permuta, ivi comprese quelle per il versamento degli eventuali conguagli.

L'oratore passa poi ad illustrare l'emendamento 4.4 che al comma 2, lettera b), intende aggiungere, dopo le parole «corrispondente alle condizioni d'uso consentite», le altre «dopo l'adozione dei provvedimenti di cui al successivo articolo 5»; il successivo emendamento 4.5, sempre al comma 2, lettera b), aggiunge, in fine, le parole «nel caso di permuta, l'ufficio tecnico erariale provvede alla stima di entrambi i beni

oggetto del contratto». L'emendamento 4.6 sopprime, infine, l'ultimo periodo del comma 4 riferito all'esenzione dall'INVIM.

Il senatore Bertoldi passa poi ad illustrare un emendamento all'articolo 5 (5.1), interamente sostitutivo del comma 1, nonché l'emendamento 6.1 che all'articolo 6, comma 2, intende prevedere che la Commissione parlamentare ivi prevista possa avvalersi del contributo di esperti.

Il senatore GAROFALO chiede al relatore Forte se sia possibile prevedere nel provvedimento in esame una qualche soluzione al problema costituito dalla utilizzazione, da parte di un consistente numero di cittadini, di terreni demaniali su cui è stato successivamente costruito un immobile adibito a propria abitazione.

Il relatore FORTE dichiara che già il provvedimento stesso contiene in sé la soluzione del problema testè prospettato, anche se è possibile - a suo avviso - introdurre uno specifico emendamento con il quale venga accordato un diritto di prelazione agli utilizzatori che abbiano fruito dei beni in questione per un determinato periodo di tempo.

Ha quindi la parola il senatore PIZZOL il quale dichiara di voler formulare una serie di osservazioni sul nuovo testo del disegno di legge n. 1897-bis redatto dall'apposita sottocommissione. Per quanto concerne l'articolo 1, egli ritiene pleonastica la disposizione contenuta nel comma 1, per la quale i beni immobili dello Stato debbono essere utilizzati secondo criteri di efficienza e produttività: sarebbe stato più opportuno - continua l'oratore - prevedere all'articolo 3, comma 1 che il Governo procedesse alla ricognizione dei beni inutili o malgestiti. Ritiene, peraltro, necessaria una migliore formulazione degli atti di utilizzazione dei beni immobili dello Stato prevista nel comma 2 dell'articolo 1; in questo contesto sarebbe quanto mai opportuno riordinare il complesso regime della alienabilità dei beni dello Stato che invece si mantiene in vita. In conclusione, il senatore Pizzol sottolinea come occorra chiarire, una volta predisposto l'elenco dei beni da alienare, per un verso i soggetti legittimati alla vendita e all'acquisto e per l'altro le procedure con le quali addivenire alla alienazione dei beni medesimi.

Dopo alcune osservazioni in merito ai rilievi formulati dal senatore Pizzol, il senatore FORTE esprime il proprio parere sugli emendamenti testè illustrati dal senatore Bertoldi. In particolare, dichiara di non concordare sul contenuto dell'emendamento 1.1, riservandosi di presentare un proprio emendamento modificativo del comma 2 dell'articolo 1. Per quanto riguarda gli emendamenti 2.2, 3.1, 3.3, 4.1, 4.4 e 5.1 dichiara di concordare parzialmente su di essi, preannunciando comunque una serie di propri emendamenti o sub-emendamenti ad essi. Il relatore si dichiara poi favorevole agli emendamenti 3.2, 4.3, 4.5 e 4.6, mentre si dichiara contrario agli emendamenti 2.1, 3.4, 3.5, 3.6, 4.2 e 6.1. Preannuncia infine la presentazione di ulteriori emendamenti volti a recepire alcune utili osservazioni formulate nel corso del dibattito.

Il presidente BRINA propone che eventuali, ulteriori emendamenti vengano presentati entro le ore 18 di domani, giovedì 17 maggio.

Convieni la Commissione.

Il seguito dell'esame viene poi rinviato.

La seduta termina alle ore 13.

232^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

BERLANDA

Intervengono il ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie Romita ed i sottosegretari di stato per le finanze De Luca e Susi, per l'interno Fausti e per il tesoro Sacconi.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE CONSULTIVA

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) (2148)

Il relatore BEORCHIA riferisce sul provvedimento ricordando, in primo luogo, come l'8 marzo scorso, ai sensi della legge 9 marzo 1989, n. 86, sia stata presentata in Parlamento la «legge comunitaria per il 1990», strumento legislativo a cadenza annuale che consente di recepire nel nostro ordinamento, per lo più attraverso delega al Governo, un gran numero di atti comunitari - in primo luogo le direttive del Consiglio - che richiedono un intervento legislativo. Come è noto - continua il relatore - il nostro paese ha accumulato ritardi gravissimi nell'opera di traduzione all'interno della normativa comunitaria, ritardi a cui hanno fatto seguito frequenti sanzioni da parte della Corte di giustizia. La legge comunitaria si propone, pertanto, di porre rimedio a questo stato di cose ed assume, peraltro, un particolare significato politico in quanto viene a cadere con pochi mesi di anticipo rispetto al semestre di presidenza italiana della CEE.

Con il disegno di legge n. 2148 si intendono recepire un totale di cento direttive e, con riferimento alle competenze della Commissione finanze e tesoro, va segnalato un gruppo di disposizioni relative al settore del credito e del risparmio (titolo II, capo III) che danno attuazione a nove direttive in tale materia, nonché una serie di norme di carattere fiscale (titolo II, capo V) che danno invece esecuzione a

numerose sentenze di condanna del nostro paese da parte della Corte di Giustizia e ad alcune norme in materia di IVA.

Successivamente, il relatore Beorchia ricorda come delle nove direttive in materia di credito e risparmio, cinque riguardano specificamente il mercato dei valori mobiliari e che di queste, tre sono relative ai requisiti per l'ammissione di valori mobiliari in Borsa (articolo 18) e le rimanenti due riguardano gli organismi di investimento collettivo (articolo 19). Il Governo - continua il relatore - è delegato, in particolare, a dare attuazione al principio del mutuo riconoscimento dei prospetti pubblicati nella Comunità per l'ammissione di titoli in una Borsa valori, ad autorizzare la costituzione di fondi comuni di natura statutaria in forma di società per azioni a capitale variabile e a consentire e disciplinare l'impiego, da parte degli organismi di investimento collettivo, di strumenti di copertura dei rischi e di gestione del proprio portafoglio.

Le altre quattro direttive concernenti il settore del credito e del risparmio riguardano gli enti creditizi e, in particolare, i criteri di redazione dei loro conti annuali e consolidati e le modalità della loro pubblicazione (articolo 17), nonché i fondi propri (articolo 20) ed i coefficienti di solvibilità dei medesimi istituti (articolo 21).

Il relatore Beorchia sottolinea come non tutte le nove direttive in materia finanziaria abbiano un termine di recepimento già scaduto o in scadenza nel corso del 1990; per esempio, la direttiva 89/299, concernente i fondi propri degli enti creditizi, deve essere attuata entro il 1^a gennaio 1993. La stessa tempestività non viene, tuttavia, dimostrata - ad avviso del relatore - con riferimento ad altre direttive non meno importanti; quelle per esempio, riguardanti il mercato mobiliare non sono infatti comprese nella legge comunitaria.

Se tale esclusione può trovare una spiegazione nel proposito del Governo italiano di non sovrapporre la legge comunitaria all'attività parlamentare già in corso (come nel caso del provvedimento sull'*insider trading* in discussione presso l'altro ramo del Parlamento e che contiene disposizioni che di fatto danno attuazione a corrispondenti norme comunitarie), essa non si giustifica con riferimento alla direttiva 88/627 del 12 dicembre 1988 concernenti informazioni da pubblicare al momento dell'acquisto di una partecipazione importante in una società quotata (il cui termine di recepimento è il 1^o gennaio 1991) oppure con riferimento alla direttiva 89/289 del 17 aprile 1989 sul prospetto per l'offerta di valori mobiliari (ancora in parte inattuata e da recepire entro il 17 aprile 1991). Il relatore si chiede pertanto se non convenga, vista l'approssimarsi della scadenza del termine di attuazione delle due direttive menzionate e considerata la probabilità di una celere approvazione della legge comunitaria, utilizzare quest'ultimo provvedimento per recepire entrambe le sopraccitate normative comunitarie.

Un secondo rilievo che il relatore ritiene di dover muovere alle disposizioni sul credito e risparmio contenute nel disegno di legge n. 2148, riguarda l'intenzione del Governo di estendere l'applicazione delle norme sulla redazione e pubblicazione dei bilanci annuali, previste per le banche, anche alle società finanziarie, definite in modo tale da potersi confondere con le istituende società di intermediazione mobiliare o con imprese operanti esclusivamente nel settore dei servizi

di investimento in valori mobiliari (articolo 17, comma 1, lettera c) e comma 2). Tale estensione – prosegue il relatore – pare inopportuna in questa fase, sia perchè si sovrappone a lavori parlamentari attualmente in corso, sia perchè vi risulta associato un regime di vigilanza che si discosta significativamente da quello previsto nel disegno di legge sulle SIM, informato al principio della collaborazione tra CONSOB e Banca d'Italia. Converrebbe, pertanto, estendere l'applicazione delle disposizioni sui bilanci bancari solo al settore delle società finanziarie che raccolgono risparmio o che concedono prestiti al pubblico, nell'attesa della riforma del mercato mobiliare.

Il relatore Beorchia passa successivamente ad illustrare il contenuto del titolo II, capo V del disegno di legge comunitario, contenente disposizioni di natura fiscale in materia di rimborsi di tributi dichiarati inammissibili dalla Corte di giustizia, di rimborsi IVA a soggetti non residenti nella Comunità, di applicazione dell'IVA ai beni mobili materiali e di una serie di questioni minori. Il complesso degli articoli del citato capo V non richiedono – a suo avviso – particolari osservazioni; trattasi, infatti, di norme di esecuzione di sentenze di condanna (articoli da 26 a 30) o di attuazione puntuale di disposizioni comunitarie contenute in direttive, regolamenti o raccomandazioni (articoli da 31 a 36).

In conclusione, per gli aspetti di competenza della Commissione finanze e tesoro, il relatore Beorchia propone di formulare un parere favorevole, salvo richiedere l'inclusione delle due direttive prima richiamate (rispettivamente le direttive 88/627 e 89/298) nell'allegato A della legge comunitaria e suggerire una modifica della nozione di impresa finanziaria, con riguardo all'applicazione delle disposizioni sui bilanci bancari.

Interviene, quindi, il presidente BERLANDA, il quale ricorda, in primo luogo, che il provvedimento in titolo è stato assegnato alla 6^a Commissione in sede consultiva e che per la complessità e l'importanza delle materie in esso trattate si è ritenuto opportuno svolgere il relativo esame in commissione plenaria. Ritiene, peraltro, che alle disposizioni richiamate dal relatore quali materia di competenza della 6^a Commissione debba aggiungersi l'articolo 7, concernente l'abilitazione delle persone incaricate al controllo di legge dei documenti contabili. Il Presidente, dopo aver ricordato che tale materia ha già formato oggetto di un attento esame da parte della Commissione, ritiene che sulla formulazione attualmente proposta nel disegno di legge comunitario possa esprimersi un parere favorevole, riservandosi di riaprire il dibattito sull'articolo 7, qualora fossero presentate delle proposte emendative da parte di altre commissioni.

Ha quindi la parola il senatore CAVAZZUTI, il quale sottolinea come risulti abbastanza singolare la mancata inclusione, da parte del Governo, nel provvedimento in esame di due direttive di notevole importanza quali quella del 1980 relativa alla trasparenza nei rapporti tra Stato ed imprese pubbliche (rispetto alla quale il nostro paese è stato condannato dalla Corte di giustizia per la mancata attuazione nei termini previsti) e quella del 1988 n. 627 – già richiamata dal relatore –

relativa alle informazioni da pubblicare al momento dell'acquisto della cessione di una partecipazione importante in una società quotata in Borsa.

Interviene successivamente il ministro ROMITA il quale ringrazia, preliminarmente, sia la Commissione per la prontezza con cui intende rendere il parere sul provvedimento sia il relatore per il suo assenso per le parti di competenza della 6^a Commissione. Dopo aver richiamato l'importanza che riveste il provvedimento rispetto alla necessità di allineare il nostro paese con i programmi comunitari e, soprattutto, in vista della prossima presidenza italiana alla CEE, il Ministro, con riferimento alle osservazioni formulate dal relatore, dichiara di poter escludere rilevanti difficoltà ad inserire la citata direttiva 88/627 CEE nel provvedimento in esame. Per quanto, invece, concerne la direttiva 89/298, sul coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica di valori mobiliari, il Ministro ricorda che, in sede di Consiglio della CEE, esiste un progetto di direttiva sulle offerte pubbliche di acquisto che modifica la precedente direttiva; pertanto, sebbene nulla osti ad inserire anche questa direttiva nella legge comunitaria per il 1990, ritiene che sia opportuno attendere la prossima deliberazione del Consiglio della CEE.

Ha quindi la parola il sottosegretario SACCONI, il quale si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito sulle questioni sollevate dal relatore relativamente alle competenze ed ai poteri in materia di vigilanza sugli istituti finanziari di tipo non bancario.

Il seguito dell'esame viene poi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

Norme di delega in materia di autonomia impositiva degli enti locali (*Esame ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento*) (1895)

Scevarolli ed altri: Delega al Governo per l'istituzione dell'imposta comunale sul reddito dei fabbricati e per la revisione della normativa relativa all'imposizione fiscale sugli immobili (88)

Vetere ed altri: Delega al Governo per il riordino dell'imposizione sui redditi fondiari e per l'attribuzione ai comuni del relativo gettito al fine di garantire una autonomia impositiva, tramite l'istituzione dell'imposta locale sugli immobili, la soppressione dell'ILOR e dell'INVIM, la riduzione a cifra fissa delle imposte di registro, catastali, ipotecarie e modifiche della imposta di successione e il riordino dei tributi locali vigenti (1903)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 19 aprile scorso.

Ha la parola il sottosegretario FAUSTI, il quale dichiara di volere illustrare sinteticamente lo stato dell'esame dei provvedimenti in titolo, con riferimento soprattutto al testo originario del disegno di legge n. 1895 ed agli emendamenti governativi ad esso presentati.

In particolare, il citato disegno di legge provvede a restituire autonomia impositiva agli enti locali, tramite l'istituzione di un'imposta immobiliare, l'introduzione di un'imposta sui servizi comunali ed il riordino di alcuni tributi comunali vigenti. Successivamente, in relazione ai risultati del dibattito intervenuto in Commissione, è stata ravvisata l'esigenza di procedere ad un complessivo riordino di tutto il sistema di finanziamento degli enti locali, rivedendo l'attuale meccanismo di trasferimenti erariali verso tali enti, in correlazione alla restituita autonomia impositiva.

Per quanto riguarda la revisione del meccanismo di trasferimento, il Governo con la presentazione dell'emendamento 4.0.1, ha previsto che il complesso dei contributi erariale di parte corrente annualmente dovuto ai comuni, alle province e alle comunità montane venga aumentato, rispetto alla base di riferimento, in misura pari ad una percentuale che si colloca nella misura del tasso programmato di inflazione e l'incremento del prodotto interno lordo: tali risorse saranno comunque ridotte dell'importo corrispondente alle minori entrate erariali derivanti dall'istituzione dell'autonomia impositiva locale. A tale proposito, l'oratore fa presente che si è voluto introdurre un principio di gradualità nella riduzione dei trasferimenti, in correlazione al presunto gettito derivante dalla restituzione di autonomia impositiva.

Il complesso meccanismo di fondi attualmente vigente - continua il sottosegretario Fausti - è stato rivisto e sono stati istituiti, in particolare, tre fondi distinti; in primo luogo, il fondo ordinario, costituito dalle dotazioni ordinarie, perequative e diverse del 1990 così come indicato al comma 1, lettera c), punto 1) del citato emendamento governativo 4.0.1.: tale fondo è finalizzato al finanziamento di servizi indispensabili di province, comuni e comunità montane. È poi istituito un fondo perequativo con le caratteristiche e le dotazioni di cui al comma 1, lettera c), punto 2) del citato emendamento governativo, nonché un fondo di rotazione per lo sviluppo degli investimenti finalizzato, appunto, agli investimenti prioritari dei sopra richiamati enti locali.

Il sottosegretario Fausti, dopo essersi soffermato dettagliatamente sugli aspetti tecnici riguardanti la corresponsione delle risorse dei vari fondi, con particolare riferimento all'incremento annuale delle risorse stesse e ai criteri di ripartizione tra i vari enti locali, invita la Commissione a procedere celermente all'esame dei provvedimenti in titolo che rappresentano, insieme al provvedimento di riforma delle autonomie locali anch'esso all'esame del Parlamento, un complesso organico di norme volto ad esaltare il carattere di autonomia degli enti locali nel nostro paese.

Il presidente BERLANDA sottolinea come la Commissione debba scegliere, a questo punto, se rinviare i provvedimenti in Sottocommissione per procedere alla formulazione di un nuovo testo unificato, oppure se procedere direttamente in Commissione plenaria all'esame dei disegni di legge originari e degli emendamenti successivamente ad essi presentati.

Su tale questione si apre un dibattito, in cui interviene, in primo luogo, il relatore MARNIGA il quale dichiara di ritenere utile un breve

passaggio in Sottocommissione, anche per eliminare gli emendamenti già presentati nel mese di novembre dello scorso anno e oggi non più attuali, in considerazione degli emendamenti successivamente presentati dal Governo.

Il senatore FAVILLA - che interviene successivamente - ritiene inutile la fase dell'esame in Sottocommissione, preferendo invece procedere all'esame in Commissione plenaria.

Ha poi la parola il senatore BRINA il quale sottolinea, in primo luogo, come un esame in Commissione plenaria possa comportare rigidità e scarsa flessibilità, con il rischio di non riuscire a varare, in tempi utili, una riforma riguardante il finanziamento degli enti locali che abbia caratteristiche fortemente innovative. L'obiettivo a cui invece occorre puntare è quello di una riforma che comporti una forte autonomia impositiva degli enti in questione, tale che la percentuale dei trasferimenti statali, rispetto alle risorse totali degli enti stessi, sia sensibilmente ridotta rispetto a quella attuale.

In buona sostanza - continua il senatore Brina - non si può condividere la filosofia dell'emendamento governativo 4.0.1 che risulta troppo ancorata alla vecchia normativa oggetto di critica e di contestazione, in quanto fonte di inefficienza e di deresponsabilizzazione, tanto degli amministrati che degli amministratori, nonchè causa primaria della lievitazione incontrollata della spesa pubblica. L'unico argine possibile a tale lievitazione è quello del coinvolgimento responsabile e solidale degli amministrati, per quanto attiene al livello di dotazione dei servizi richiesti e, degli amministratori, per ciò che riguarda la correttezza amministrativa; il primo aspetto è funzionale al secondo ed essi, insieme, costituiscono una valida garanzia alla fissazione ed al mantenimento del livello di compatibilità finanziaria prestabilita.

Infine, per quanto riguarda i due livelli istituzionali intermedi, e cioè le comunità montane e le province, occorre dire che, per le prime, sembra giusto confermare una finanza sostanzialmente derivata; per le seconde è invece corretto pensare ad una finanza mista, evitando però commistioni e compartecipazioni tra l'area impositiva assegnata ai comuni e la finanza della provincia. Sarebbe più opportuno immaginare, per la finanza provinciale, uno spazio di trasferimento automatico legato all'addizionale del 92 per cento, già operante sull'imposta di circolazione, in aggiunta a quella erariale, ed un ancoraggio al gettito dell'imposta di fabbricazione sugli olii minerali.

Interviene successivamente il senatore PIZZOL il quale sottolinea, in primo luogo, che occorre stabilire se si sta discutendo unicamente di autonomia impositiva degli enti locali o di revisione complessiva di tutto il sistema di finanziamento di tali enti. In quest'ultimo caso, occorre partire da un esame quantitativo dei dati attuali riguardanti il finanziamento, per poi immaginare un nuovo sistema che sia comunque ancorato alle funzioni che debbono essere svolte dagli enti locali, in modo tale, tra l'altro, da superare definitivamente il problema connesso alla cosiddetta «spesa storica». Un'altra osservazione importante - continua l'oratore - è che l'imposta prevista nell'articolo 2 del disegno

di legge n. 1895 non debba essere considerata come tale, ma come una vera e propria tassa.

Il presidente BERLANDA, riassunto i termini del dibattito, propone che l'apposita Sottocommissione torni a riunirsi una sola volta nei termini proposti dal relatore Marniga; ritiene inoltre di dover proporre come termine ultimo per la presentazione di ulteriori emendamenti le ore 18 di mercoledì 23 maggio.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame viene poi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA COMMISSIONE

Il presidente BERLANDA comunica che l'ordine del giorno delle sedute della Commissione, già convocate per questa settimana, è integrato con l'esame, in sede referente, del disegno di legge n. 2274 di conversione del decreto-legge 24 marzo 1990, n. 59, recante disposizioni concernenti i concorsi pronostici speciali del totocalcio in occasione dello svolgimento dei mondiali di calcio del 1990; fa inoltre presente che l'esame di tale provvedimento è ovviamente subordinato al riconoscimento, da parte della 1^a Commissione, dei richiesti presupposti costituzionali.

La seduta termina alle ore 18.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 16 MAGGIO 1990

183^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
SPITELLA

Intervengono il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Ruberti ed il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Saporito.

La seduta inizia alle ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE**Autonomia delle università e degli enti di ricerca (1935)**

Cavazzuti ed altri: Norme per l'attuazione dell'articolo 33 della Costituzione (autonomia delle Università) e delega al Governo per il finanziamento delle Università (26)

Condorelli ed altri: Nuove norme per il reclutamento e la promozione del personale docente universitario ed altri provvedimenti per l'università (1483)

Filetti ed altri: Ristrutturazione dell'ordinamento universitario (1813)

Pecchioli ed altri: Autonomia delle università e degli enti pubblici di ricerca (2047)
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame dell'articolo 5 del disegno di legge n. 1935, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore BOMPIANI presenta un nuovo emendamento (5.4), volto a modificare la rubrica dell'articolo, al fine di chiarire che il suo contenuto è limitato.

Dopo un breve dibattito, con interventi dei senatori VESENTINI e CALLARI GALLI, del PRESIDENTE e del MINISTRO, la votazione dell'emendamento è accantonata. La Commissione non approva quindi l'emendamento 5.1 della senatrice Callari Galli.

Il relatore BOMPIANI accoglie poi un invito del Presidente e ritira l'emendamento 5.3.

Su richiesta della senatrice CALLARI GALLI, che ritiene possibile raggiungere un accordo sulla sua proposta di destinare una quota dei finanziamenti privati alla didattica, l'emendamento 5.2 viene votato per parti separate; entrambe non sono approvate.

Previa dichiarazione contraria del senatore VESENTINI, che giudica superflua la modifica, viene approvato l'emendamento 5.4, precedentemente accantonato, in una nuova formulazione suggerita dal Ministro e dal senatore Strik Lievers.

La senatrice CALLARI GALLI annuncia il voto contrario del Gruppo comunista sull'articolo 5, deplorando l'atteggiamento della maggioranza, che ha respinto ogni ipotesi migliorativa.

Il senatore VESENTINI esprime uguale valutazione.

La Commissione approva quindi l'articolo 5 con la modifica deliberata.

Si passa all'articolo 6, concernente le relazioni sull'attività didattica.

Il relatore BOMPIANI rileva una certa macchinosità nelle procedure per la redazione delle relazioni: pur se ritiene importante stabilire un criterio di responsabilizzazione delle strutture didattiche, auspica una semplificazione e non ritiene in particolare utile quanto disposto nel comma 3 in ordine alle raccomandazioni formulate dal senato accademico, suggerendone la soppressione.

La senatrice CALLARI GALLI, dopo aver dichiarato di condividere le osservazioni del relatore circa la macchinosità delle procedure, propone modifiche per coinvolgere anche i dipartimenti nella redazione delle relazioni, che devono riguardare anche gli esiti formativi (emendamenti 6.1, 6.2 e 6.3), sopprimere i commi 2 e 3 (emendamento 6.4) e prevedere che anche il CUN riceva la relazione annuale. Inoltre, al fine di rendere confrontabili tra di loro le relazioni degli atenei, occorrerebbe che l'Istituto deputato alla verifica definisse una sorta di modulo cui le diverse università dovrebbero attenersi nella redazione delle stesse (emendamento 6.5).

Il senatore VESENTINI, per semplificare al massimo le procedure, suggerisce di prevedere la sola relazione del rettore, corredata dal parere obbligatorio del senato accademico.

La senatrice MANIERI sottolinea l'importanza di introdurre finalmente un sistema di verifica e controllo dei risultati didattici e della produttività delle strutture universitarie, ma lamenta, a sua volta, una certa macchinosità nelle procedure che potrebbe vanificare gli effetti

voluti. Suggestisce quindi di istituzionalizzare una conferenza di ateneo nella quale valutare le relazioni delle diverse strutture didattiche - tra le quali occorrerebbe comprendere anche i dipartimenti, per l'indubbia relazione tra didattica e ricerca - attribuendo poi al rettore la competenza di predisporre la relazione annuale, sentito il parere del senato accademico.

Il presidente SPITELLA ipotizza la riduzione dell'articolo al solo comma 4, lasciando alle università la decisione circa le procedure per giungere alla redazione della relazione annuale.

Sull'argomento si svolge un breve dibattito nel quale intervengono il senatore VESENTINI (che considera comunque opportuno corredare la redazione del parere del senato accademico), la senatrice MANIERI (che ritiene necessario indicare espressamente nella legge l'apporto delle diverse strutture didattiche), il senatore MONTINARO (che dichiara di condividere la proposta del senatore Vesentini, mentre preferisce riservare all'autonomia dell'università la indicazione degli apporti delle strutture didattiche), il presidente SPITELLA (per il quale oltre al parere del senato accademico si potrebbe prevedere quello delle strutture didattiche e delle facoltà) e la senatrice CALLARI GALLI (che in quest'ultimo caso propone di indicare anche i dipartimenti).

Il ministro RUBERTI osserva come ogni volta che si tenta di introdurre meccanismi per permettere l'individuazione di responsabilità, emergono difficoltà. Con l'articolo 6 si vuole affermare la responsabilità delle facoltà per l'attività didattica proprio per risolvere quei problemi di degrado che da più parti sono stati sollevati e che, a suo avviso, sono imputabili ad una parcellizzazione delle iniziative e degli organi attualmente deputati a occuparsi dell'attività didattica. Si dichiara quindi favorevole a semplificare le procedure - e condivide a questo proposito la proposta del relatore sul comma 3 - fermo restando il principio del dualismo delle competenze e quindi delle responsabilità tra facoltà e dipartimenti.

Il relatore BOMPIANI ritiene opportuno mantenere l'obbligo di riferire al consiglio di facoltà sullo svolgimento delle attività da parte delle strutture didattiche, considerato che ciò, a suo avviso, non configura un rapporto gerarchico tra queste ultime e le facoltà stesse. La relazione del consiglio di facoltà dovrebbe essere trasmessa, oltre che al senato accademico e al consiglio di amministrazione, anche al rettore.

Si dichiara favorevole alla proposta di introdurre, nelle relazioni predisposte dalle strutture didattiche, anche una valutazione sugli esiti formativi come proposto dall'emendamento 6.2.

Ritiene necessario emendare il comma 2, eliminando l'ultimo periodo, sopprimere il comma 3, e modificare il comma 4 prevedendo la trasmissione, da parte del rettore, di una relazione redatta in base alle relazioni pervenute alla facoltà e corredata del parere obbligatorio del senato accademico. Dichiara inoltre meritevole di attenzione la parte

dell'emendamento 6.5 che prevede strumenti e modelli forniti dall'Istituto di cui all'articolo 21 del disegno di legge n. 1935 per la redazione delle relazioni sull'attività didattica.

Il senatore RICEVUTO rileva che dalle modifiche proposte dal Ministro e dal relatore emerge una tendenza a restringere le funzioni del senato accademico per quanto riguarda la didattica, ampliando parallelamente i poteri del rettore. Ritiene che ciò sia in contraddizione con quanto previsto dall'articolo 8, dove si individuano le funzioni del senato accademico in ordine al coordinamento ed alla programmazione didattica. Si pronuncia quindi a favore di un mantenimento della redazione originaria dell'articolo 6, più coerente con le disposizioni contenute dall'articolo 8, e suggerisce di limitare le modifiche alla soppressione della parte finale del comma 2.

La senatrice CALLARI GALLI richiama la sua proposta di trasmettere la relazione di ateneo anche al CUN, sottolineando le competenze di tale organo in ordine all'attività didattica. Rispetto all'emendamento 6.1, ribadisce che esso è coerente con la proposta della sua parte politica che individua nei dipartimenti le strutture competenti per quanto riguarda la didattica e la ricerca.

Con il parere contrario del relatore e del Governo, viene quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 6.1, mentre, favorevoli il relatore ed il Governo, viene accolto l'emendamento 6.2.

Il Presidente dichiara precluso l'emendamento 6.3.

Intervenendo sull'emendamento 6.4, soppressivo dei commi 2 e 3, il relatore BOMPIANI propone la soppressione del solo comma 3 (6.7) e la modifica del comma 2 come già illustrato (6.6).

Con successive votazioni viene quindi respinto l'emendamento 6.4, e vengono approvati gli emendamenti 6.6 e 6.7 del relatore, relativi alla soppressione dell'ultima frase del comma 2 e del comma 3.

Il senatore RICEVUTO ribadisce, per quanto concerne le proposte di modifica del comma 4, le sue perplessità sulla nuova formulazione che, a suo avviso, conferisce un ruolo prevalente al rettore e ridimensiona le competenze del senato accademico per quanto concerne la didattica. Ritiene più opportuno prevedere che sia il senato accademico a redigere la relazione d'ateneo sulla didattica.

Segue una breve discussione nel corso della quale intervengono il MINISTRO (che ritiene più chiara una definizione dei ruoli che attribuisca al rettore il compito di predisporre la relazione ed al senato l'emanazione di un parere), il relatore BOMPIANI (che ribadisce l'utilità di un momento di valutazione collegiale del senato accademico sulla relazione riguardante la didattica), il senatore STRIK LIEVERS (che ritiene l'ipotesi di un parere obbligatorio del senato accademico più in grado di salvaguardare e valorizzare le competenze di tale organismo in

ordine all'attività didattica) ed infine il senatore RICEVUTO (che dichiara di accettare la proposta di prevedere che il Senato accademico esprime un parere obbligatorio sulla relazione del rettore).

Il RELATORE propone allora un nuovo testo del comma 4 (emendamento 6.8), secondo il quale la relazione è presentata dal rettore in base alle relazioni dei consigli di facoltà e previo parere obbligatorio del senato accademico.

La senatrice CALLARI GALLI dichiara di ritirare la seconda parte dell'emendamento 6.5, relativa agli strumenti ed ai modelli che l'Istituto deve predisporre per la stesura delle relazioni, che sarà esaminata in relazione all'articolo 21.

Con il parere contrario del RELATORE (che ricorda comunque la possibilità per il CUN di accedere alla documentazione in possesso dell'Istituto di cui all'articolo 21 del disegno di legge n. 1935) e del Governo, viene posto ai voti e respinto l'emendamento 6.5.

Con successive votazioni vengono quindi approvati l'emendamento 6.8 del relatore e l'articolo 6 come modificato.

Il relatore BOMPIANI illustra l'articolo 7, relativo all'autonomia della ricerca: con il comma 1 vengono esplicitati principi già contenuti nella legge n. 168 del 1989, e viene chiarito che la libertà del ricercatore è garantita non solo dall'accesso ai fondi, ma anche dalla possibilità di utilizzare attrezzature tecniche ed infrastrutture e di usufruire di periodi di esclusiva attività di ricerca. Il comma 2 disciplina il rilevante aspetto dei finanziamenti e dei contributi per la ricerca provenienti da soggetti esterni, mentre il comma 3 contiene disposizioni analoghe a quanto già previsto in ordine allo svolgimento di attività didattiche e formative per conto di terzi. Il comma 4 evidenzia le funzioni dei dipartimenti e disciplina le relazioni sull'attività di ricerca; al comma 5 è prevista e disciplinata la relazione generale sull'attività di ricerca di ateneo.

Il senatore STRIK LIEVERS illustra gli emendamenti 7.4 e 7.5, volti ad evitare che la dizione originaria comprometta alcune possibilità di ricerca nel comparto umanistico.

Il ministro RUBERTI illustra gli emendamenti 7.0.1, 7.0.2 e 7.6. L'emendamento 7.0.1, che raccoglie un timore ampiamente manifestato circa la distorsione indotta dai rapporti con soggetti esterni relativamente ai compiti di ricerca di base propri dell'università e circa l'emarginazione del comparto umanistico della ricerca, introduce una valutazione da parte delle strutture di ricerca circa la congruenza delle attività di ricerca svolte per conto di terzi con i programmi scientifici delle strutture stesse. L'emendamento 7.6 ha carattere di precisazione tecnica del testo, mentre l'emendamento 7.0.2 prevede che una quota dei proventi derivanti da convenzioni, contratti ed altre forme di cooperazione, fissata in misura non inferiore al 20 per cento, venga destinata al finanziamento della ricerca di base privilegiando i settori disciplinari meno interessati dalla domanda di ricerca esterna.

La senatrice CALLARI GALLI illustra l'emendamento 7.1, che disciplina tra l'altro le modalità di ripartizione della quota del 60 per cento prevista dall'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, precisando che il regime di tempo pieno costituisce uno dei criteri obiettivi per la ripartizione dei fondi.

Dichiara di ritirare l'emendamento 7.2, i cui contenuti sono stati sostanzialmente recepiti dall'emendamento 7.0.2 del Governo.

Chiarisce che l'emendamento 7.3, che riprende questioni già affrontate nel corso dell'esame dell'articolo 2, ha il fine di sottolineare la rilevanza della pubblicità delle ricerche e dei finanziamenti, nel momento in cui si introducono finanziamenti esterni alla ricerca. Nello stesso emendamento è prevista l'istituzione dell'anagrafe di ateneo delle ricerche e l'obbligo di quest'ultima di divulgare i suoi dati, nonché la pubblicità delle delibere e degli atti istruttori di competenza dell'università. Si dichiara infine d'accordo con le proposte emendative avanzate dal senatore Strik Lievers.

Il senatore VESENTINI non ritiene opportuno il riferimento alla normativa vigente ritenuto nell'articolo, suggerisce di modificare la dizione «centri di ricerca», a suo avviso troppo limitante, infine ammette l'approvazione preventiva dei programmi di ricerca ma non le verifiche successive.

Il presidente SPITELLA, dopo aver avvertito che porrà i provvedimenti in titolo all'ordine del giorno della seduta di martedì prossimo, rinvia il seguito dell'esame congiunto.

La seduta, sospesa alle ore 11,20, è ripresa alle ore 11,30.

IN SEDE DELIBERANTE

Disposizioni sul diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore (1576)

Vesentini ed altri: Provvedimenti per il diritto allo studio universitario (2113)

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta antimeridiana del 9 maggio scorso.

Interviene nel dibattito la senatrice CALLARI GALLI, la quale sottolinea in primo luogo l'indifferenza del sistema universitario italiano verso il diritto allo studio, nonostante che l'istruzione universitaria sia considerata nei paesi occidentali una variabile strategica del progresso.

Richiama quindi i dati contenuti nel rapporto CENSIS sugli anni '80, che indicano chiaramente la riduzione del passaggio all'università, l'arresto della crescita dei laureati, il corrispondente aumento della mortalità universitaria, nonché la carenza del personale docente rispetto alla popolazione studentesca. Il rapporto imputa la causa di tale situazione alle carenze dei servizi, delle strutture e anche a responsabilità di carattere individuale.

A suo avviso, invece, il quadro è più complesso perchè le condizioni attuali del sistema universitario dipendono da una decennale inerzia o quanto meno da interventi settoriali che hanno prodotto, tra l'altro, problemi di squilibrio tra aree geografiche e disciplinari. È ormai necessario riformare profondamente il sistema rendendolo più articolato e flessibile, prevedendo adeguate risorse finanziarie ed intellettuali per migliorare l'offerta formativa da presentare ai giovani con un'opera di orientamento attivo e cioè volto anche a provare la capacità e la volontà individuale e collettiva.

Occorre quindi - prosegue la senatrice - da un lato migliorare la qualità della vita universitaria, nei suoi aspetti culturali e materiali, e dall'altro aumentare e ripartire in modo equilibrato le risorse finanziarie.

In tale ottica il diritto allo studio dev'essere un riferimento costante della legislazione e s'impone l'approvazione dell'apposita legge-quadro attesa da anni. Oltre a un quadro normativo chiaro e ad un aumento consistente delle risorse finanziarie è necessario superare la visione assistenzialistica del diritto allo studio chiarendo anche le competenze rispettive dello Stato, delle regioni e delle università.

La proposta del Governo non sembra soddisfare le esigenze suddette poichè non supera la concezione assistenzialista del diritto allo studio, mentre il disegno di legge n. 2113 afferma il principio che la formazione universitaria non è solo un risultato individuale ma una condizione per lo sviluppo del Paese; quindi la politica del diritto allo studio non può che essere collegata a quella socio-economica. Nella proposta della Sinistra Indipendente e del Gruppo comunista si definiscono inoltre in modo chiaro le competenze delle regioni e delle università, attribuendo alle prime l'organizzazione dei servizi e l'erogazione dei finanziamenti, e alle seconde compiti di tutoraggio, di individuazione di percorsi formativi efficaci, anche con corsi intensivi estivi per gli studenti lavoratori e coloro che versano in condizioni curriculari anomale. Si prevede inoltre l'apertura di spazi culturali autonomi per gli studenti e la loro partecipazione a molti servizi nonché verifiche delle attività e dei risultati.

La senatrice sottolinea poi l'elemento innovativo di incentivare, con le borse di studio, oltre alla capacità e al merito anche un rapporto di vita costante degli studenti con le istituzioni universitarie.

Anche le soluzioni proposte nel disegno di legge n. 2113 non sfuggono alla difficoltà di distinguere nettamente tra supporto socio-economico, sostegno didattico e intervento culturale; tuttavia si è cercato - in modo più equilibrato rispetto al disegno di legge governativo - di evitare gerarchie tra i diversi soggetti competenti in materia, indicando però le responsabilità rispetto alle diverse sfere di intervento e gli strumenti per la gestione comune degli interventi.

La senatrice prosegue sottolineando altri punti qualificanti del disegno di legge n. 2113, relativi al diritto allo studio a livello internazionale e in particolare agli studenti extracomunitari.

Concludendo, la senatrice osserva che su di un punto tutti gli intervenuti nella discussione generale si sono trovati concordi: la necessità di elevare la qualità degli studi, il che implica l'aumento delle attività, delle strutture e delle attrezzature per una personalizzazione dei percorsi formativi che attualmente non è realizzabile per la rigidità del

nostro sistema e il modesto livello degli stanziamenti; inoltre è necessario sviluppare autonome attività culturali per offrire agli studenti non solo opportunità di approfondimento delle conoscenze tecniche, ma anche di esercitare quelle capacità di partecipazione alla vita democratica da tutti riconosciute essenziali per la vita del Paese.

Replica quindi agli intervenuti nel dibattito la relatrice MANIERI. Ella sottolinea in primo luogo l'importanza della decisione, adottata dalla Commissione, di procedere parallelamente all'esame dei provvedimenti sull'autonomia universitaria e di quelli sul diritto allo studio: a parte le evidenti connessioni fra le due materie, entrambi gli interventi sono rivolti ad aumentare l'efficienza e l'equità del sistema universitario nel suo complesso.

Dopo aver segnalato il grave ritardo della riforma del diritto allo studio, causa di eterogeneità nelle leggi regionali e conseguentemente di sperequazione nel trattamento degli studenti, la relatrice osserva che il diritto allo studio inteso nell'accezione più ampia si identifica con il diritto del cittadino ad avere strutture pubbliche moderne ed efficienti. In senso più circoscritto - corrispondente al contenuto dei provvedimenti in esame - invece, il diritto allo studio consiste nel complesso degli interventi perequativi volti a sostegno dei soggetti più deboli. In tale prospettiva l'unico parametro al quale tali interventi possono esser condizionati è quello costituzionale dei meritevoli privi di mezzi.

La relatrice osserva poi che sarà necessario un significativo aggiornamento del disegno di legge n. 1576, presentato dal precedente Governo più di un anno fa e che ovviamente non poteva tener conto dei più recenti sviluppi in materia universitaria, dall'istituzione del nuovo Dicastero dell'università e della ricerca all'elaborazione delle riforme degli ordinamenti didattici e della programmazione. Occorrerà tener conto altresì anche di temi emersi da ultimo all'attenzione dell'opinione pubblica, come gli interventi per inserire pienamente gli studenti italiani nel circuito formativo europeo o quelli a favore degli studenti extracomunitari. Le più recenti vicende, poi, impongono di approfondire il tema della partecipazione studentesca alla gestione delle strutture di servizio. Il disegno di legge 2113, dei senatori Vesentini ed altri, ipotizza a tal fine una complessa rete di comitati, per i quali è da chiedersi se non vi sia il rischio di ottenere un risultato opposto a quello perseguito. Un altro tema sul quale è opportuna una riflessione è quello degli strumenti di verifica e controllo sul piano nazionale; si potrebbe pensare - prosegue la relatrice - ad un rapporto triennale al Parlamento, quale sede per la verifica degli interventi effettuati e per l'elaborazione di quelli futuri.

La relatrice sottolinea infine l'importanza di destinare adeguate risorse ad un settore così delicato; dal momento che il progetto governativo in discussione non prevede risorse aggiuntive, occorrerebbe pensare ad intervenire in sede di legge finanziaria. Conclude ribadendo la proposta di rinviare l'esame dei testi ad un Comitato ristretto.

Il ministro RUBERTI afferma che il Governo attribuisce specifica rilevanza alla riforma del diritto allo studio, nel quadro degli interventi volti a riformare l'università italiana (programmazione, ordinamento

didattico, autonomia). Proprio al fine di accelerare al massimo il dibattito, è opportuno utilizzare il testo presentato dal precedente Governo, che ovviamente dovrà essere aggiornato tenuto conto di tutti i più recenti sviluppi.

Il Ministro svolge poi alcune considerazioni sui problemi che gli interventi per il diritto allo studio dovrebbero affrontare, sottolineando in primo luogo che la selezione sociale non opera solo al livello dell'università, ma incide lungo tutto il percorso formativo: da ciò consegue l'esigenza di uno stretto raccordo fra interventi per il diritto allo studio nell'università e negli altri gradi di istruzione. Un altro dato rilevante è costituito dal fatto che solo il 10 per cento degli studenti universitari proviene dalle fasce deboli della società. Le ricerche condotte dopo la liberalizzazione degli accessi, poi, hanno dimostrato che la selezione sociale nell'università opera nelle due forme della restrizione delle scelte e dell'abbandono. La prima appare particolarmente inquietante, perchè interferisce sulle scelte degli studenti, che si orientano su talune facoltà piuttosto che altre a seconda delle loro condizioni economiche e sociali. Ciò ha determinato una netta ripartizione degli studenti per ceti sociali fra corsi di studio più lunghi ed impegnativi da un lato, ed altri più brevi, che tende a deformare la realtà interna delle stesse facoltà, il loro assetto ed il loro sviluppo culturale, perpetuando altresì nella società la tradizionale struttura chiusa delle professioni, che invece il sistema di istruzione avrebbe il compito di spezzare, stimolando la mobilità sociale.

Il Ministro osserva che, date queste premesse, tutti gli interventi riformatori volti a migliorare la qualità del sistema universitario (la legge sulla programmazione, quella sugli ordinamenti didattici e l'autonomia) possono essere considerati come sostegni indiretti al diritto allo studio. Quanto agli interventi diretti, quelli compiuti finora hanno il grave limite di non essere selettivi secondo le diverse situazioni sociali; d'altra parte, il fatto che il sistema universitario sia finanziato per il 95 per cento dallo Stato, e solo per la residua piccola parte dalle tasse pagate dagli studenti, comporta la paradossale conseguenza che esso si configura in buona parte come un trasferimento di fondi pubblici a vantaggio della parte privilegiata della società. La definizione di una nuova politica pubblica per migliorare l'equità del sistema - aggiunge il Ministro - è particolarmente complessa. Da uno studio effettuato, è apparso che un significativo incremento negli interventi per il diritto allo studio costerebbe molte migliaia di miliardi in più, e questo mentre il Governo è impegnato a conseguire un sostanziale incremento della percentuale del prodotto interno lordo destinata alla ricerca e a migliorare in modo significativo le attrezzature di cui dispongono le università, specie nelle maggiori aree metropolitane. Per questo motivo accoglie volentieri l'invito a studiare la possibilità di destinare ulteriori risorse al diritto allo studio, tenuto conto peraltro dell'onere del complesso degli interventi pubblici ora ricordati.

È poi pienamente d'accordo con la proposta della relatrice, di istituire meccanismi di controllo dell'efficacia degli interventi: ciò significa non tanto verificare cosa si è fatto, bensì di quanto si riesce a mutare in termini più equi la composizione sociale della popolazione studentesca.

Sugli studenti extracomunitari, informa che il Consiglio dei Ministri sta per esaminare una specifica proposta di legge, mentre per i rapporti con gli altri paesi europei, ogni intervento - a suo avviso - dovrebbe essere assunto solo previa garanzie di reciprocità. Infine manifesta piena disponibilità a far crescere il ruolo degli studenti nel sistema e si dice convinto dell'esigenza di definire con chiarezza i ruoli rispettivi di regioni ed università.

Successivamente la Commissione conviene unanime sulla proposta della relatrice di istituire un Comitato ristretto; pertanto, il presidente SPITELLA invita i Gruppi a designare i loro rappresentanti in tale Comitato.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,45.

184^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
SPITELLA

Intervengono il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Ruberti e i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Brocca, per il turismo e lo spettacolo Muratore e per i beni culturali e ambientali Covatta.

La seduta inizia alle ore 16,30.

IN SEDE REFERENTE

Chiarante ed altri: Norme per l'innalzamento dell'obbligo scolastico e per il riordino dell'istruzione secondaria superiore (428)

Manzini ed altri: Prolungamento dell'istruzione obbligatoria (829)

Manieri ed altri: Norme sul prolungamento dell'obbligo scolastico (1187)

Gualtieri ed altri: Nuova disciplina dell'obbligo scolastico (1226)
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 9 maggio.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta precedente si era convenuto di adottare quale testo di riferimento quello del relatore,

invitando peraltro il Governo ad elaborare le sue proposte sulle questioni più rilevanti.

La senatrice CALLARI GALLI ripropone la richiesta di un dibattito in Assemblea sui problemi connessi con l'elevazione dell'obbligo scolastico e chiede che la Commissione si pronunci sul punto. Richiama inoltre la proposta di avviare una serie di contatti con organi della Comunità europea, al fine di coordinare l'azione di diversi paesi rispetto al suddetto problema.

Il PRESIDENTE ritiene che l'ultima proposta della senatrice Callari Galli potrà essere opportunamente approfondita in una prossima riunione dell'Ufficio di presidenza. Invece la sollecitazione di un dibattito in Assemblea sull'elevazione dell'obbligo scolastico è divenuta meno urgente, essendo stato avviato proficuamente l'esame dei provvedimenti in Commissione.

Il relatore MEZZAPESA esprime soddisfazione per quanto deciso nella seduta precedente e ribadisce che la sua proposta non rappresenta un punto d'arrivo nel dibattito ma solo un'ipotesi di lavoro, nella quale peraltro la maggioranza sostanzialmente si riconosce e che il Governo non ha contestato.

Condivide l'opportunità che il Governo formalizzi quanto dichiarato nella seduta dell'11 aprile e ritiene più produttivo, ai fini del lavoro della Commissione, attendere la presentazione dei testi governativi prima di passare all'esame dei singoli articoli.

Il sottosegretario BROCCA ribadisce che il Governo considera l'elevazione dell'obbligo scolastico il problema prioritario da risolvere: infatti tale scelta è ormai matura e fortemente richiesta anche in vista della integrazione europea. Si ritiene peraltro necessario inserire questa importante riforma in una revisione più generale della scuola secondaria, affrontando, quindi, subito dopo il problema dell'ordinamento scolastico successivo al biennio obbligatorio.

Circa la richiesta di un dibattito in Assemblea sulla materia, dichiara la disponibilità del Governo; condivide poi la proposta del relatore in ordine alla procedura da adottare e si impegna a predisporre le proposte di integrazione al testo del relatore, che soltanto per motivi contingenti non sono ancora state elaborate.

Il senatore NOCCHI ritiene che le affermazioni del Governo circa il ruolo del triennio potrebbero sciogliere il nodo principale che riguarda il rapporto tra il biennio e la formazione professionale. Ritiene che dal confronto, anche duro, di queste ultime settimane sia scaturita una situazione più chiara che soddisfa la sua parte politica, favorevole anche ad accettare la proposta procedurale del relatore.

Il senatore STRIK LIEVERS constata che dalla discussione si sta delineando un percorso più agevole, e, sotto questo profilo, il lavoro svolto dal relatore ha avuto quanto meno il merito di favorire l'emergere di posizioni che si erano già manifestate nel corso della

discussione generale. Sottolinea l'esigenza di inserire l'elevamento dell'obbligo scolastico nel quadro di una impostazione che tocchi l'intero ciclo dell'istruzione superiore e della fase post-diploma e concorda sulla necessità di lavorare su una proposta organica del Governo.

Il senatore MANZINI osserva che si deve fare uno sforzo per enucleare le questioni più complesse, al fine di fornire indicazioni il più possibile puntuali al relatore e allo stesso Governo. Osserva che occorre verificare il consenso sull'affermazione, già formulata dal senatore Nocchi, circa i diversi sbocchi possibili dopo il biennio obbligatorio.

Deve essere altresì chiarito che il compito di rilasciare titoli di studio compete soltanto alle istituzioni scolastiche, definendo sia la funzione del titolo di scuola media sia le modalità di certificazione dell'obbligo, mentre il rilascio di una qualifica professionale deve essere escluso dall'ambito di competenza della scuola ed affidato alla formazione professionale.

Per quanto riguarda la struttura complessiva del biennio, occorrerebbe chiarire quale definizione delle aree disciplinari si intende suggerire al Governo, articolando proposte sugli insegnamenti e sui moduli didattici.

Il senatore NOCCHI osserva che portare l'obbligo scolastico a dieci anni è senz'altro giusto ma insufficiente per quanto riguarda la fascia più svantaggiata della popolazione scolastica, rispetto alla quale, è necessario pensare all'organizzazione di corsi personalizzati, nell'ambito del biennio unitario, in modo da operare un reinserimento nel circuito formativo. Tali interventi sono da prevedere anche in relazione a quelle che saranno le reazioni del mercato del lavoro ad un più elevato livello di formazione, soprattutto in considerazione della possibilità che i concorsi per l'accesso al pubblico impiego possano prevedere in futuro quale requisito la certificazione relativa alla frequenza del biennio, e che si rendano necessari interventi conseguenti da parte della scuola rispetto a coloro che hanno soltanto il diploma di scuola media.

È comunque necessario sancire il principio per cui la scuola di Stato non rilascia qualifiche di formazione professionale spendibili sul mercato del lavoro, competenza questa propria della formazione professionale. Aggiunge che il rapporto tra il biennio e la formazione professionale deve essere concepito anche nel senso di attivare rapporti con l'esterno che possano avere valore anche come acquisizione di crediti formativi, e che comunque deve prevedersi che al biennio faccia seguito un percorso nell'ambito della formazione professionale prima che possano essere rilasciate qualifiche.

Rispetto alla definizione delle aree disciplinari, dopo aver richiamato i contenuti del disegno di legge presentato dalla sua parte politica, osserva che esse non dovrebbero comunque ricalcare la stratificazione attuale.

La senatrice CALLARI GALLI ritiene che occorra introdurre nella scuola le conoscenze che raggruppano trasversalmente ambiti discipli-

nari differenti e che, pertanto, occorre riflettere non solo sulla definizione delle aree disciplinari, ma anche sulle modalità di organizzazione dell'insegnamento.

Il senatore BOGGIO sottolinea che, nella previsione di future iniziative volte a consentire un recupero del biennio a chi non disponga della relativa certificazione, si debba operare una radicale modificazione dell'attuale organizzazione delle 150 ore che, attualmente, forniscono esiti formativi disastrosi.

Il sottosegretario BROCCA esprime soddisfazione per gli spunti emersi dalla discussione e sottolinea l'impegno del Governo a tradurre in termini non equivoci i principi enunciati, tenendo conto della situazione complessiva dell'ordinamento scolastico, così come è attualmente determinata.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Nomina del Presidente dell'Ente Teatrale Italiano

(Parere al Ministro del turismo e dello spettacolo)

Riferisce il relatore BOGGIO che illustra il *curriculum* del candidato, dottor Renzo Giacchieri, integrandolo con informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dal Ministero. Egli si dichiara quindi favorevole alla nomina del dottor Giacchieri a Presidente dell'Ente Teatrale Italiano, auspicando una decisione circa l'affidamento del settore della danza al suddetto Ente. Infine svolge alcune considerazioni sulla opportunità di una sollecita riforma dell'Ente, incapace fino ad oggi di svolgere il suo ruolo promotore a causa dell'inadeguato impianto strutturale.

Il sottosegretario MURATORE dichiara di condividere le considerazioni del relatore circa la professionalità del dottor Giacchieri e informa la Commissione che il Ministro lo ha incaricato di manifestare alla Commissione la sua disponibilità per fare il punto della situazione su tutti i provvedimenti legislativi relativi al settore dello spettacolo e quindi anche sulla situazione degli enti che operano in esso.

Interviene il senatore NOCCHI che esprime alcune perplessità sulla proposta e preannuncia la astensione del Gruppo comunista.

Si passa alle votazioni a scrutinio segreto, alle quali partecipano i senatori Agnelli Arduino, Arfè, Boggio, Bompiani, Callari Galli, Rezzonico (in sostituzione del senatore De Rosa), Kessler, Manzini, Mezzapesa, Montinaro, Nocchi, Achilli (in sostituzione del senatore Ricevuto), Spitella, Strik Lievers e Vesentini.

La proposta di nomina del dottor Renzo Giacchieri è approvata, risultando 10 voti favorevoli e 5 astenuti.

IN SEDE DELIBERANTE

Deputati Quercioli ed altri: Nuovo ordinamento dell'ente autonomo La Triennale di Milano (1987), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 10 maggio.

La senatrice CALLARI GALLI, considerata l'urgenza di provvedere e una valutazione sostanzialmente positiva della sua parte politica sulle linee essenziali del provvedimento, dichiara di non presentare emendamenti.

Si passa quindi alle votazioni.

Con successive votazioni e senza discussione, sono approvati i 15 articoli di cui consta il provvedimento.

La senatrice CALLARI GALLI dichiara il voto favorevole del Gruppo comunista sul disegno di legge nel suo complesso.

Il senatore AGNELLI Arduino, dichiarando il voto favorevole del Gruppo socialista sul provvedimento, condivide l'apprezzamento espresso da tutti gli intervenuti nel dibattito sull'attività svolta negli ultimi anni dall'Ente e riguardo alla questione del suo patrimonio aggiunge a quanto dichiarato dal Governo che esso è costituito anche da una biblioteca e da alcune rilevanti opere d'arte, tra cui un mosaico di Casorati.

Dopo che anche il senatore MANZINI ha dichiarato il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana sul disegno di legge, posto in votazione nel suo complesso il disegno di legge è approvato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento organizzativo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

(Parere al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica)

Riferisce alla Commissione il senatore KESSLER, il quale ricorda la procedura prevista dalla legge n. 168 del 1989, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca, per la approvazione del regolamento di organizzazione del Ministero stesso. In applicazione di tale procedura, il Ministero ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sulla prima stesura del regolamento, alle cui osservazioni si è poi scrupolosamente attenuto nel rielaborare il testo. Il relatore segnala poi all'attenzione della Commissione due questioni: in primo luogo, il ruolo oggettivamente preminente attribuito al dipartimento per la programmazione e il coordinamento; in secondo luogo, l'attribuzione al dipartimento per l'università della competenza anche per gli affari giuridici e legislativi. Tale scelta sarebbe giustificata sia perchè sarebbe questo il dipartimento maggiormente interessato dalle questioni di carattere giuridico, sia per

L'opportunità di non attribuire questa ulteriore importante funzione al dipartimento per la programmazione. Tuttavia si potrebbe immaginare una diversa soluzione, con un distinto ufficio giuridico e legislativo presso ciascun dipartimento, ed un ruolo di coordinamento spettante al Ministro. Il relatore osserva infine che per taluni aspetti il regolamento sembra concedere un eccesso di discrezionalità al Ministro, che potrebbe essere temperato prevedendo una partecipazione a talune sue funzioni del consiglio di amministrazione del Ministero. Conclude proponendo di esprimere parere favorevole.

Si apre il dibattito.

Il senatore VESENTINI osserva in primo luogo che il testo appare per molti versi contraddittorio, perchè talora riproduce testualmente norme della legge n. 168, mentre in altri casi ne omette alcune ben più importanti. Dopo aver segnalato taluni errori formali, ricorda che la questione più complessa - oggetto di ampio dibattito parlamentare in sede di elaborazione della legge n. 168 - riguarda la individuazione di un soggetto incaricato del coordinamento, risolta con la creazione del dipartimento per la programmazione, sicuramente il più importante fra quelli previsti. Secondo per importanza è certamente quello per l'università, al quale il regolamento propone di affidare anche la competenza per gli affari legislativi; tale soluzione appare accettabile. Giudica invece sacrificato il dipartimento per la ricerca scientifica e tecnologica.

Il senatore Vesentini segnala quindi talune espressioni equivoche (in particolare concernenti l'omogenea redazione dei conti consuntivi) e si sofferma criticamente sulla articolazione dei servizi, osservando fra l'altro che la norma sul trattamento delle informazioni all'articolo 7 suscita timori in ordine ad una inopportuna discrezionalità conferita al Ministro o agli uffici. Conclude segnalando una ingiustificata disparità nelle norme riguardanti gli esperti a tempo parziale di cui all'articolo 19 rispetto agli esperti a tempo pieno di cui all'articolo 18.

La senatrice CALLARI GALLI rileva una certa disparità tra il rilievo che viene attribuito al dipartimento per l'istruzione universitaria e il minor spazio attribuito al dipartimento per la ricerca scientifica e tecnologica, confermato dal fatto che mentre l'esame degli statuti e dei regolamenti degli atenei è demandato al dipartimento per l'istruzione universitaria, l'esame dei regolamenti degli enti è di competenza di un servizio e non del dipartimento per la ricerca.

Un altro nodo importante è quello relativo alla collocazione delle funzioni relative agli affari giuridici e legislativi presso il dipartimento per l'istruzione universitaria: se tale scelta appare giustificabile in considerazione del fatto che la maggior parte dei rilievi riguarderà l'università, essa potrebbe però ingenerare una logica autarchica e determinare conflitti con il dipartimento per la programmazione e per il coordinamento generale. Sarebbe pertanto preferibile l'istituzione di un dipartimento a sè o la distribuzione di tale funzione tra i vari dipartimenti.

Rispetto al sistema informativo e statistico, osserva che il richiamo

all'Anagrafe delle ricerche non dovrebbe restare senza esito, e a tale proposito ritiene necessario introdurre disposizioni che la rendano efficace e consultabile. Esprime poi perplessità per la discrezionalità che è attribuita al Ministro nella ripartizione del personale tra gli uffici.

Per quanto riguarda la previsione di esperti esterni, ricorda che la legge n. 168 del 1989 aveva previsto che a questi ultimi potesse essere affidata la direzione di dipartimenti e servizi: l'assenza di un richiamo a questa norma nello schema di regolamento fa pensare ad un ridimensionamento della funzione di tali esperti. Sempre a questo proposito, rileva che il rapporto tra gli esperti e il Ministro è caratterizzato da una notevole discrezionalità, e concorda con il senatore Vesentini circa la necessità di definire la rinnovabilità degli incarichi per gli esperti a tempo parziale.

Il senatore BOMPIANI richiama il carattere innovativo ed al tempo stesso sperimentale della struttura del nuovo Ministero varata con la legge n. 168 del 1989 che, tra l'altro, prevede anche la possibilità di rivedere periodicamente l'assetto organizzativo del Dicastero. Sulla questione delle funzioni giuridiche e legislative, suggerisce di prendere in considerazione l'ipotesi di affidarle ad un dipartimento, posto non in posizione sovraordinata ma di coordinamento.

Le obiezioni mosse all'articolo 4, relativo al dipartimento per la ricerca scientifica e tecnologica, non sono a suo avviso condivisibili, in quanto l'articolo, pur nella sua sinteticità, è esauriente, ed indica anche le responsabilità del dipartimento relative alla verifica dei regolamenti adottati dagli enti di ricerca.

Ritiene opportuno un richiamo anche nello schema di regolamento alle disposizioni della legge n. 168 del 1989 che consentono l'utilizzazione di esperti nei servizi e conclude esprimendo un giudizio complessivamente positivo sullo schema proposto dal Governo, senza peraltro escludere la possibilità di introdurre modifiche migliorative del testo.

Il ministro RUBERTI sottolinea anzitutto la valenza innovativa del modulo organizzativo introdotto dalla legge n. 168 del 1989, e si sofferma in particolare sul rilievo che assume in questo quadro la previsione di un dipartimento per le relazioni internazionali. Lo schema di regolamento sottoposto all'esame della Commissione consolida un'organizzazione strutturata per funzioni e non per enti, in modo tale che sia gli atenei che gli enti di ricerca abbiano come referenti tutti i responsabili dei dipartimenti, senza che si possano configurare irrigidimenti burocratici dei rapporti.

Riprendendo le considerazioni relative alla soluzione data al problema dell'ufficio legislativo, osserva che quest'ultimo era stato collocato originariamente presso il Gabinetto del Ministro, e che solo in seguito al parere del Consiglio di Stato tale funzione è stata spostata presso un dipartimento. Si dichiara comunque disponibile ad un riesame della questione ed osserva, in proposito, che si potrebbe ipotizzare una separazione tra la funzione relativa agli affari giuridici da distribuire tra i vari dipartimenti, ed un ufficio legislativo da collocare presso il Gabinetto del Ministro.

La scelta di non riportare le disposizioni della legge n. 168 del 1989 all'interno dell'articolato deriva da suggerimenti del Consiglio di Stato: possono tuttavia essere reintrodotti dei richiami alla legge qualora la Commissione lo ritenga opportuno.

Il relatore KESSLER ribadisce il carattere innovativo e sperimentale del modulo organizzativo adottato per il nuovo Ministero, e sottolinea l'esistenza di strumenti ed istituti nuovi, facendo riferimento in particolare alla novità costituita dalla previsione dell'impiego di esperti a tempo pieno e a tempo parziale.

Concorda con il senatore Vesentini sul fatto che il servizio per il supporto tecnico e amministrativo potrebbe essere scambiato per una struttura ricalcata sul modello dei vecchi economati, ma osserva che il significato reale delle disposizioni relative al servizio è quello di costituire quello che in termini aziendali è il comparto struttura, al quale è affidata integralmente la responsabilità in ordine al funzionamento ordinario dell'organizzazione.

Esprime perplessità circa la previsione della costituzione di gruppi di lavoro ai sensi dell'articolo 15, laddove questi ultimi possano interferire su procedure dove sono impegnati con livelli di responsabilità funzionari del Ministero.

Per quanto riguarda la questione dell'ufficio legislativo, prospetta una soluzione che preveda la costituzione di un ufficio giuridico nell'ambito di ciascun dipartimento, affiancato al direttore e posto sotto la responsabilità di quest'ultimo, prevedendo la salvaguardia di una funzione di coordinamento, garantita a livello centrale dal Ministro. Ritiene inoltre che i margini di discrezionalità riservati al Ministro debbano essere commisurati all'esercizio delle sue funzioni e conclude osservando che lo schema di regolamento proposto è coerente con gli intenti di innovazione della legge istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Propone pertanto di esprimere parere positivo corredato dalle osservazioni sopra svolte.

Il senatore AGNELLI Arduino esprime la sua adesione alle proposte del relatore ed auspica che nel parere venga dato conto della ricchezza del dibattito.

Viene quindi posto ai voti ed approvato il mandato al relatore a redigere un parere favorevole, con le indicazioni emerse dal dibattito.

IN SEDE DELIBERANTE

Concessione di un contributo alla università di Padova per la ristrutturazione dell'edificio in Bressanone (1946)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

Il relatore MANZINI ricorda che con il disegno di legge in titolo si concede un contributo all'Università di Padova per la ristrutturazione

dell'edificio di Bressanone che, da quasi quarant'anni, opera quale sede estiva del suddetto ateneo con attività didattiche indirizzate agli studenti di lingua italiana e a quelli di lingua tedesca. Con il contributo, e con quanto accantonato dalla stessa università di Padova, si dovrebbero realizzare una serie di iniziative, oltre alla ristrutturazione della Casa della Gioventù, tutte particolarmente rilevanti.

Il relatore fa presente che il Governo ha presentato un emendamento all'articolo 3 concernente la copertura finanziaria per aggiornarla al corrente anno finanziario.

In conclusione ne raccomanda l'approvazione e coglie l'occasione per sollecitare interventi del Governo per realizzare un miglior raccordo della sede di Bressanone con le sedi universitarie che operano nel territorio.

Interviene nel dibattito il senatore KESSLER che, dopo aver dichiarato di condividere la *ratio* del disegno di legge, svolge alcune considerazioni sulla situazione dei rapporti culturali tra le due comunità linguistiche presenti in Trentino-Alto Adige. Dopo una fase di notevoli frizioni - che determinò anche il mancato collegamento della sede di Bressanone con l'Università di Trento - attualmente le condizioni sono molto mutate e quindi sollecita il Governo a predisporre gli opportuni interventi per favorire la collaborazione tra le istituzioni universitarie esistenti nel territorio.

Il senatore LONGO si dichiara favorevole alla approvazione del disegno di legge in titolo, considerando che un intervento per la ristrutturazione dell'edificio di Bressanone è da tempo atteso e sottolineando la rilevanza dell'attività svolta in quella sede dall'università di Padova, ulteriormente qualificatasi per la fattiva collaborazione con l'università di Innsbruck.

Il senatore VESENTINI si dichiara a sua volta favorevole all'approvazione del disegno di legge, anche per una conoscenza diretta dell'attività svolta nella sede di Bressanone, realizzatasi molti anni addietro quando essa era l'unico esempio di sede estiva di un'università.

Il senatore BOMPIANI, dopo essersi dichiarato favorevole al provvedimento, condivide la richiesta del senatore Kessler per interventi atti a superare nella popolazione di lingua tedesca presente nella zona la diffidenza verso l'università italiana.

L'oratore coglie l'occasione per sollecitare l'inserimento all'ordine del giorno della Commissione del disegno di legge di riforma delle scuole di ostetricia, la cui urgenza è confermata proprio da quanto avvenuto a Bressanone, dove è stata inaugurata una scuola di ostetricia per studenti di lingua tedesca, con un provvedimento autonomo della provincia di Bolzano.

Il ministro RUBERTI giudica quanto mai utile il provvedimento dichiarandosi tra l'altro personalmente favorevole alla creazione di sedi

estive delle università, utili sia per attività di sostegno che di interscambio internazionale.

Si passa quindi alle votazioni.

Con successive votazioni e senza discussione sono approvati l'articolo 1, l'emendamento presentato dal Governo al comma 1 dell'articolo 2, l'articolo 2 così modificato, l'articolo 3 e il disegno di legge nel suo complesso.

La seduta termina alle ore 19,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCOLEDÌ 16 MAGGIO 1990

171^a Seduta*Presidenza del Presidente*

BERNARDI

Intervengono il ministro dei lavori pubblici Prandini, il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Curci e il sottosegretario di Stato per i trasporti Nepi.

La seduta inizia alle ore 9,40.

AFFARI ASSEGNATI

Esame, ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento, del seguente atto: Decreto ministeriale n. 303 del 2 febbraio 1990, ricognitivo di un primo programma di interventi urgenti connessi e funzionali agli obiettivi della legge 23 agosto 1988, n. 373, concernente realizzazione dell'esposizione internazionale specializzata «Colombo '92»

(Esame ed approvazione di una risoluzione)

Il presidente BERNARDI illustra brevemente il decreto del 2 febbraio 1990 con il quale il Ministro dei lavori pubblici ha individuato un primo elenco di opere da realizzare ai sensi della legge n. 373 del 1988 in occasione dell'esposizione internazionale specializzata «Colombo '92».

Si apre il dibattito.

Il senatore LOTTI chiede in via preliminare al ministro Prandini quale sia la consistenza dei residui dell'Anas, atteso che i finanziamenti a suo tempo destinati alle opere inserite nel piano decennale di viabilità risultano quasi completamente utilizzati dai provvedimenti sul campionato mondiale di calcio e sulla Valtellina. Chiede altresì a quali opere il Ministro intenda destinare i residui esistenti.

Il ministro PRANDINI dichiara che ha già diramato delle direttive all'Anas affinché predisponga una relazione dettagliata sui singoli capitoli ed una circolare alle Regioni e alle Provincie affinché rendano note le decisioni assunte in materia di viabilità, al fine di poter predisporre entro il prossimo mese di luglio un nuovo piano triennale

1991-1993 da presentare al Parlamento. Per quel che concerne i residui passivi, fa presente che essi saranno completamente esauriti una volta realizzati tutti gli interventi previsti per il campionato di calcio, la rinascita della Valtellina e le Colombiane. Affermato altresì di aver operato per abbreviare i tempi di esecuzione delle opere pubbliche - che rimangono tuttavia eccessivamente lunghi - precisa in particolare che non esistono più residui per i capitoli di spesa destinati al Centro-Nord d'Italia, mentre esiste una disponibilità di alcune centinaia di miliardi per il Sud. Ciò è dovuto alla mancanza di progettazioni delle opere da realizzare nel Meridione, dovuta alla inadempienza delle amministrazioni locali ed alle particolari difficoltà incontrate per il concerto tra le varie amministrazioni. Nel sottolineare l'opportunità di un maggiore coinvolgimento delle amministrazioni in sede di progettazione, nonché l'urgenza di precisare le funzioni e le competenze dell'Anas, auspica di poter ottenere un quadro preciso della situazione in occasione del piano triennale che ha intenzione di predisporre.

Il senatore LOTTI chiede quale sarà la sorte delle opere per le quali esistevano degli stanziamenti ma non sono state ancora avviate le relative gare.

Il ministro PRANDINI dichiara che procederà all'effettuazione di una verifica degli incarichi di progettazione già affidati, ritenendo che in linea di massima le opere non inserite in un piano approvato dal Parlamento e tuttavia provviste di progettazione non possano ritenersi automaticamente incluse nel prossimo piano triennale.

Dopo che il senatore MARIOTTI ha sottolineato la necessità di riportare nell'ambito dell'Anas la fase di progettazione, il senatore GOLFARI richiama l'attenzione sull'opportunità di chiudere al più presto possibile la fase degli interventi straordinari avviata con i provvedimenti sui mondiali di calcio per aprire finalmente una nuova fase di programmazione. In particolare, sottolinea l'urgenza di realizzare in tempi brevi gli interventi destinati alla Valtellina, tenendo conto dell'inaccettabile situazione di degrado in cui versa la viabilità nella regione Lombardia e soprattutto nella provincia della Valtellina, che addirittura non è collegata con la viabilità nazionale. Nel condividere l'intenzione del Ministro di coinvolgere le regioni e le provincie, dichiara che a suo avviso dovranno essere tenuti in conto i progetti già redatti e gli incarichi già affidati dalle amministrazioni locali.

Il senatore VISCA, richiamandosi ad una risoluzione approvata dalla Commissione VIII della Camera dei deputati sugli interventi connessi con le Colombiane, dichiara di non comprendere le ragioni che hanno portato a trascurare completamente la provincia di Alessandria che risulta quindi isolata e penalizzata, pur avendo interessi complementari con la regione Liguria. Al riguardo fa presente che la statale n. 456 risulta essere l'unica strada trasversale di collegamento tra Genova ed Asti, passando per Acqui Terme, e potrebbe quindi costituire un idoneo collegamento con le tangenziali, in conformità con i criteri richiamati appunto dalla predetta risoluzione. Sottolinea infine l'urgen-

za di intervenire in una realtà che offre ampie potenzialità di sviluppo turistico, urgenza da lui richiamata in diverse occasioni.

Il senatore ULIANICH, nel ricordare l'insufficienza delle vie di accesso esistenti nella città di Napoli, chiede notizie sulla realizzazione della metropolitana celere in corso di realizzazione.

Il ministro PRANDINI premette che riferirà alla Camera la settimana prossima sullo stato di avanzamento dei lavori di viabilità connessi con i mondiali di calcio e fa presente che essi dovrebbero essere completati prima dell'inizio dei mondiali, tranne la Firenze-Livorno-Pisa. Per quel che riguarda le opere segnalate dal senatore Visca, ricorda che esse risultavano inizialmente inserite nel programma predisposto dai Lavori pubblici e sono state successivamente eliminate a seguito di una verifica finanziaria da cui è risultata una minore consistenza dei residui. Al riguardo dichiara che la realizzazione di alcuni interventi sarà possibile grazie ai notevoli impegni di autofinanziamento assunti dalle società autostradali. Si impegna tuttavia a predisporre un elenco aggiuntivo di opere, nel quale sarà tenuta presente l'esigenza segnalata dal senatore Visca, qualora da una successiva verifica risulteranno disponibili ulteriori risorse finanziarie. In riferimento all'intervento del senatore Golfari, il ministro Prandini ribadisce l'orientamento a coinvolgere nella progettazione soprattutto le amministrazioni provinciali, atteso che l'Anas non è in grado di espletare tale servizio, nè è a suo avviso praticabile l'affidamento di tale lavoro ad esperti esterni. Al riguardo dichiara altresì che una migliore utilizzazione degli uffici tecnici provinciali consentirà di fare chiarezza sui costi delle opere, nonchè di ottenere consistenti riduzioni di essi, in quanto l'attuale prassi dei progetti di massima comporta poi una serie di perizie suppletive molto costose. Dichiara infine che predisporrà in tempi brevi un provvedimento di riforma delle procedure in materia di appalti pubblici, successivamente al recepimento della direttiva comunitaria in materia.

Il senatore LOTTI dichiara di non concordare con le dichiarazioni del Ministro circa la possibilità di inserire nuove opere nell'elenco degli interventi per le Colombiane, che già risulta molto eterogeneo, aumentando la confusione sugli interventi di viabilità.

Al riguardo il ministro PRANDINI dichiara che alcune regioni non sono state presenti nella fase della Conferenza dei servizi per cui si renderà probabilmente necessario predisporre un elenco suppletivo di opere, anche tenendo conto degli indirizzi espressi dalla Camera dei deputati nella risoluzione del 10 novembre 1989.

Il senatore SANESI sottolinea l'opportunità di coinvolgere nella fase di progettazione gli uffici tecnici provinciali che sono stati progressivamente esautorati dei propri poteri, nonostante una comprovata competenza.

Il senatore MARNIGA, espresso apprezzamento per la possibilità offerta dal decreto sulle Colombiane di riprendere in discussione dopo

lungo tempo i temi della viabilità, illustra una proposta di risoluzione con la quale si impegna il Governo ad appaltare sollecitamente i lavori relativi alle opere previste per le Colombiane e per la Valtellina, utilizzando le procedure abbreviate di cui alla legge n. 205 del 1989. La proposta impegna altresì il Governo ad approvare fin d'ora misure idonee ad evitare il ripetersi degli inconvenienti verificatisi nella realizzazione delle opere connesse con i mondiali di calcio; ad utilizzare i fondi relativi a tutti i residui, anche di stanziamento, di tutti i capitoli del bilancio dell'Anas; a tener conto, nell'espletamento di tali procedure, anche delle esigenze operative delle medie e piccole imprese, prevedendo nel bando di gara un numero di inviti non inferiore a 15.

Il senatore MARNIGA, nel riconoscere che il piano decennale della grande viabilità deve intendersi ormai svuotato di contenuto per mancanza di finanziamenti, sottolinea quindi l'esigenza di chiudere quanto prima la fase degli interventi straordinari e di avviare una nuova programmazione. Dichiarando quindi di non essere convinto che i lavori previsti per le Colombiane saranno ultimati in tempo utile ed auspica che la ristrettezza dei tempi non comporti il ripetersi degli inconvenienti verificatisi per i mondiali di calcio e soprattutto i gravi incidenti causati da orari di lavoro eccessivamente lunghi. Per quel che concerne la progettazione, concorda con l'orientamento del Ministro, sottolineando comunque la necessità che l'Anas assicuri un idoneo flusso finanziario agli enti locali per l'espletamento di tale funzione. Prospetta infine l'opportunità di impegnare il Governo, nell'ambito della risoluzione, alla presentazione di un piano triennale sulle opere di viabilità.

In risposta ad un quesito del senatore ANDO', il ministro PRANDINI fa presente che per le opere da lui ritenute prioritarie nel Mezzogiorno - quali la Ionica e la Palermo-Agrigento-Gela-Mazara del Vallo - non esistono attualmente progetti tali da essere esaminati dal consiglio di amministrazione dell'Anas. Fa quindi presente che è comunque necessario prevedere un utilizzo dei residui passivi esistenti per evitarne la perenzione. Dichiarando infine che per il mancato rispetto dei tempi di ultimazione delle opere saranno applicate congrue penali.

Il senatore VISCONTI, nel dichiarare il voto contrario del Gruppo comunista sulla risoluzione, sottolinea l'urgenza di approntare una riforma delle procedure tenendo conto da un lato delle disposizioni emanate in sede comunitaria, dall'altro dell'utilità di alcuni istituti già sperimentati per l'accelerazione e la maggiore trasparenza della spesa, che il Ministro potrebbe fin d'ora generalizzare con proprio decreto. I senatori comunisti non condividono il contenuto della proposta di risoluzione che non offre alcuna garanzia perchè vengano evitati ritardi, incidenti sul lavoro, procedure poco trasparenti e che soprattutto non garantisce che le opere siano realizzate entro il febbraio 1992. Inoltre la proposta di risoluzione non offre sufficienti garanzie in merito al ricorso alla trattativa privata, nè innova per quel che riguarda la progettazione.

Il senatore ULIANICH dichiara che si asterrà in quanto avrebbe ritenuto opportuno quanto meno un invito al Governo ad affrontare i problemi esistenti nel Mezzogiorno. Si dichiara inoltre estremamente perplesso sull'utilità delle procedure abbreviate sperimentate per gli interventi di ricostruzione nelle regioni meridionali colpite dal sisma del 1980 e del 1981, che ha avuto occasione di valutare quale membro della relativa Commissione di inchiesta.

Il senatore LOTTI, giudica poco congruo il richiamo alla direttiva comunitaria che sembra riferito non alle procedure ma solo alla tutela delle piccole e medie imprese.

Dopo che il ministro PRANDINI ha dichiarato che la tutela della piccola e media impresa rappresenta uno dei criteri per la gestione degli appalti, che è comunque di competenza degli uffici compartimentali dell'Anas e non certamente del Ministro dei lavori pubblici, il senatore VISCONTI fa presente che non risulta individuato l'organo chiamato a riconoscere la « eccezionale urgenza » dei lavori.

Il senatore VISCA dichiara il voto favorevole del Gruppo socialista, prendendo atto dell'impegno del Ministro per quanto riguarda le opere da lui richiamate, in particolare la statale n. 456.

Il senatore SANESI dichiara il voto favorevole del Gruppo del Movimento sociale che ha sottoscritto la proposta di risoluzione nella convinzione che essa sia diretta a garantire quella trasparenza non riscontratasi nella realizzazione delle opere connesse nei mondiali di calcio.

Il senatore PATRIARCA dichiara il voto favorevole della sua parte politica sulla proposta di risoluzione, che appare ispirata ad una logica di efficienza e volta a garantire il rispetto dei tempi di consegna dei lavori. Esprime quindi apprezzamento per l'intento del Ministro di pervenire alla redazione di un nuovo piano triennale, ricordando che i Gruppi parlamentari rappresentati in Commissione avevano già riconosciuto l'esigenza di stabilire nell'ambito di un disegno di legge i criteri per una nuova fase di programmazione in materia di viabilità. Nel condividere l'intento del Ministro di coinvolgere soprattutto le amministrazioni provinciali nella progettazione ed esecuzione delle opere pubbliche, auspica che il Ministro dei lavori pubblici ne chiarisca le competenze e ne garantisca il raccordo per le opere che riguardano più provincie.

La proposta di risoluzione, a firma dei senatori Marniga, Patriarca, Sanesi e Mariotti, è quindi posta ai voti ed approvata.

IN SEDE REFERENTE

Senesi ed altri: Piano per la realizzazione di strutture e attrezzature di accoglienza per utenti dei servizi pubblici di trasporto e della rete autostradale (744)

(Seguito dell'esame e rinvio; costituzione di un Comitato ristretto)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 22 novembre 1989.

Interviene il relatore VISCA il quale, nelle more dell'espressione del parere della 5^a Commissione, che consentirà di dare corso alla richiesta di trasferimento alla sede deliberante del disegno di legge in titolo, illustra le osservazioni inviate dall'Assoporti, dall'Alitalia, dall'Assoutenti, dall'Assoaeroporti, dall'Anac, dall'Anfia e dell'Aiscat sul provvedimento; da tali osservazioni, egli prosegue, emergono proposte di modifica di cui occorre tener conto per l'eventuale presentazione di emendamenti. Propone pertanto che si costituisca un Comitato ristretto per un esame approfondito di tali osservazioni e per la preparazione di emendamenti.

Dopo che il senatore PATRIARCA si è dichiarato favorevole alla proposta del relatore, la senatrice SENESI dichiara che a suo avviso, rispetto ad alcune osservazioni inerenti l'alloggiamento di minori su aeromobili, treni ed autobus, si potrebbe ovviare prevedendo l'obbligo di seggiolini o di altre attrezzature idonee alla ritenuta.

Al riguardo il relatore VISCA, pur dichiarando di condividere l'obiettivo del disegno di legge, prospetta l'opportunità di verificare attentamente le soluzioni tecniche per non creare difficoltà operative agli enti e società di trasporto, indicando la possibilità che il Comitato ristretto proceda anche a talune audizioni.

Il senatore VELLA, prospettate alcune modifiche di carattere formale, sottolinea l'opportunità, pur accogliendo talune osservazioni formulate dagli enti, di tenere presente l'obiettivo di assicurare agli utenti un elevato *standard* di qualità nei servizi.

La Commissione conviene quindi sulla proposta di istituzione di un Comitato ristretto e il presidente BERNARDI invita i Gruppi a designare i loro rappresentanti.

IN SEDE DELIBERANTE

Criteria, modalità e requisiti per il prepensionamento volontario di una quota del personale dell'ente «Ferrovie dello Stato» (2202)

(Seguito della discussione e rinvio)

Preliminarmente il presidente BERNARDI sottolinea l'importanza del provvedimento anche tenendo presente il momento attuale che sta attraversando l'ente Ferrovie dello Stato.

Il relatore IANNIELLO ricorda che il Governo ha inviato a tutti i senatori una nota scritta con le risposte ai quesiti sollevati in una precedente riunione informale; fa altresì presente che è assai prevedibile che la 5^a Commissione, nel pomeriggio, formuli un parere favorevole con un richiamo volto a sottolineare l'invalicabilità del limite di 600 miliardi per l'onere a carico dello Stato.

Si apre la discussione generale.

Prende la parola la senatrice SENESI la quale dichiara che permangono le perplessità della sua parte politica anche a seguito della

lettura della nota inviata dal sottosegretario Nepi; tali perplessità riguardano in primo luogo l'esiguità dei fondi disponibili in relazione al numero dei soggetti che avrebbe titolo a richiedere il pensionamento anticipato. Lo scarto tra le richieste e la disponibilità può a suo avviso creare tensioni all'interno dell'Ente. Inoltre fa presente che non è stata indicata la consistenza delle risorse che l'Ente ha risparmiato e prevede di risparmiare in futuro attraverso l'istituto della mobilità.

Dopo aver ricordato che, per quanto concerne il settore degli autoferrottranvieri, erano state stanziare somme più consistenti in rapporto ad un più modesto numero di personale in esubero e che si renderà probabile un successivo intervento legislativo per conseguire l'obiettivo di prepensionare una quota cospicua di dipendenti dell'ente Ferrovie dello Stato, critica il fatto che non si sia intervenuti a favore dei lavoratori dipendenti dell'Ente e tuttavia iscritti all'INPS; al riguardo l'Ente ed il Governo, dopo aver quantificato l'entità di detto personale che potrebbe risultare interessato da provvedimenti di pensionamento anticipato, potrebbero adottare misure idonee per avviare anche tali dipendenti al prepensionamento, evitando il crearsi di una situazione di disparità di trattamento.

In conclusione, ribadisce la perplessità dei senatori comunisti sulla reale efficacia del provvedimento rispetto all'obiettivo di alleggerire l'Ente da significative eccedenze di personale.

Non essendovi altri interventi nella discussione generale, replica il relatore IANNIELLO affermando che indubbiamente il provvedimento non consentirà di eliminare tutte le eccedenze di personale che si riscontrano nell'Ente Ferrovie dello Stato, dato il vincolo delle risorse disponibili. Affermato che sarà compito del Governo gestire l'intera operazione nell'ambito di tali risorse, ricorda comunque che nel provvedimento sono indicati taluni criteri per una selezione che non dia adito a rilevante contenzioso.

Il relatore comunica altresì che nel contratto di recente stipulato tra l'Ente e le organizzazioni sindacali è prevista l'elaborazione di piani annuali per il prepensionamento a livello di compartimento, d'intesa con le organizzazioni sindacali.

Dichiarato di condividere le preoccupazioni della senatrice Senesi circa i dipendenti dell'Ente iscritti all'INPS, prospetta l'opportunità che per essi si possa intervenire con un separato provvedimento a tempi anche brevi. Conclude raccomandando una celere approvazione del provvedimento e prospettando l'opportunità che, successivamente all'approvazione di un apposito ordine del giorno, il Governo riferisca annualmente sull'andamento dell'operazione di prepensionamento.

Il sottosegretario NEPI dichiara anzitutto che con le risorse finanziarie disponibili sarà possibile pensionare anticipatamente circa 10.500 dipendenti; pone altresì in risalto che tutti i calcoli effettuati dall'Ente sono stati riscontrati scrupolosamente dal Governo e dalla 5^a Commissione e che si è concordato sulla loro sostanziale correttezza.

Affermato inoltre che il Governo è disponibile a riferire annualmente sullo stato di attuazione della legge, fa presente che dalla mobilità l'Ente potrà reperire ulteriori risorse finanziarie; in particolare dal

recente accordo con i sindacati si avvierà un'azione comune con riguardo all'individuazione delle eccedenze e alla definizione dei criteri di selezione, con una verifica compartimento per compartimento.

Assicurato il massimo scrupolo nell'azione del Governo nel rispettare modalità, tempi e disponibilità finanziarie nell'attuazione della legge, ricorda infine che nel calcolo delle risorse a carico dell'Ente vi è la considerazione che solo per una fascia ristretta di personale sarà concesso l'abbuono di 7 anni, trattandosi in generale di personale già con una rilevante anzianità di servizio.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente BERNARDI avverte che la Commissione è convocata per domani giovedì 17 maggio alle ore 9 in sede deliberante, per il seguito della discussione del disegno di legge n. 2202.

La seduta termina alle ore 12,30.

INDUSTRIA (10^a)

MERCLEDÌ 16 MAGGIO 1990

182^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

CASSOLA

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Babbini e Fornasari.

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE DELIBERANTE

Mancia ed altri: Norme per disciplinare l'impiego dell'amianto, la rimozione e lo smaltimento dei materiali contenenti amianto, nonché l'adozione di dispositivi di protezione in attuazione della direttiva CEE 83/477 (1837)

Cuminetti ed altri: Norme per la costituzione di un comitato tecnico-scientifico sulla ricerca di materiali sostitutivi dell'amianto, sulla riconversione delle imprese del settore, nonché disciplina dell'uso dell'amianto, sua rimozione e smaltimento, e adozione di dispositivi di protezione in attuazione delle direttive 83/477/CEE e 87/217/CEE (1855)

Libertini ed altri: Norme per la prevenzione, decontaminazione e protezione dagli effetti dell'inquinamento da amianto e per la riconversione delle produzioni a base di amianto (2027)

Boato: Norme per l'eliminazione delle tubazioni in cemento-amianto per le condotte di acqua potabile (1411)

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Si riprende la discussione dei disegni di legge, sospesa nella seduta del 10 maggio.

Il relatore CITARISTI illustra una proposta di emendamento diretta a introdurre misure sanzionatorie differenziate per l'inosservanza degli obblighi derivanti dalla normativa che si intende adottare. Propone quindi di rinviare il seguito della discussione in attesa del necessario parere della Commissione giustizia.

Il presidente CASSOLA sottolinea la posizione contraddittoria del Governo il quale, in un primo momento, aveva negato il consenso al trasferimento di sede dei disegni di legge in titolo a causa della insufficiente copertura finanziaria degli oneri ivi previsti; successivamente aveva accordato il proprio assenso ma, fino a oggi, non ha ancora adempiuto all'impegno di predisporre una proposta al riguardo. Invita pertanto il rappresentante del Governo a presentare, nel corso dell'odierna seduta pomeridiana, la proposta di emendamento in

questione, rispettando il merito delle decisioni già assunte dalla Commissione con il consenso del Governo medesimo.

Il seguito della discussione viene quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

Aliverti ed altri: Modificazioni alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore ed altre norme in materia di assicurazioni private (281)

Galeotti ed altri: Nuove norme per la disciplina delle assicurazioni di responsabilità civile auto (821)

Pizzol ed altri: Modifica dell'articolo 28, comma terzo, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (1962)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame dei disegni di legge, sospeso nella seduta del 10 aprile.

Il relatore AMABILE riferisce sulle audizioni informali volte all'acquisizione di ulteriori elementi di valutazione del testo in esame: occorre ora avviare una riflessione sulle tesi espresse dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, dall'ANIA e dall'ISVAP, integrando il testo con le modifiche ritenute opportune.

Il presidente CASSOLA, con il consenso del rappresentante del Governo, propone quindi di rinviare il seguito dell'esame dei disegni di legge.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 10,30.

183^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

CASSOLA

Intervengono il Ministro del commercio con l'estero Ruggiero e il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Fornasari.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE DELIBERANTE

Mancia ed altri: Norme per disciplinare l'impiego dell'amianto, la rimozione e lo smaltimento dei materiali contenenti amianto, nonché l'adozione di dispositivi di protezione in attuazione della direttiva CEE 83/477 (1837)

Cuminetti ed altri: Norme per la costituzione di un comitato tecnico-scientifico sulla ricerca di materiali sostitutivi dell'amianto, sulla riconversione delle imprese del settore, nonché disciplina dell'uso dell'amianto, sua rimozione e smaltimento, e adozione di dispositivi di protezione in attuazione delle direttive 83/477/CEE e 87/217/CEE (1855)

Libertini ed altri: Norme per la prevenzione, decontaminazione e protezione dagli effetti dell'inquinamento da amianto e per la riconversione delle produzioni a base di amianto (2027)

Boato: Norme per l'eliminazione delle tubazioni in cemento-amianto per le condotte di acqua potabile (1411)

(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

Il sottosegretario FORNASARI chiede un lasso di tempo maggiore, per consentire al Governo di presentare un emendamento idoneo alla copertura finanziaria degli oneri previsti dal testo predisposto dal relatore, e invita la Commissione a rinviare il seguito della discussione.

Il senatore CARDINALE stigmatizza il comportamento del Governo che, di fatto, impedisce di provvedere rapidamente a una situazione grave e insostenibile, sia per quanto riguarda la complessiva tutela ambientale e sanitaria, sia per le conseguenze previste a carico dei lavoratori interessati alle produzioni di amianto. Al riguardo egli ricorda che il Parlamento da tempo ha predisposto un organico testo, mentre il Governo continua a rinviare la concreta assunzione di responsabilità ad esso derivanti anche dalle deliberazioni parlamentari effettuate in occasione dell'approvazione della legge finanziaria per il 1990. Non è possibile, infatti, che la politica industriale italiana venga demandata esclusivamente alla competenza del Ministro del tesoro: se il Governo continua a frapporre ostacoli alla conclusione dell'*iter* dei disegni di legge in titolo, il Gruppo comunista chiederà il trasferimento di sede affinché l'Assemblea possa decidere senza ulteriore indugio al riguardo.

La Commissione decide quindi di accogliere l'invito espresso dal rappresentante del Governo.

Il seguito della discussione è pertanto rinviato.

(La seduta, sospesa alle ore 16,40, viene ripresa alle ore 18).

Istituzione di una commissione tecnica per l'analisi dei maggiori costi gravanti sulle esportazioni italiane (2244)

(Seguito della discussione e approvazione)

Si riprende la discussione, sospesa nella seduta del 9 maggio.

Il ministro RUGGIERO, dopo avere espresso vivo apprezzamento per la sollecitudine con la quale è stato discusso il disegno di legge in titolo, ne richiama la motivazione fondamentale, consistente nell'eccesso abnorme di oneri fiscali, amministrativi e doganali che gravano sulle esportazioni italiane, di gran lunga superiori a quelli dei maggiori

partners comunitari. La istituenda commissione tecnica, la cui composizione tende a garantire l'equilibrio tra presenza pubblica e privata, ha il preciso compito di accertare, con la massima esattezza possibile, la natura e l'entità di tali oneri.

Il relatore Elio FONTANA, quindi, illustra il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 2244, concernente la «Istituzione di una commissione tecnica per l'analisi dei maggiori costi gravanti sulle esportazioni italiane»,

sottolineata l'importanza che riveste la ricerca ai fini dell'adozione delle misure idonee a migliorare la competitività delle esportazioni,

impegna il Governo

a sottoporre al Parlamento i risultati dell'indagine per consentire il più ampio confronto sugli atti legislativi e amministrativi che si rendessero utili allo scopo sopra richiamato.

(0/2244/1/10)

FONTANA Elio

L'ordine del giorno, con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è posto ai voti e approvato dalla Commissione.

Si passa quindi alla votazione.

Vengono separatamente posti ai voti, e approvati senza discussione e senza modifiche, gli articoli 1, 2, 3 e 4 e il disegno di legge nel suo complesso, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente Cassola avverte che la seduta di domani 17 maggio, già convocata per le ore 12, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 18,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCOLEDÌ 16 MAGGIO 1990

100^a Seduta*Presidenza del Vice-Presidente*

SARTORI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Grippo.

La seduta inizia alle ore 11,20.

IN SEDE DELIBERANTE

Deputati Caveri ed altri: Disposizioni urgenti a favore delle imprese di trasporto a fune (2204), approvato dalla Camera dei deputati

Vettori ed altri: Provvedimenti urgenti a favore dei lavoratori e delle imprese esercenti trasporti a fune (2067)

Baiardi ed altri: Disposizioni urgenti a favore delle imprese di trasporto a fune (2094)

Carlotto ed altri: Provvedimenti urgenti per il mancato innevamento dei territori montani nelle stagioni invernali 1988/1989 e 1989/1990 (2187)

Forte ed altri: Interventi in favore delle imprese esercenti attività di trasporto a fune e altre attrezzature per sport invernali nelle località montane ed a favore delle aziende alberghiere negli stessi territori (2230)
(Discussione e rinvio)

La Commissione delibera di procedere all'esame congiunto dei disegni di legge in titolo.

Il relatore, senatore TANI, illustrando i suddetti disegni di legge, sottolinea che i problemi a cui si intende dare soluzione sono conseguenti al mancato innevamento delle zone montane negli anni 1988 e 1989.

Data la rilevanza del fatturato delle imprese di trasporto a fune, che è di circa cinquemila miliardi l'anno e del numero di lavoratori impiegati durante il periodo invernale, che si aggira sulle dodicimila unità, tutti i disegni di legge in titolo prevedono agevolazioni per queste imprese: due di questi però hanno contenuto più ampio e considerano,

più in generale, tutta l'economia turistica montana. Il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati tuttavia oltre ad avere già trovato copertura finanziaria nell'altro ramo del Parlamento, potrebbe, se approvato senza modifiche, rendere più celeri gli effetti desiderati. Propone pertanto un'approvazione senza modifiche del disegno di legge 2204 con l'assorbimento degli altri quattro disegni di legge.

Il senatore SARTORI fa presente che non sono ancora giunti i pareri della 1^a e della 5^a Commissione permanente, ma ritiene comunque possibile - se vi sono richieste in tal senso - iniziare la discussione generale.

Interviene il senatore NIEDDU, che valuta positivamente la sostanziale convergenza dei cinque disegni di legge riguardo alla prospettazione della situazione e al genere di interventi urgenti da adottare. Premesso che le difficoltà climatiche degli anni 1988 e 1989 hanno coinvolto un numero di soggetti più ampio di quello relativo alle imprese di trasporto a fune, osserva che la prospettiva in cui affrontare il problema dovrebbe essere più organica e completa. Non ritiene dunque di poter concordare con il Relatore circa un'approvazione senza modifiche del testo pervenuto dalla Camera dei deputati. Propone pertanto una eventuale integrazione del testo pervenuto dalla Camera con le norme contenute nei due disegni di legge presentati al Senato.

Il senatore SARTORI dà inizio ad una breve discussione sull'eventualità di costituire un comitato ristretto per valutare la possibilità di integrare i testi in esame.

Ad avviso del senatore IANNONE, la costituzione di un comitato ristretto allungherebbe i tempi di approvazione del provvedimento che dovrebbe poi essere rimandato all'altro ramo del Parlamento e ritiene dunque opportuna un'approvazione senza modifiche del testo approvato dalla Camera.

Il senatore NERI, cofirmatario dell'atto n. 2187, ritiene che il provvedimento pervenuto dalla Camera dei deputati sia insufficiente a coprire i danni del mancato innevamento e si dichiara concorde con l'ipotesi prospettata dal senatore Nieddu.

Il senatore ANGELONI ritiene che le integrazioni al testo della Camera richieste dal senatore Nieddu siano legittime e tuttavia, ferma restando la necessaria celerità delle procedure prescelte, ritiene opportuna una valutazione successiva al parere della 5^a Commissione.

Il senatore ROSATI ritiene opportuna un'integrazione della relazione sui due disegni di legge di contenuto più vasto e propone che, dopo aver preso visione del parere della 5^a Commissione permanente, si proceda ad una decisione ponderata sulle modalità di prosecuzione del dibattito.

Il senatore NIEDDU ribadisce la proposta di integrazione del testo pervenuto dalla Camera e annuncia che, se non si arriverà a questa soluzione, presenterà emendamenti a quel testo.

Ad avviso della senatrice FERRAGUTI, il disegno di legge pervenuto dalla Camera, peraltro votato all'unanimità, dovrebbe essere approvato senza modifiche. Risulta peraltro assai paradossale che a propugnare provvedimenti che non tengono conto del *deficit* del bilancio dello Stato sia proprio la maggioranza.

Il senatore DUJANY, cofirmatario del disegno di legge n. 2067, sottolinea che nessuno dei disegni di legge all'esame affronta concretamente i problemi ecologici, ambientali ed economici della montagna: tanto vale dunque approvare il disegno di legge pervenuto dalla Camera che, pur essendo già in ritardo rispetto alle esigenze cui dovrebbe rispondere è stato, almeno, già approvato da un ramo del Parlamento.

Il relatore, senatore TANI, si dichiara concorde con la proposta di integrare la relazione attraverso un esame comparato dei cinque disegni di legge e di attendere i pareri della 1^a e della 5^a Commissione prima di decidere sul modo di procedere nella discussione.

Il presidente SARTORI rinvia dunque il seguito della discussione sul provvedimento in attesa dei pareri non ancora pervenuti.

La seduta termina alle ore 12,15.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCOLEDÌ 16 MAGGIO 1990

107^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

ZITO

Intervengono il ministro della sanità De Lorenzo ed il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Marinucci Mariani.

La seduta inizia alle ore 10,15.

IN SEDE DELIBERANTE

Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS (2215), approvato dalla Camera dei deputati

e discussione della petizione n. 118

(Seguito della discussione e approvazione)

Riprende la discussione sospesa il 10 maggio.

Il Presidente ZITO dà lettura del parere espresso dalla 5^a Commissione, la quale dichiara di non opporsi all'ulteriore *iter* del provvedimento, a condizione che i fondi utilizzati per la sua copertura non siano in corso di esercizio o in quelli futuri, reintegrati in via amministrativa. Le quote vincolate del fondo sanitario nazionale non dovranno quindi superare quelle attualmente definite, anche con riferimento alla loro proiezione triennale.

Il ministro DE LORENZO, dopo aver fatto presente che il parere è scaturito da un ampio dibattito in seno alla 5^a Commissione, fa presente che il Governo lo accoglie pienamente, in quanto nell'ambito della programmazione triennale tutto quanto attiene alla lotta all'AIDS è già previsto.

Si passa all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 1.

Il senatore IMBRIACO illustra quattro emendamenti tendenti a quantificare nel disegno di legge il numero dei posti letto da realizzare ed ad estendere ai reparti ed al personale che comunque trattano malati

di AIDS - anche a domicilio - le provvidenze previste per i reparti ed il personale strettamente attinenti alle malattie infettive. Egli rileva che anche la maggioranza ha convenuto nel corso del dibattito sull'assurdità della previsione di 15 mila posti letto, mentre la stessa associazione dei medici infettivologi ha espresso un parere nettamente contrario alla scelta di ricoverare i malati di AIDS esclusivamente ai reparti di infettivologia. Illustra poi tre emendamenti tendenti rispettivamente ad inserire tre commi aggiuntivi dopo il comma 1, a quantificare lo stanziamento finalizzato all'assistenza domiciliare ed a sopprimere il comma 4. Con riferimento al primo di tali emendamenti, osserva che occorre prevedere una particolare tipologia dell'assistenza ospedaliera per i malati di AIDS, restituendo a costoro una dignità che attualmente non hanno; a tale scopo si prevede che il 50 per cento dei posti letto da realizzare sia inserito in stanze singole, e che il rimanente 50 per cento sia inserito in stanze a due letti.

La senatrice ONGARO BASAGLIA illustra tre emendamenti ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 riguardanti rispettivamente il potenziamento dei servizi di assistenza ai tossicodipendenti ed ai malati di AIDS nelle carceri, il limite minimo di 2.100 malati da assistere a domicilio ed il riferimento, al comma 2, a residenze extraospedaliere per il trattamento a domicilio.

Il senatore DIONISI illustra un emendamento tendente a prevedere una riduzione dell'orario di lavoro per gli infermieri ed i tecnici addetti ai reparti che ricoverano malati di AIDS.

Il relatore CONDORELLI si esprime in senso contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1.

Il ministro DE LORENZO si dichiara contrario a tutti gli emendamenti e rileva in particolare l'inopportunità di stabilire nella legge il numero dei posti letto da realizzare, dato che non si hanno indicazioni certe sull'evoluzione futura della malattia; per quanto riguarda poi la riduzione dell'orario di lavoro degli infermieri, osserva che tale personale va addestrato adeguatamente evitando nel contempo di prevedere trattamenti di favore.

Il senatore BERLINGUER, nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo comunista al primo degli emendamenti illustrati dal senatore Imbriaco, sottolinea la necessità di determinare con chiarezza il numero dei posti letto che s'intende realizzare.

Il senatore MELOTTO chiede a sua volta al Gruppo comunista di ritirare tale emendamento, ricordando anche che è stata presentata una risoluzione con la quale s'impegna il Governo a riferire annualmente al Parlamento sull'applicazione della legge.

Dopo che il senatore IMBRIACO ha dichiarato di insistere per la votazione di tale emendamento, esso viene respinto, e successivamente

vengono respinti tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 1. L'articolo 1 viene poi approvato.

Si passa all'esame dell'articolo 2.

Il senatore IMBRIACO illustra un emendamento al comma 2 tendente a prevedere interventi regionali, oltre che per le strutture per malattie infettive, anche per reparti che comunque ricoverino malati di AIDS e sindromi correlate. Illustra altresì un emendamento sostitutivo del comma 7 tendente a disciplinare le Commissioni giudicatrici per la aggiudicazione delle opere in sede di USL e di regione.

Il senatore BERLINGUER illustra un emendamento sostitutivo dei commi 3 e 4, tendente in particolare ad affidare alle regioni ed alle USL la concessione degli interventi per la realizzazione delle opere. Ricorda poi che l'8^a Commissione ha espresso parere contrario al provvedimento proprio a causa della disciplina particolare introdotta con riferimento alla concessione dei lavori, con la quale si centralizzano le competenze a livello nazionale.

Il relatore CONDORELLI si dichiara contrario a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 2.

Il ministro DE LORENZO, circa il primo emendamento illustrato dal senatore Imbriaco, sottolinea che tutta la classe medica italiana sostiene l'assoluta impossibilità di ricoverare i malati di AIDS in fase avanzata nei reparti ospedalieri ordinari, per i pericoli che ne deriverebbero anche per gli altri degenti. Per quanto riguarda l'emendamento illustrato dal senatore Berlinguer e riferendosi al parere espresso dall'8^a Commissione, il Ministro osserva che il comma 4 dell'articolo 2 individua chiaramente gli oneri assunti dal concessionario, recependo le modalità contemplate in tutte le più recenti normative concernenti l'esecuzione delle opere pubbliche con carattere d'urgenza. Fa poi presente che tra i compiti affidati al concessionario è compreso quello relativo alla direzione dei lavori, ma è escluso quello del collaudo delle opere, dato che, al comma 7, si prevede che siano i Ministeri interessati a nominare le commissioni di collaudo ed ad assicurare l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza. Il rilievo critico circa l'affidamento al concessionario di funzioni che andrebbero riservate all'autorità pubblica appare di dubbia consistenza, in relazione alla natura di contratto «ad oggetto pubblico» che l'istituto concessorio ha assunto a partire dalla legge 24 giugno 1929, n. 1137, prevedendosi esplicitamente nella normativa vigente il trasferimento in capo al concessionario dell'esercizio di potestà tipiche dell'amministrazione concedente; d'altra parte il sistema della concessione è previsto espressamente dalla legge 17 febbraio 1987, n. 80, in materia di norme straordinarie per l'accelerazione della esecuzione di opere pubbliche. Infine il Ministro osserva che censure di ambiguità per un'espressione contenuta nel comma 6 con riferimento alle opere di consistenza inferiore a 20 miliardi appaiono infondate, dato che essa è stata introdotta nel corso del dibattito alla Camera allo scopo di effettuare un

richiamo alle vigenti normative, tra cui la legge 8 agosto 1977, n. 584, riguardante l'adeguamento delle disposizioni sugli appalti alla normativa CEE, che contempla vari criteri di aggiudicazione, con conseguente esclusione di qualsiasi margine di perplessità o ambiguità nella scelta degli aggiudicatari.

Il Ministro osserva poi che le Regioni sono le protagoniste del processo di applicazione della legge, e che l'organo deliberante non è il Ministero della sanità, ma il Consiglio sanitario nazionale, dove le Regioni sono rappresentate per la presenza di tutti gli assessori regionali alla sanità.

Il senatore BERLINGUER fa notare al Ministro che, per evitare che gli interventi riguardino esclusivamente i reparti di malattie infettive, occorrerebbe almeno modificare il programma stralciato dal Piano sanitario nazionale.

Tutti gli emendamenti proposti all'articolo 2 vengono successivamente respinti dalla Commissione.

Viene approvato l'articolo 2 e successivamente viene approvato senza discussione l'articolo 3.

Si passa all'esame dell'articolo 4.

Il senatore IMBRIACO illustra tre emendamenti all'articolo 4 tendenti ad estendere le disposizioni ivi previste al personale addetto ai reparti ove siano ricoverati malati di AIDS o sindromi correlate.

Il relatore CONDORELLI si dichiara contrario a tali emendamenti.

Il ministro DE LORENZO, nel dichiararsi a sua volta contrario, osserva che, qualora essi fossero approvati, tutti i reparti ospedalieri sarebbero di fatto coinvolti, per cui i finanziamenti finirebbero con l'essere del tutto insufficienti; si effettuerebbero solo interventi a pioggia che non potrebbero servire a fronteggiare l'emergenza AIDS.

Tutti gli emendamenti proposti all'articolo 4 vengono respinti dalla Commissione e successivamente viene approvato l'articolo 4.

Si passa all'esame dell'articolo 5.

Il senatore AZZARETTI illustra un emendamento sostitutivo dell'articolo tendente a prevedere l'obbligo di denuncia per i casi di AIDS, o comunque di infezione da virus HIV, anche se non accompagnata da stato morboso. Pur riconoscendo che alcune indicazioni emerse a livello comunitario suggeriscono di garantire l'anonimato, osserva che esse furono formulate nel 1985, allorquando si riteneva che la malattia riguardasse solo gli omosessuali. Ora invece l'AIDS ha assunto ben altra diffusione, per cui occorrono iniziative adeguate.

La senatrice ONGARO BASAGLIA illustra tre emendamenti tendenti a formulare in modo diverso la disciplina del consenso per

l'espletamento di *test*, a modificare il comma 4 prevedendo un adeguato sostegno psicologico ed umano per i malati di AIDS cui vengono comunicati i risultati dei *test*, ed ad evitare discriminazioni per i tossicodipendenti sieropositivi per l'ingresso in comunità terapeutiche. Chiede poi al senatore Azzaretti di ritirare il suo emendamento.

Il senatore ALBERTI illustra un emendamento al comma 3 tendente a disciplinare in modo più restrittivo la possibilità di effettuare *test* ed a prevedere il ricovero nei reparti di malattie infettive solo con il consenso degli interessati.

Il senatore BERLINGUER, pur ritenendo che l'articolo 5 sia ben formulato, ritiene che esso possa configurare un'eccezione al principio del consenso per l'espletamento di analisi. Si pronuncia quindi a favore dell'emendamento illustrato dal senatore Alberti. Per quanto riguarda l'emendamento del senatore Azzaretti, osserva che l'AIDS si trasmette in modo ben diverso dalle altre malattie infettive le quali, propagandosi per via aerogena, non comportano atti di volontà. Di conseguenza o si isolano obbligatoriamente tutti i sieropositivi, e nessuno chiede una misura così inumana, oppure occorre che essi siano coinvolti in un'opera di prevenzione, che non viene certo agevolata dalla denuncia obbligatoria, essendo l'AIDS tuttora una malattia stigmatizzante. Chiede quindi al senatore Azzaretti di ritirare il suo emendamento.

Il senatore CORLEONE si associa alla richiesta di ritiro dell'emendamento del senatore Azzaretti: la prevenzione può avere successo infatti solo se si garantisce la riservatezza. Si dichiara poi a favore dell'emendamento illustrato dal senatore Alberti, dato che al comma 3 dell'articolo si configura una grave eccezione al principio del consenso per l'effettuazione di *test*.

Il senatore VENTRE si dichiara a favore dell'emendamento del senatore Azzaretti. Si sono sentiti riecheggiare in questa occasione vecchi discorsi tipici degli anni '70 che portarono, tra l'altro, all'approvazione della legge n. 180 del 1978 sulla psichiatria, rivelatasi disastrosa. L'emendamento si limita a far riferimento alla normativa generale sulle malattie infettive, che non è affatto oscurantista o repressiva, come dimostra il fatto che essa non è stata mai deferita alla Corte costituzionale. Si riferisce poi alla grave situazione di alcune zone della Campania, dove vi è una diffusa presenza di prostitute provenienti dall'Africa, con una conseguente esplosione di malattie infettive, e rileva la necessità di controlli sanitari.

Il presidente ZITO, dopo aver invitato il senatore Azzaretti a ritirare il suo emendamento, ritiene necessario richiamare l'attenzione del Ministro sul fatto che il tenore degli articoli 5 e 6 può destare molteplici preoccupazioni con riferimento alla tutela della salute pubblica. Pertanto in altra sede occorrerà probabilmente tornare su tali questioni, con una iniziativa apposita che, in caso di necessità, andrà esaminata con la massima urgenza.

Il senatore CONDORELLI osserva che l'emendamento del senatore Azzaretti solleva il problema molto delicato di contemperare la difesa della riservatezza con la tutela della salute pubblica; condivide pertanto quanto affermato dal presidente Zito, ed invita il senatore Azzaretti a ritirare l'emendamento, anche perchè nell'escludere l'obbligo di denuncia ci si è attenuti a quanto indicato in sede comunitaria. Il comma 3 prevede la possibilità di effettuare *test* per necessità clinica e quindi dà garanzie per le situazioni in cui vi è effettivamente rischio di contagio; per tali motivi si esprime contro l'emendamento illustrato dal senatore Alberti. Si pronuncia anche contro gli emendamenti illustrati dalla senatrice Ongaro Basaglia, osservando come nel disegno di legge sulla droga siano escluse limitazioni per l'accoglimento di tossicodipendenti sieropositivi nelle comunità terapeutiche.

Il ministro DE LORENZO chiede al senatore Azzaretti di ritirare l'emendamento da lui presentato in quanto occorre evitare assolutamente qualsiasi discrezionalità nell'espletamento di controlli, altrimenti ci si troverà di fronte a gravissime forme di emarginazione sociale. Fa poi osservare al senatore Ventre che gli immigrati extracomunitari hanno diritto ad usufruire delle strutture del Servizio sanitario nazionale, mentre un'eventuale espulsione dei sieropositivi non sarebbe consentita dalla normativa generale vigente. Occorre piuttosto potenziare i centri per la prevenzione delle malattie sessuali. Si dichiara poi contrario agli emendamenti della senatrice Ongaro Basaglia e del senatore Alberti ed osserva che il medico deve essere libero di individuare il reparto in cui ricoverare il malato; se poi si escludesse la possibilità per il medico di effettuare *test*, occorrerebbe anche una norma che ne escludesse la responsabilità professionale; vi sono infine malati che non sono in grado di manifestare il loro consenso.

Il senatore AZZARETTI dichiara di mantenere il suo emendamento; l'accertamento diagnostico serve a tutelare anche il malato e comunque l'AIDS è una malattia infettiva che, come molte altre soggette ad obbligo di denuncia, si trasmette per via sessuale.

Tutti gli emendamenti presentati all'articolo 5 vengono respinti dalla Commissione che successivamente approva l'articolo 5 stesso.

Si passa all'articolo 6.

Il senatore AZZARETTI illustra un emendamento soppressivo dell'articolo. Osserva che la normativa vigente consente, ed in alcuni casi impone, accertamenti sanitari per le assunzioni. Ora invece si vuole introdurre un'inaccettabile eccezione per l'AIDS, senza peraltro con ciò contribuire alla prevenzione.

Il senatore DUÒ illustra un emendamento tendente ad aggiungere due commi dopo il comma 2. Rileva che non si capisce se l'articolo faccia salve alcune norme sugli accertamenti sanitari preventivi all'assunzione del personale delle Forze armate, della Polizia di Stato e dei Vigili del fuoco. Tali norme vanno mantenute, così come vanno

mantenuti gli accertamenti periodici sugli addetti alla produzione ed al commercio di sostanze alimentari.

Il relatore CONDORELLI ritiene, con riferimento all'emendamento del senatore Duò, che le norme vigenti continueranno ad avere applicazione. Comunque l'AIDS non si trasmette attraverso la lavorazione di sostanze alimentari. Si rimette comunque al Ministro per tale emendamento, mentre si dichiara contrario a quello del senatore Azzaretti.

Il ministro DE LORENZO si dichiara contrario ai due emendamenti. Occorre infatti tener conto delle reali possibilità di trasmissione della malattia. Il Governo è comunque pronto a tornare sulla questione laddove se ne dovesse presentare la necessità.

Dopo che il senatore IMBRIACO ha annunciato il voto contrario del Gruppo comunista, entrambi gli emendamenti vengono respinti dalla Commissione che successivamente approva l'articolo 6.

Si passa all'esame dell'articolo 7 concernente la protezione dal contagio professionale.

Il senatore CORLEONE pone all'attenzione della Commissione il problema del possibile contagio derivante da eventuali punture di aghi usati per la terapia dell'AIDS ricordando come già nel corrente anno gli incidenti registrati e prevedibili risultano essere in numero notevole. Pertanto invita il rappresentante del Governo a tener conto, nella predisposizione del decreto recante norme di protezione da contagio professionale da HIV, previsto dall'articolo 7, delle innovazioni tecniche in atto che garantiscono una sicurezza maggiore relativamente alle punture d'ago.

Posto quindi ai voti, l'articolo 7 è approvato senza modifiche.

Parimenti è approvato l'articolo 8 senza modifiche.

Si passa all'esame dell'articolo 9.

Il senatore IMBRIACO illustra due emendamenti. Il primo è soppressivo del comma 2 in quanto a suo avviso le disposizioni ivi contenute sono vaghe, generiche e rischiano di creare confusione e la costituzione di strutture burocratiche che frenerebbero la dinamica degli interventi di lotta contro l'AIDS. Il secondo tende ad estendere l'attribuzione della responsabilità dei centri di riferimento locale, oltre che al personale medico in possesso della idoneità nazionale per le funzioni di primario delle malattie infettive, anche al primario di medicina interna affine.

Sugli emendamenti del senatore Imbriaco il relatore CONDORELLI esprime parere contrario in quanto, pur condividendo talune perplessità del senatore Imbriaco, ritiene necessaria la costituzione in periferia

di strutture di riferimento che soprattutto forniscano documentazione alla Commissione nazionale, augurandosi peraltro che i responsabili dei centri anzidetti siano scelti tra sanitari impegnati in prima linea nella lotta all'AIDS e con adeguata esperienza.

Anche il ministro DE LORENZO si dichiara contrario agli emendamenti suddetti, ricordando peraltro che le disposizioni in questione non erano contenute nel primitivo provvedimento governativo, essendo state inserite in sede di esame da parte dell'altro ramo del Parlamento, proprio su proposta dell'opposizione. Fa inoltre presente come molte regioni abbiano già istituito i centri di riferimento e come in ogni caso le disposizioni all'esame possano essere opportunamente modulate a livello regionale. Quanto al problema dell'affidamento della responsabilità dei centri, egli ritiene che gli infettivologi abbiano una esperienza in materia superiore a quella dei medici di medicina interna.

Quindi gli emendamenti illustrati dal senatore IMBRIACO sono respinti. È invece approvato l'articolo 9 senza modifiche e successivamente l'articolo 10 del disegno di legge.

Si passa alla votazione del provvedimento nel suo complesso.

In sede di dichiarazione di voto il senatore BERLINGUER, nel far presente la necessità di un coordinamento tra il comma 3 dell'articolo 5 e il comma 1 dell'articolo 6 in quanto sono usate dizioni differenti per indicare sostanzialmente lo stesso oggetto di normativa, dichiara a nome del Gruppo comunista il voto contrario sul provvedimento. Motiva il voto affermando che nonostante la validità delle disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 il provvedimento contiene norme distorsive ed ambigue, in quanto non c'è nessuna assicurazione contro il rischio del gigantismo ospedaliero e delle anomalie e dei possibili arbitrii relativamente alle procedure per la stipulazione dei contratti di appalto. Ricorda che nelle norme concernenti tale ultima materia la Commissione lavori pubblici del Senato ha espresso parere contrario. Inoltre ritiene che il provvedimento privilegi la categoria degli infettivologi, trascurando altre categorie professionali. Nutre infine riserve circa l'impegno e la continuità dell'azione del Governo in materia di prevenzione, anche alla luce del fatto che solo dopo molti anni è stato presentato un disegno di legge apposito ed un programma specifico di lotta contro l'AIDS.

Il senatore DUÒ dichiara il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana, raccomandando tuttavia al ministro De Lorenzo di predisporre una norma interpretativa che chiarisca quali disposizioni contenute nella normativa in materia di idoneità psicofisica per il personale delle forze armate, di polizia e per quello dei vigili del fuoco siano compatibili con l'articolo 6 del disegno di legge.

Il senatore SIGNORELLI, a nome del MSI-DN, dichiara il proprio voto favorevole, data l'emergenza che non consente ulteriori ritardi che

provocherebbero altri ingenti danni all'intero paese. Esprime forti rilievi critici per il fatto che l'iter parlamentare del disegno di legge all'esame, presentato nel 1989, è stato più lungo e laborioso di quanto fosse realmente necessario dal momento che ci si è attardati su problematiche distorsive della realtà come quelle che connettevano l'attivazione di indagini cliniche più o meno generalizzate ad atteggiamenti di repressione, trascurando i danni finora provocati dall'infezione da AIDS. Ritiene che nel provvedimento legislativo non si possa prevedere tutto minuziosamente potendo essere necessarie poche norme chiare che garantiscano tuttavia adeguati controlli soprattutto sul piano finanziario.

La senatrice ONGARO BASAGLIA esprime il voto contrario del Gruppo della Sinistra indipendente, pur riconoscendo la validità di talune disposizioni del testo al cui esame peraltro non si è potuto procedere con la necessaria attenzione data l'urgenza invocata dal Governo.

Infine il ministro DE LORENZO respinge i rilievi, sollevati dal senatore Berlinguer, circa l'ambiguità delle norme relative alle procedure della stipulazione dei contratti di appalto, con riferimento al parere espresso dalla Commissione lavori pubblici del Senato, precisando che presso tale Commissione la posizione del Governo non è stata chiarita in quanto mancava il rappresentante della Sanità.

Infine il provvedimento, posto ai voti, è approvato.

AFFARI ASSEGNATI

Programma n. 6: «Lotta all'AIDS» (stralcio del piano sanitario nazionale)
(Seguito e conclusione dell'esame. Approvazione di risoluzione)

Si riprende l'esame sospeso il 10 maggio.

Il relatore CONDORELLI presenta la seguente risoluzione:

La 12^a Commissione,
esaminato il Programma n. 6: «Lotta all'AIDS» presentato dal Governo, ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1985, n. 595,
osserva preliminarmente

che il programma è stato rielaborato, sulla base delle indicazioni formulate nella seduta del 21 marzo 1989 dal Consiglio sanitario nazionale, al precipuo fine di integrare gli interventi previsti dal provvedimento legislativo all'esame del Parlamento, nella medesima materia, così da conferire organicità alle diverse misure volte a contrastare la diffusione dell'infezione da HIV e ad assicurare assistenza alle persona malate;

che il programma prevede, in particolare, una complessa serie di iniziative, da attuare nel corso di più anni, con gli obiettivi di seguito specificati:

1) potenziare i laboratori ospedalieri di analisi, istituendo le sezioni di virologia, microbiologia e immunologia dove mancanti e adeguando quelli esistenti;

2) potenziare e migliorare la qualità delle misure di controllo sulle donazioni di sangue;

3) potenziare le strutture e le assistenze ai tossicodipendenti per compiti di prevenzione delle infezioni da HIV;

4) potenziare, con una unità di personale dedicata a tempo pieno, il settore delle unità sanitarie locali che coordina l'attività di lotta alle infezioni da HIV;

5) coprire una parte del fabbisogno residenziale extraospedaliero con il ricorso ad istituzioni di volontariato o ad organizzazioni assistenziali diverse convenzionate, per l'accoglimento di pazienti affetti da AIDS in case alloggio o fare ricorso a forme sperimentali di trattamento domiciliare sanitariamente assistito;

6) potenziare gli organici del personale delle unità operative ospedaliere, attuando gli *standard* di cui al decreto ministeriale 13 settembre 1988;

7) incentivare economicamente la formazione del personale che opera nelle strutture ospedaliere di malattie infettive;

8) attivare, per ristrutturazione dei posti letto esistenti e con costruzioni ex novo, la funzione di ospedale diurno all'interno delle unità operative ospedaliere di malattie infettive per un numero di posti letto pari al 20 per cento del fabbisogno di degenze ospedaliere;

9) completare il fabbisogno di posti letto ospedalieri di malattie infettive predisposti per l'accoglimento di ammalati affetti da infezione da HIV;

10) supportare le associazioni di volontariato con concorsi alle dotazioni strutturali e alle spese per la copertura assicurativa, la formazione e l'organizzazione dei volontari operativi nel settore dell'assistenza agli infetti da HIV;

11) potenziare le attività di ricerca;

12) svolgere attività di formazione e di aggiornamento professionale;

13) svolgere campagne nazionali di informazione generale, nonché campagne mirate per ambienti;

14) attivare quattro osservatori permanenti esterni al Servizio sanitario nazionale;

15) far studiare da una commissione di esperti i requisiti e le specifiche tecniche per l'attivazione, all'interno del sistema informativo sanitario, di supporti informativi, telematici e tecnologici capaci di snellire le procedure al fine di rendere più efficiente la prevenzione, il monitoraggio e l'assistenza, nonché l'utilizzazione delle strutture ospedaliere esistenti, e per rendere più rapide ed integrate con queste ultime le prestazioni dei laboratori o servizi comunque utili a tali strutture;

16) assicurare alla struttura di coordinamento centrale una potenzialità di lavoro adeguata all'impegno del programma e alla gravità del fenomeno da contrastare;

che con finanziamenti del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, per complessive lire 110 miliardi a regime, e in conto capitale,

per complessive lire 22 miliardi, si prevede di far fronte rispettivamente alle iniziative di cui ai punti 1, 4, 10, 12 e ai punti 2 (in parte) e 3;

che con gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero della sanità, per complessive lire 87 miliardi a regime e di ulteriori lire 4 miliardi per il solo anno 1991 si prevede di far fronte, rispettivamente, alle iniziative di cui ai punti 11, 12 (in parte), 13, 14, 15, 16 e, in parte, ai punti 10, 15 e 16;

che con l'apposito provvedimento legislativo sull'AIDS vengono finanziati gli interventi di cui ai punti 3, 5, 6, 7, con oneri a carico del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, per lire 253 miliardi annui a regime, nonchè gli interventi di cui ai punti 1, 8 e 9 che comportano la stipula di operazioni di mutuo per lire 2.100 miliardi, con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato.

La 12^a Commissione ritiene che l'infezione da HIV abbia raggiunto nel Paese dimensioni tali da rendere necessario ed improrogabile un intervento dello Stato, organico e tempestivo, così come raccomandato anche dall'Organizzazione mondiale della sanità e dal Consiglio d'Europa, i quali si sono espressi circa la necessità di attivare piani nazionali per affrontare il problema nella sua globalità in un contesto programmatico, che assuma quali propri riferimenti i dati epidemiologici sulla diffusione dell'infezione, con particolare riguardo alla tossicodipendenza, la progressiva diminuzione dell'infezione tra i cosiddetti gruppi a rischio e la sua estensione a eterosessuali e bambini, i primi risultati conseguiti con gli interventi finora adottati per garantire la sicurezza del sangue per le trasfusioni, la limitata efficacia dei farmaci attualmente disponibili, la mancanza di una prospettiva vaccinale a breve termine e la diffusione attraverso vie note di contagio.

La 12^a Commissione ritiene che, tra gli interventi da compiere nell'azione programmata dal Governo per la lotta all'AIDS, quello indicato al punto 10 relativamente al fabbisogno di posti letto ospedalieri di malattie infettive debba considerarsi superato e modificato per effetto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del disegno di legge che vincola gli interventi di costruzione e ristrutturazione dei reparti di ricovero di malattie infettive alle «indicazioni che verranno periodicamente date dalla Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome ed il Consiglio sanitario nazionale, in relazione alle previsioni epidemiologiche ed alle conseguenti esigenze assistenziali».

La 12^a Commissione, considerato che il programma per la lotta all'AIDS prevede l'attuazione di iniziative di prevenzione, di informazione e formazione, rispetto alle quali il provvedimento legislativo predisposto per la lotta all'AIDS appare non esaustivo, sottolinea la necessità:

che iniziative di informazione e prevenzione si pongano l'obiettivo di far conoscere alla maggior parte della popolazione le reali dimensioni del problema, le effettive modalità di trasmissione dell'infezione, i comportamenti che fanno aumentare il rischio di acquisizione dell'infezione, i sistemi per evitare il contagio, la possibilità attraverso

un intervento terapeutico precoce di rallentare la progressione dell'infezione verso la malattia conclamata;

che le iniziative di prevenzione siano prioritariamente svolte con campagne mirate verso categorie a rischio e verso le fasce giovanili coinvolgendo nell'azione il volontariato;

che l'intervento di prevenzione contempli l'esigenza di accrescere lo spirito di solidarietà della popolazione nei confronti dei colpiti dalla malattia;

che i problemi legati alla tossicodipendenza abbiano una attenzione particolare, adeguando le iniziative sull'AIDS, in questo specifico settore, ai principi dettati dalle normative vigenti sulle tossicodipendenze e a quelli che saranno introdotti in futuro, curando, in particolare, la formazione degli operatori dei servizi per l'assistenza dei tossicodipendenti, per la prevenzione delle infezioni da HIV, evitando, comunque, duplicazioni di strutture e di compiti in relazione alle differenti fonti normative nei due settori, attuando forme sperimentali quali «unità di strada» ed azioni specifiche rispetto alla trasmissione verticale «madre-figlio» in tossicodipendenti con infezioni da HIV;

che l'articolazione della rete assistenziale su tre livelli venga più puntualmente definita, con un apposito atto di indirizzo e coordinamento del Governo il quale individui i criteri per una organica distribuzione dei compiti tra le diverse strutture ospedaliere e i servizi territoriali, da verificare periodicamente sulla base dell'andamento epidemiologico e tenendo conto delle indicazioni che in materia saranno date dalla Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS, integrata, all'uopo, con una rappresentanza delle Regioni e delle Provincie autonome;

che le attività di formazione siano rivolte a tutto il personale sanitario pubblico e privato, al personale delle scuole e delle carceri, al volontariato che opera nell'assistenza dei malati di AIDS e sindromi correlate;

che vengano attivate nelle aree metropolitane forme di assistenza per soggetti emarginati alternative al ricovero ospedaliero, coinvolgendo anche il privato sociale;

che si individuino forme di assistenza psicologica ai soggetti con infezione da HIV, ad integrazione delle prestazioni socio-sanitarie;

che la suddetta Commissione nazionale, oltre alla funzione consultiva svolta per conto del Ministero, possa svolgere ove richiesto, funzioni di collaborazione con le Regioni e Provincie autonome per l'attuazione di iniziative di informazione, di prevenzione e di assistenza;

che la Commissione nazionale per la lotta all'AIDS venga integrata con epidemiologi, esperti dell'informazione e rappresentanti del volontariato;

che vadano comunque attivate in via amministrativa adeguate strutture di coordinamento per l'espletamento di compiti riguardanti la lotta all'AIDS, a livello ministeriale, regionale e locale e, a livello ospedaliero, secondo schemi dipartimentali.

La 12ª Commissione ritiene inoltre che nell'attuazione degli interventi di costruzione e ristrutturazione edilizia debbano essere ricercate tutte le modalità per consentire il massimo di efficienza ed efficacia ed altresì per determinare un miglioramento complessivo della

qualità dei servizi, anche al di fuori dell'ambito delle infezioni da HIV, nel quadro della programmazione sanitaria delle Regioni.

La 12^a Commissione, sulla base delle considerazioni sopra richiamate prende atto dell'azione programmata presentata dal Governo e della volontà dello stesso di dare priorità, nell'ambito del provvedimento per la lotta contro l'AIDS, alle opere di ristrutturazione edilizia previste dal programma nazionale e di realizzare con carattere di gradualità le nuove costruzioni secondo piani regionali che tengano conto delle indicazioni che periodicamente verranno date dalla Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS, in relazione a previsioni epidemiologiche puntualmente verificate ed aggiornate ed alle conseguenti esigenze assistenziali stimate con riferimento ai soggetti sintomatici.

La 12^a Commissione pertanto
impegna il Governo

ad attuare, con congruo finanziamento, gli obiettivi di cui ai punti sopra indicati;

a riferire annualmente in maniera analitica nella «Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione delle strategie attuate per fronteggiare l'infezione da HIV», in merito all'azione complessivamente svolta, ai finanziamenti annualmente erogati ai fini del perseguimento degli obiettivi dati, con particolare riguardo, in relazione agli effetti sul piano dell'efficienza e dell'efficacia, alle operazioni connesse alla stipulazione delle convenzioni con i soggetti incaricati dell'espletamento dei compiti organizzativi afferenti all'esecuzione del programma ed alla stipulazione dei contratti di appalto per la esecuzione dei progetti, agli interventi svolti ed ai risultati conseguiti in ciascuna Regione e Provincia autonoma anche al fine di adeguare l'azione programmata a mutate esigenze e bisogni.

IL RELATORE

Quindi la senatrice ONGARO BASAGLIA illustra la seguente risoluzione:

La 12^a Commissione permanente,

riunita per l'espressione del parere sul programma n. 6 recante: «Lotta all'AIDS» (stralcio del Piano sanitario nazionale);

visto che, in relazione alla particolare gravità del problema, il Ministro della sanità ha predisposto lo stralcio dal piano sanitario nazionale del programma concernente la prevenzione dell'AIDS che prende in considerazione anche gli aspetti psicologici e psichiatrici spesso presenti nel fenomeno;

considerato il carattere di urgenza presentato anche dalla situazione dell'assistenza psichiatrica nel nostro paese, (recentemente denunciata in una lettera aperta al Ministro della sanità ed ad un convegno del «Coordinamento Nazionale Salute Mentale» composto da una trentina di associazioni di familiari e di utenti) che dovrebbe rispondere anche al tipo di esigenze poste da molti malati di AIDS, dai tossicodipendenti e da operatori del settore;

considerato che il programma relativo ai servizi psichiatrici ed alla tutela della salute mentale è già stato approvato dal Consiglio sanitario nazionale;

impegna il Governo

a predisporre lo stralcio dal Piano sanitario nazionale del programma relativo ai servizi di salute mentale, nonché al superamento degli attuali ospedali psichiatrici, presentando, non oltre il 30 giugno 1990 i provvedimenti conseguenti e prevedendo il relativo finanziamento.

ONGARO BASAGLIA, ALBERTI, IMBRIACO

Il senatore MELOTTO ritiene che questa non sia la sede idonea per discutere la risoluzione illustrata dalla senatrice ONGARO BASAGLIA; è invece dell'avviso che la materia possa essere adeguatamente esaminata in sede di discussione della relazione, che egli stesso presenterà nella prossima settimana, sulle risultanze dei sopralluoghi compiuti da una delegazione della Commissione presso talune strutture manicomiali nazionali in vista dell'esame dei disegni di legge in materia psichiatrica all'ordine del giorno dei lavori della Commissione.

Il presidente ZITO invita i firmatari della risoluzione in questione a ritirarla, facendo presente come in sede di Ufficio di Presidenza tenuto questa mattina sia stato deciso di inserire all'ordine del giorno dei lavori della Commissione la discussione della relazione cui ha fatto cenno il senatore Melotto onde stabilire in tale sede se iniziare l'esame dei disegni di legge sull'assistenza psichiatrica o puntare sulla sollecita predisposizione da parte del Governo di uno specifico programma in materia, adeguatamente finanziato, come stralcio dal Piano sanitario nazionale.

Il senatore IMBRIACO, anche a nome degli altri senatori firmatari della risoluzione illustrata dalla senatrice Ongaro Basaglia, accoglie l'invito al ritiro formulato dal presidente Zito, chiedendo peraltro al ministro De Lorenzo assicurazioni circa la sollecita presentazione da parte del Governo di uno specifico programma in materia psichiatrica come stralcio dal Piano sanitario nazionale.

Quindi il senatore TORLONTANO propone di inserire nella risoluzione illustrata dal relatore Condorelli il seguente periodo:

«La 12^a Commissione ritiene ammissibile qualora ciò sia utile al cittadino con infezione da HIV l'assistenza ed il ricovero anche presso servizi e reparti diversi da quelli infettivi, purchè adeguatamente attrezzati».

Il ministro DE LORENZO dichiara di accogliere la risoluzione presentata dal relatore Condorelli con l'integrazione proposta dal senatore Torlontano. In particolare il Ministro si sofferma sull'importanza di quella parte della risoluzione, predisposta su sollecitazione dello stesso Ministero, in cui si precisa che il fabbisogno di posti letto

ospedalieri di malattie infettive, già indicato nel programma, è superato e modificato per effetto di quanto disposto dall'articolo 1 del provvedimento governativo che vincola gli interventi di costruzione e ristrutturazione dei reparti alle indicazioni periodiche della Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS in relazione alle previsioni epidemiologiche ed alle conseguenti esigenze assistenziali. Ritiene anche utile che nella risoluzione sia stata prevista una relazione annuale del Ministro al Parlamento in materia di lotta all'AIDS. Il Ministro inoltre sottolinea l'importanza del programma di lotta all'AIDS presentato come stralcio del Piano sanitario nazionale, in quanto consente di attivare procedure rapide e semplici e si pone come precedente per ulteriori stralci dal Piano sanitario nazionale, come quello in materia di salute mentale. A quest'ultimo proposito rassicura il senatore Imbriaco affermando che il progetto in materia è stato già predisposto dal Governo, mancando soltanto la copertura finanziaria. Egli precisa, inoltre, che successivamente al dibattito in Commissione *sulla relazione del senatore Melotto prima citata si potrà decidere se è sufficiente la presentazione del programma governativo o se tale programma debba essere accompagnato da un provvedimento legislativo con poche norme finalizzate alla risoluzione di questioni non risolte dal programma governativo*. Si dichiara infine disponibile a compiere ogni sforzo per reperire le risorse finanziarie necessarie alla copertura del programma governativo.

Si passa alla votazione della risoluzione illustrata dal senatore Condorelli con l'integrazione proposta dal senatore Torlontano.

Il senatore IMBRIACO chiede che la risoluzione sia votata per parti separate.

Viene, quindi, posta ai voti ed accolta, con il voto contrario del Gruppo comunista, la prima parte della risoluzione fino al periodo che termina con le parole «a carico del bilancio dello Stato». È successivamente approvata la seconda parte della risoluzione con l'integrazione proposta dal senatore Torlontano, con il voto favorevole dei senatori comunisti.

La seduta termina alle ore 13,15.

108^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
RANALLI

Intervene il sottosegretario di Stato per la sanità Marinucci Mariani.

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE CONSULTIVA

Disposizione per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) (2148) (Parere alla 1^a Commissione)
(Esame e rinvio)

Riferisce il senatore CONDORELLI. Fa presente che il disegno di legge in titolo presenta aspetti molto importanti per la sanità e pertanto si è deciso di deferirne l'esame alla Commissione plenaria. Egli rileva innanzi tutto che l'articolo 6 prevede la delega al Governo per il recepimento della direttiva 82/76/CEE riguardante la formazione dei medici specialisti. Ricorda che alcuni mesi fa le Commissioni 7^a e 12^a riunite iniziarono l'esame del disegno di legge n. 231, avente analogo oggetto. L'esame fu poi sospeso proprio per la presentazione del provvedimento a carattere generale sul recepimento di direttive comunitarie, ora in esame. Egli sottolinea poi come l'articolo 6 sia eccessivamente generico e illustra una bozza di emendamento al cui accoglimento dovrebbe essere condizionata l'espressione di un parere favorevole. Si sofferma in particolare sulla necessità di prevedere inderogabilmente il tempo pieno e l'incompatibilità con altre attività per gli specializzandi. Osserva poi che le direttive CEE introducono un criterio generale per cui il 70 per cento dei laureati in medicina dovrebbe essere costituito da specializzati: tale proporzione impone che le facoltà di medicina, nell'ammettere le immatricolazioni al primo anno del corso di laurea, dovrebbero tener conto delle successive possibilità di specializzazione. Propone pertanto che il numero degli studenti ammessi alla facoltà non possa superare di oltre il 40 per cento il numero dei posti dei corsi di specializzazione.

In Europa sono previste 47 specializzazioni, mentre in Italia attualmente ce ne sono circa 150; tale sproporzione, se si vuol garantire realmente la libera circolazione dei medici, va sanata. Il relatore propone pertanto criteri restrittivi per l'istituzione di nuove scuole e la possibilità della revoca del riconoscimento ufficiale alle scuole che non ottemperino a determinati requisiti e sottolinea la necessità di adottare procedure trasparenti e garantiste per l'accesso alle scuole, prevedendo altresì che le prove abbiano luogo contemporaneamente su tutto il territorio nazionale. Inoltre ritiene opportuno che la formazione degli specialisti di discipline del gruppo medico e del gruppo chirurgico sia articolata in un tronco unico. Propone poi il coinvolgimento degli ospedali nel processo di formazione degli specializzandi e, infine, che sia data la possibilità ai professori universitari associati di svolgere attività solo presso scuole di specializzazione.

Il relatore passa poi a trattare le altre parti del provvedimento che rivestono interesse per la sanità. Si sofferma sull'articolo 54 che prevede l'adeguamento della normativa italiana ad una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee emanata in data 23 novembre 1989 in materia di prodotti cosmetici; essa ha statuito che imponendo di riportare sulle confezioni la composizione dei prodotti, la legislazione italiana è andata oltre il contenuto della direttiva comunitaria in materia e ha quindi introdotto un ostacolo alla libera

circolazione dei prodotti nell'ambito della Comunità, non avendo altri paesi operato la stessa scelta nelle loro legislazioni. Con riferimento all'articolo 55, osserva che esso implica il recepimento della direttiva n. 89/105/CEE sulla fissazione del prezzo dei farmaci e sulla loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia, con significative modifiche della norma italiana vigente. Infine si sofferma sull'articolo 62 che comporta il recepimento di una serie di direttive, tra cui la n. 88/146/CEE e la n. 88/299/CEE riguardanti il trattamento degli animali con sostanze ormoniche e gli scambi di tali animali o delle loro carni.

Si apre il dibattito.

Il senatore IMBRIACO, dopo aver rilevato che per gli articoli successivi all'articolo 6 si rende necessario un rinvio, sottolinea che per la specializzazione dei medici vi è attualmente in Italia un sistema caratterizzato da vergognosi fenomeni di clientelismo, che hanno portato a vari scandali. La selezione sostanzialmente classista in atto fino agli anni '50 per l'accesso alle facoltà universitarie si è di fatto spostata nelle scuole di specializzazione. La norma contenuta nell'articolo 6 è quindi di particolare importanza, perchè deve servire a superare il potere assoluto di certe consorterie. Con riferimento alle proposte del relatore, si dichiara contrario alla trasformazione delle scuole di specializzazione in centri di ricerca ed alla possibilità di adibire alcuni professori universitari associati al solo insegnamento presso le scuole di specializzazione. Il Gruppo ritiene che la regola del tempo pieno debba valere anche per i professori, che occorra una contemporaneità delle prove per l'accesso alle scuole e che sia necessario un aumento di finanziamenti, anche per retribuire adeguatamente gli specializzandi.

Il senatore SIGNORELLI ricorda che dei problemi delle scuole di specializzazione il Senato si interessò già nella scorsa legislatura e che, anche per l'opposizione del Gruppo comunista, non fu possibile portare a termine l'esame di un provvedimento *ad hoc*. Ora il Senato è costretto a legiferare sotto la spinta di una grave indempienza ad obblighi comunitari. Si pronuncia a favore della bozza proposta dal relatore Condorelli per l'articolo 6, ad eccezione della parte in cui si prevede che la validità del diploma per il sanitario non universitario o non dipendente da strutture ospedaliere del Servizio sanitario nazionale sia solo quinquennale e soggetta a verifica sulla base dei crediti acquisiti con la frequenza a corsi.

Il senatore AZZARETTI dichiara di condividere in via di massima la bozza proposta dal relatore per l'articolo 6. Ritiene però che occorra stabilire con legge che lo specializzando che già lavora deve poter fruire di un'aspettativa. Per quanto riguarda l'attività di specializzazione espletata in strutture ospedaliere occorre poi che i responsabili di tali strutture abbiano un loro ruolo, mentre si possono esprimere perplessità sulla riserva di posti per i medici militari.

Il presidente RANALLI, in relazione alla necessità di un dibattito approfondito sugli articoli successivi all'articolo 6, propone di rinviare il seguito dell'esame a martedì prossimo.

Il senatore MERIGGI condivide la proposta di rinvio dell'esame e rileva l'opportunità di un esame meditato e completo.

Il senatore Pietro FERRARA propone di proseguire nell'esame dell'articolo 6.

Il relatore CONDORELLI, con riferimento alle osservazioni rivolte alla bozza di emendamento da lui proposta all'articolo 6, fa presente che se si vogliono stroncare gli abusi, occorre disciplinare con legge le prove per l'accesso alle scuole di specializzazione. Per il riconoscimento delle scuole come enti di ricerca, osserva che, una volta che ne sia stato ridotto il numero, si tratterebbe solo di introdurre in Italia un sistema da anni in vigore in altri paesi. Osserva poi che il numero dei professori che attualmente omettono di svolgere attività didattica nelle scuole di specializzazione è enorme e che a tale situazione si può ovviare anche destinando alcuni professori associati al solo insegnamento presso le scuole stesse.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,35.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCLEDÌ 16 MAGGIO 1990

168^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
PAGANI*Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Nucara.**La seduta inizia alle ore 9,50.**IN SEDE REFERENTE***Berlinguer ed altri: Norme per la gestione del territorio, l'edificabilità dei suoli e la determinazione delle indennità di espropriazione (492)****Cutrera ed altri: Nuove norme sul diritto di edificazione e sull'indennità di espropriazione (799)****Bausi ed altri: Norme in materia di espropriazioni per pubblica utilità (823)****Malagodi ed altri: Modifica alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, concernente norme sulla espropriazione per pubblica utilità (831)****Mancino ed altri: Nuove norme sulla edificazione e sulla espropriazione per pubblica utilità (1018)****Norme in materia di espropriazione per pubblica utilità (1947)****Boato: Norme per la riforma del regime dei suoli e per la procedura di esproprio (2102)**

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Coordinamento)

Il relatore, presidente PAGANI, propone alla Commissione un testo coordinato dei ventitre articoli approvati dalla Commissione nelle sedute del 1°, 14, 15, 21 febbraio, 29 marzo, 18 aprile e 10 maggio 1990.

Illustra poi il testo coordinato dell'articolo 1, recante l'ambito di applicazione della legge: vi si propongono modifiche formali, nonché

una riformulazione dell'elencazione delle aree inedificabili a partire dal caso più generale fino a quelli particolari.

Dopo una breve discussione cui prendono parte i senatori CUTRERA, TORNATI, BAUSI e TRIPODI, il relatore PAGANI accetta di eliminare il requisito della sottrazione a diversa destinazione delle zone boscate, nonché il riferimento alle aree escluse dallo sviluppo edilizio secondo gli strumenti urbanistici. Quanto al comma 4, il relatore lo riformula prevedendo che l'individuazione delle aree inedificabili sarà compiuta dai comuni mediante adeguamento dello strumento urbanistico vigente. Concorda la Commissione.

Non facendosi osservazioni, la Commissione accoglie il testo coordinato dell'articolo 2, concernente studi ambientali ed informazione territoriale.

Il relatore, presidente PAGANI, illustra il testo coordinato dell'articolo 3, concernente l'indice convenzionale di edificabilità.

Il senatore CUTRERA propone di eliminare il riferimento all'area di proprietà, sostituendola con quella di intervento, nonché di riferire l'indice 0,8 alle sole zone omogenee «B»: per le rimanenti aree edificabili dovrebbe applicarsi l'indice 0,4, salve quelle divenute edificabili in forza di varianti adottate successivamente all'entrata in vigore della legge in esame, per le quali si applicherebbe il residuale indice 0,2.

Il relatore, presidente PAGANI, accoglie i suggerimenti del senatore Cutrera, all'uopo riformulando la proposta di coordinamento dell'articolo 3, sulla quale concorda la Commissione.

A seguito di un breve dibattito cui prendono parte i senatori TORNATI e CUTRERA, il relatore PAGANI riformula il testo coordinato dell'articolo 4, concernente il valore convenzionale dell'edificazione e l'incidenza del valore dell'area, antepoendovi il precedente comma 3.

Dopo che i senatori BAUSI e CUTRERA hanno reiterato le rispettive riserve sulle modalità di nomina dei componenti la commissione integrata e sul coefficiente dello 0,25 per l'incidenza del valore dell'area, la Commissione concorda sul testo coordinato dell'articolo 4 riformulato dal relatore.

Non facendosi osservazioni, la Commissione accoglie l'articolo 5, nel testo coordinato proposto dal relatore PAGANI, concernente il contributo sulla maggiore utilizzazione edificatoria. Il senatore CUTRERA reitera le proprie riserve sull'assorbimento del precedente contributo, preannunciando emendamenti in Assemblea; ulteriori emendamenti sono preannunciati dal senatore BAUSI per le proprie riserve sull'articolo 6. Quest'ultimo, concernente le modalità di applicazione del contributo, non facendosi osservazioni è accolto dalla Commissione, nel testo coordinato proposto dal relatore.

Sono poi accolti, dopo la loro illustrazione da parte del relatore, i testi coordinati dell'articolo 7, sul trattamento fiscale delle permutate effettuate per l'esecuzione dei piani, dell'articolo 8, sulla gestione urbanistica comunale, e dell'articolo 9, contenente la norma sui vincoli espropriativi.

La norma sui comuni privi di strumento urbanistico generale e di definizione del perimetro dei centri abitati, contenuta nell'articolo 10 del testo coordinato, suscita le perplessità del relatore, presidente PAGANI, sia in riferimento al termine per ottemperare, giudicato eccessivamente lungo, sia in rapporto al comma 1, di incerta lettura.

Il senatore TORNATI illustra la *ratio* del comma 1, tendente a ricomprendere le zone omogenee «A» e «B» dei comuni interessati, se accertate in fatto, a prescindere dall'esistenza di una pianificazione urbanistica: la volontà sottesa è quella di applicare ai comuni inadempienti almeno una parte della legge in esame.

Il senatore BAUSI, seppur alieno da qualsiasi concezione punitiva delle autonomie comunali, rileva che l'accoglimento dell'istanza sottesa al comma 1 dell'articolo 10 postula un più generale ripensamento di altre norme, tra cui il comma 3 dell'articolo 1 sulle aree inedificabili ed il comma 1 dell'articolo 11 sulla determinazione dell'indennità di espropriazione per tali aree: in merito ipotizza l'incostituzionalità di sanzioni che equiparino il regime espropriativo dei comuni privi di strumento urbanistico con quello delle aree agricole.

Il senatore CUTRERA riconosce le notevoli difficoltà che l'approccio sostanzialistico del comma 1 apporterebbe all'impianto generale della legge, e pertanto ne propone la posposizione dopo la norma del comma 2, di carattere più generale. Dopo un breve intervento del sottosegretario NUCARA e del senatore FABRIS, il presidente PAGANI riformula il testo coordinato dell'articolo 10 sopprimendo il comma 1 e modificando il comma 2. La Commissione concorda.

Non facendosi osservazioni, la Commissione accoglie il testo coordinato dell'articolo 11, sulla determinazione dell'indennità di espropriazione per le aree non edificabili, e dell'articolo 12, sulla determinazione dell'indennità di espropriazione per le aree edificabili ed i manufatti edilizi.

Sono altresì accolte le proposte di coordinamento del relatore PAGANI riferite al testo dell'articolo 13 (procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge), 14 (avviso dell'espropriazione), 15 (accordo sull'indennità), 16 (corresponsione dell'acconto e stima delle indennità non accettate), 17 (occupazione anticipata), 18 (pagamento a saldo dell'indennità), 19 (decreto di espropriazione), 20 (disposizioni relative ai territori meridionali), 21 (norme abrogate), 22 (norme finanziarie) e 23 (entrata in vigore).

Intervenendo in dichiarazione di voto sul testo unificato, il senatore TORNATI annuncia l'astensione del Gruppo comunista: dato atto

dell'impegno con cui la Commissione ha lavorato, ne constata i risultati positivi, ma anche le problematiche irrisolte in merito ai regimi espropriativi speciali, al finanziamento del pregresso ed alle aree produttive. La sospensione del giudizio potrebbe essere sciolta in Assemblea ove si disponesse di adeguate simulazioni, di fonte imparziale a consulenza esterna, circa l'onere gravante sui comuni dall'entrata in vigore della legge.

Il senatore CUTRERA annuncia il voto favorevole del Gruppo socialista sul testo unificato, che rappresenta un'utile innovazione nell'ambito di settore cui si è scelto di delimitare l'esame, nonostante vi siano inevitabili rapporti con la strumentazione urbanistica più generale. L'opportunità di sciogliere talune riserve emerse nel corso dell'esame, in merito alla disciplina fiscale concorrente ed al regime transitorio nelle more dell'integrazione delle commissioni provinciali, induce peraltro il Gruppo socialista a preannunciare la presentazione di taluni emendamenti in Assemblea.

Il senatore FABRIS annuncia il voto favorevole del Gruppo democratico cristiano, il cui apporto alla fase preparatoria del testo annovera il qualificato contributo dei senatori Degan, Bausi e Montresori. Emendamenti migliorativi potranno intervenire in Assemblea, al fine di premiare i comuni che hanno operato conformemente alle previsioni urbanistiche vigenti.

Il senatore SPECCHIA annuncia il voto contrario del Gruppo del Movimento sociale-destra nazionale, che - pur dando atto dell'estremo impegno della Commissione e dell'abbandono di pregiudizi ideologici caratteristici della precedente normativa - si dichiara insoddisfatto del meccanismo di reperimento di risorse finanziarie escogitato, gravemente deresponsabilizzante nei confronti del Governo.

Il presidente PAGANI annuncia il voto favorevole del Gruppo socialdemocratico, dando atto della estrema collaborazione dialettica instauratasi in Commissione e del contributo del sottosegretario Nucara; il testo elaborato risponde all'urgenza di provvedere dinanzi all'estrema tensione che si registra nel mercato immobiliare.

La Commissione dà quindi mandato a maggioranza al relatore Pagani di riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo unificato risultante dei disegni di legge nn. 492, 799, 823, 831, 1018, 1947 e 2102, recante il seguente titolo: «Norme in materia di regime giuridico dei suoli ed espropriazione per pubblica utilità».

La seduta termina alle ore 13.

169^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Vice Presidente
Bosco*

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Angelini.

La seduta inizia alle ore 16,30.

IN SEDE DELIBERANTE

Montresori ed altri: Trasferimento dal demanio statale a quello della Regione autonoma della Sardegna dell'isola dell'Asinara e sua destinazione a parco naturale (972)

(Rinvio del seguito della discussione)

Il Presidente informa che da parte del sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia, Castiglione è stata avanzata richiesta di un breve rinvio del seguito della discussione.

Dopo un breve intervento del senatore FABRIS, relatore alla Commissione, che si dichiara favorevole a concedere un ulteriore margine di tempo per i necessari approfondimenti, la Commissione conviene di rinviare il seguito della discussione.

Disposizioni integrative alla legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (2218)

(Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente BOSCO, il quale esordisce ricordando che la legge 18 maggio 1989, n. 183 fissava una serie di termini per la sua applicazione che, per la complessità della normativa, il Governo non è stato del tutto in grado di rispettare: a ciò intendono ovviare le disposizioni integrative di cui al disegno di legge. In particolare l'articolo 1 è finalizzato ad assicurare che tutti gli interventi previsti dalla legge n. 183 del 1989 siano sottoposti, per le materie di competenza regionale, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con la presenza, nel Comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo, anche del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, nonchè di quello per i beni culturali ed ambientali. A proposito di quest'ultimo inserimento il

relatore avanza talune perplessità in ordine ai pericoli di eccessiva pletoricità dell'organismo.

L'articolo 2 intende garantire la presenza in seno al Comitato nazionale per la difesa del suolo di un rappresentante tecnico del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali in riferimento all'Autorità di bacino dell'Adriatico. In particolare, il comma 2 è volto ad inserire nel Comitato nazionale per la difesa del suolo un rappresentante dell'Associazione nazionale di consorzi di bonifica e di irrigazione. L'articolo 3 prevede opportunamente che anche il Ministro della marina mercantile possa avvalersi dei servizi tecnici nazionali e garantisce la presenza nei Comitati tecnici dei bacini di rilievo regionale di un rappresentante del Ministro per il coordinamento della protezione civile che integra altresì la composizione del Comitato istituzionale delle Autorità di bacino di rilievo nazionale. L'articolo 4 opportunamente puntualizza le esigenze di coordinamento per i piani di bacino delle regioni meridionali. L'articolo 5 disciplina le situazioni conseguenti alla soppressione dell'Ufficio speciale del Genio civile per il Reno, introducendo un regime transitorio. L'articolo 6 è volto a rendere immediatamente operativo il disposto di cui all'articolo 30 della legge n. 183, mentre l'articolo 7 ad accelerare le procedure di programmazione degli interventi relativi all'anno 1989. L'articolo 8 autorizza il Ministro dei lavori pubblici e il Ministro dell'ambiente a conferire incarichi a tempo determinato a personale dell'Amministrazione dello Stato, l'articolo 9 prevede la possibilità di avvalersi della collaborazione di istituti universitari e di ricerca. L'articolo 10 perfeziona opportunamente la figura del Segretario generale, l'articolo 11 concerne la corresponsione dei compensi ai componenti dei vari comitati, l'articolo 12 prevede la possibilità di procedere ad acquisire mezzi e attrezzature ritenute necessarie. Infine, l'articolo 13 è relativo alla copertura finanziaria degli oneri previsti.

Conclusivamente il relatore raccomanda una rapida approvazione del provvedimento che si rende oltremodo necessario per la concreta messa a regime della legge sulla difesa del suolo, pur rilevando l'opportunità di apportarvi eventuali emendamenti.

Interviene quindi, in sede di discussione generale, il senatore FABRIS il quale, rilevata la natura prevalentemente tecnica del disegno di legge, concorda sulla necessità di operare al fine di assicurare una sollecita operatività della legge sulla difesa del suolo, preannunciando tuttavia la presentazione di taluni emendamenti volti a permettere un rapido avvio dell'istituto dell'Autorità dell'Adriatico.

Interviene il senatore ANDREINI il quale, dichiarato di condividere il carattere sostanzialmente tecnico della normativa proposta, manifesta alcune perplessità in ordine ai rischi di pletoricità degli organismi, in particolare dei Comitati tecnici di bacino di rilievo regionale. Dopo aver richiesto al Governo di conoscere lo stato di attuazione della legge n. 183, fa presente che il termine di cui all'articolo 7, comma 2 del presente disegno di legge risulta già scaduto e chiede pertanto di conoscere se la previsione indicata abbia trovato finora concreta applicazione.

Interviene il senatore CUTRERA, il quale ritiene che sia opportuno lasciare alla valutazione del Governo la questione dell'allargamento degli organismi ad altre presenze ministeriali. Si dichiara d'accordo sulle modifiche relative all'assetto organizzativo, pur preannunciando la presentazione di emendamenti volti ad un ulteriore perfezionamento delle disposizioni normative.

Il senatore GOLFARI, preso atto positivamente della presentazione del disegno di legge che si propone la messa a regime della legge n. 183 del 1989, la cui struttura non è stata finora resa operativa, osserva che, relativamente al profilo del personale, il disegno di legge non sembra tuttavia offrire alcuna soluzione definitiva, in particolare per il personale dirigenziale ed esecutivo operante in ciascun bacino. Sostanzialmente non si prevede l'organizzazione delle strutture come invece sarebbe stato auspicabile, tenuto conto anche dell'esigenza che il personale che opererà all'interno dei bacini dovrà assicurare una formazione professionale adeguata. Ritiene questa questione di prioritaria rilevanza e l'occasione che si presenta con l'esame del disegno di legge non deve essere - a suo avviso - lasciata cadere, ma al contrario, il Governo deve farsi carico di questa insopprimibile esigenza, adottando un tipo di cultura diversa che finalmente dia la necessaria importanza alle strutture, essenziali per il buon funzionamento delle istituzioni.

Il sottosegretario di Stato ANGELINI, premesso che alle richieste avanzate dal senatore Andreini fornirà al più presto una risposta scritta, condivide l'importanza dei problemi relativi alle strutture e al personale, sottolineata dal senatore GOLFARI. In questo senso, il disegno di legge dovrà prevedere opportuni correttivi. Si dichiara ugualmente d'accordo sulla necessità di affrontare anche le questioni relative al funzionamento dell'Autorità di bacino per l'Adriatico. Pur con i necessari approfondimenti per i quali il Governo è assolutamente disponibile, auspica un rapido *iter* del provvedimento.

Il presidente BOSCO, dichiarata chiusa la discussione generale, pone il termine del 22 maggio prossimo, alle ore 18, per la presentazione degli emendamenti. Conseguentemente il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MERCOLEDÌ 16 MAGGIO 1990

Presidenza del Presidente
BARBERA
indi del Vice Presidente
PIREDDA

Intervengono il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali Maccanico, il Sottosegretario di Stato all'industria, commercio e artigianato Castagnetti, il Sottosegretario di Stato all'Università e alla ricerca scientifica e tecnologica Saporito.

La seduta inizia alle ore 15,10.

AUDIZIONE DEL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI ED I PROBLEMI ISTITUZIONALI MACCANICO

Il ministro MACCANICO esordisce ricordando che nell'autunno-inverno scorso si è verificata una grave carenza di precipitazioni atmosferiche che ha determinato una situazione di emergenza in vaste zone del paese. A seguito di questa situazione il Governo ha proceduto ad una puntuale rilevazione su tutto il territorio nazionale, allo scopo di raccogliere precisi elementi di informazione in vista degli interventi che si rendevano necessari. Dai dati acquisiti è emersa una netta differenza tra la situazione delle regioni del centro-nord e quelle del sud del paese. È risultato, infatti, che al nord l'emergenza poteva essere fronteggiata con il completamento di alcuni progetti già avviati, di non grande entità, anche sotto il profilo finanziario, e che potevano essere completati entro l'estate. Al sud invece, si trattava di fronteggiare una carenza assai più grave, attraverso interventi di maggior respiro, che avrebbero dovuto inquadrarsi anche in una prospettiva di medio periodo e che dovevano essere tali da poter essere completati entro il 1990 o al massimo entro la fine del 1991.

Fornisce quindi alcune cifre. Precisa che per le opere di piccole dimensioni l'onere previsto è pari a 102.945 milioni di lire (71.728 milioni per le regioni del centro-nord e 31.217 milioni per le regioni

meridionali). Al sud, per le opere di grandi dimensioni, è previsto un onere di 235.700 milioni, da imputare quanto a lire 151.000 milioni a carico dei fondi della legge n. 64/86 sugli interventi nel mezzogiorno e quanto a lire 84.700 milioni a carico dei fondi previsti dalla legge n. 183 del 1989 sulla difesa del suolo. È inoltre previsto lo stanziamento di 39 miliardi per il potenziamento dei mezzi strumentali della Protezione civile da adibire all'emergenza idrica e di 60 miliardi per l'incremento dell'utilizzo dei mezzi aerei antincendio, coperti quanto a lire 14 miliardi a carico dei fondi della legge n. 183 del 1989 e quanto a lire 25 miliardi a carico dei fondi di cui all'articolo 30-*bis* della legge n. 38 del 1990 concernente il corpo forestale dello Stato. Quanto alla realizzazione delle opere per quelle di maggiori dimensioni si pensa di servirsi dell'Agenzia per il mezzogiorno, che si potrà avvalere anche di consorzi di imprese; in Sicilia e in Sardegna, in cui non opera l'Agenzia, saranno le regioni stesse ad adottare le scelte più opportune per la realizzazione delle opere.

Conclude osservando che con queste misure il Governo si è fatto carico dei problemi posti dall'emergenza idrica, in particolare, come già detto, nelle regioni meridionali, concordando con le regioni stesse gli interventi da realizzare; aggiunge di essere pronto, se la Commissione lo desidera, a fornire l'elenco dettagliato delle opere previste.

Il deputato RIGGIO, premesso che in qualche misura la situazione è stata modificata dalle recenti precipitazioni, ringrazia in primo luogo il Ministro per la sollecitudine con cui ha facoltà l'invito della Commissione a riferire. Afferma di aver apprezzato particolarmente il richiamo fatto dal Ministro all'esigenza di connettere strettamente gli interventi urgenti che si vogliono realizzare con i progetti di più lungo respiro: a questo proposito ricorda che è da tempo pendente davanti al Parlamento il disegno di legge che concerne il piano idrico nazionale, per il quale auspica un rinnovato impegno anche da parte del Governo. Dopo aver espresso apprezzamento anche per le misure di pronto intervento annunciate dal Ministro, in particolare quelle concernenti l'acquisto di aerei antincendio, chiede al Ministro di fornire alla Commissione l'elenco delle opere progettate e auspica che per il futuro la Commissione stessa avvii un dialogo più serrato con il Governo e con le Regioni su questioni di grande rilievo come quella di cui ora si discute (altre ce ne sono, per esempio nel settore della sanità).

Il deputato PIREDDA si associa al ringraziamento al Ministro Maccanico per la sua esposizione odierna e alle osservazioni testè formulate circa la necessità di adottare, accanto alle misure di emergenza, interventi strutturali intesi a risolvere il problema delle risorse idriche anche in termini di sviluppo delle regioni meridionali.

Il deputato Concetto SCIVOLETTO sottolinea la drammaticità del problema dell'emergenza idrica nel mezzogiorno e, pur apprezzando le misure annunciate dal Ministro, ritiene che non vi sia ancora piena consapevolezza del carattere prioritario che assume l'intervento in questo settore, non solo per le esigenze della popolazione civile, ma anche per gli obiettivi di sviluppo e di potenziamento delle attività

produttive nelle regioni meridionali. A questo proposito ricorda come siano rimasti in gran parte irrealizzati gli obiettivi della legge n. 64 e ricorda i danni gravissimi che l'emergenza idrica ha prodotto in settori, come l'agricoltura, vitali per molte regioni del Sud. Conclude invitando il Governo a predisporre misure per affrontare anche questo tipo di problemi.

Il senatore Giovanni MELOTTO condivide pienamente le considerazioni formulate circa la necessità, non solo di adottare interventi per fronteggiare l'emergenza, ma soprattutto di mettere mano a misure in grado di assicurare servizi efficienti, anche facendo ricorso a strumenti idonei, come le concessioni.

Il Ministro MACCANICO replica brevemente agli intervenuti precisando di essere pienamente consapevole della gravità dei problemi che l'emergenza idrica ha causato, anche sotto il profilo dei danni alle attività produttive e della necessità di accelerare l'approvazione del piano idrico nazionale e di adottare misure di risanamento radicale della rete idrica. Conclude dichiarandosi disponibile a sviluppare con la Commissione, su questo come su altri temi di vitale interesse per le regioni meridionali, il confronto auspicato dall'onorevole Riggio.

Il Presidente Augusto BARBERA ricorda, a questo proposito, che la Commissione ha a disposizione uno strumento pregnante come quello previsto dall'articolo 68 della legge n. 53 del 1962. Conclude ringraziando il Ministro per la sua partecipazione al dibattito odierno.

Parere ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del Regolamento del Senato sui disegni di legge recanti:

«Nuove norme per il reclutamento e la promozione del personale docente universitario ed altri provvedimenti per l'Università» (A.S. n. 1483)

«Autonomia delle Università e degli enti di ricerca» (A.S. n. 1935)

«Norme per l'attuazione dell'articolo 33 della Costituzione (autonomia delle Università) e delega al Governo per il finanziamento delle Università» (A.S. n. 26)

«Ristrutturazione dell'ordinamento universitario» (A.S. n. 1813)

«Autonomia delle Università e degli enti pubblici di ricerca» (A.S. n. 2047)
(Esame e conclusione)

Il deputato Vito RIGGIO, relatore sui provvedimenti, li illustra precisando che si soffermerà in particolare sul disegno di legge governativo, che affronta la materia in modo più compiuto e che è stato assunto come testo di riferimento anche dalla Commissione di merito. Dopo aver premesso di condividere l'impostazione del provvedimento e di non comprendere, sotto questo profilo, le violente critiche che gli sono state mosse, in quanto si tratta a suo avviso di una normativa rispettosa delle prerogative delle università e che nello stesso tempo garantisce a queste ultime la flessibilità necessaria nei programmi di insegnamento e di ricerca, aggiunge alcune osservazioni attinenti ai

profili di più specifica competenza della Commissione. In primo luogo osserva che andrebbe maggiormente valorizzato il rapporto delle università con le regioni, oltre che con gli altri enti pubblici e privati. Un'indicazione concreta in questa direzione potrebbe essere costituita a suo avviso dalla integrazione del comitato tecnico di cui all'articolo 13 con rappresentanti designati dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni, così da assicurare un effettivo apporto delle regioni stesse su aspetti essenziali di una seria programmazione universitaria, come la questione della localizzazione di nuove sedi universitarie. Conclude quindi proponendo di esprimere parere favorevole con queste osservazioni.

Dopo brevi interventi dei senatori Concetto SCIVOLETTO e Giovanni MELOTTO, che condividono le considerazioni del relatore, il sottosegretario Learco SAPORITO ricorda che le norme sulla programmazione universitaria sono in parte anticipate nel programma quadriennale delle università, che innova anche in tema di rapporti fra i diversi livelli istituzionali. Assicura comunque di aver preso nota dei rilievi formulati dal relatore.

La Commissione approva quindi il seguente parere:

«PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

si invita la Commissione di merito a tener conto, nella formulazione definitiva dell'articolato, dell'opportunità di coordinare le attività relative al diritto allo studio universitario con le competenze proprie delle regioni, al di là dell'inserimento di generiche formule di salvaguardia delle competenze regionali;

si invita la Commissione di merito a tener conto dell'opportunità di integrare il comitato tecnico per la programmazione universitaria di cui all'articolo 13 con rappresentanti delle regioni e delle provincie autonome, designati dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle Provincie autonome, scelti secondo le modalità indicate dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1989, n. 418.

La Commissione esprime inoltre nulla osta, per quanto di competenza della Commissione stessa, all'ulteriore *iter* dei disegni di legge abbinati, nei limiti di cui al disegno di legge n. 1935».

Parere ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del Regolamento del Senato sui disegni di legge recanti:

«Misure contro l'abusivismo commerciale» (A.S. n. 1714)

«Norme in materia di commercio su aree pubbliche» (A.S. n. 2219)

(Esame e conclusione)

Il senatore Menotti GALEOTTI, relatore sui provvedimenti, fa presente che il disegno di legge n. 1714 appare sostanzialmente superato dal disegno di legge n. 2219, che reca la modifica dell'attuale normativa in materia di commercio ambulante. Si sofferma quindi ad illustrare quest'ultimo provvedimento, che in particolare modifica il

regime autorizzatorio dell'esercizio del commercio ambulante e ne dà una nuova definizione, assimilando, tra l'altro, alle aree pubbliche quelle del demanio marittimo.

Passando ad esaminare dettagliatamente i singoli articoli del disegno di legge per i profili di competenza della Commissione, sottolinea in primo luogo che, nel rispetto delle autonomie statutarie, la legge dovrebbe limitarsi a definire le competenze, lasciando che siano poi, di volta in volta, le regioni o i comuni ad indicare l'organo competente per il rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 2 e 4 o per le determinazioni di cui all'articolo 3, comma 12. Dopo aver segnalato che la disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, va letta in raccordo con quella di cui all'articolo 7, comma 7, critica l'espressione «direttive regionali» utilizzata al comma 12 dell'articolo 3, nonché il fatto che in tale comma si parli anche di canoni per la concessione del posteggio. Infine rileva che al comma 2 dell'articolo 7 il riferimento al parere delle regioni dovrebbe essere modificato nel senso di far richiamo alle funzioni consultive della Conferenza Stato-regioni. Conclude proponendo di esprimere parere favorevole, con queste osservazioni, poichè, nel complesso, il disegno di legge costituisce un passo avanti nella delicata disciplina del commercio ambulante.

Il Presidente Augusto BARBERA, con riferimento alle disposizioni che prevedono l'emissione di regolamenti di esecuzione della legge, osserva che sarebbe più corretto fare invece richiamo a leggi regionali di attuazione, tanto più che i regolamenti di esecuzione, come nel caso della legge n. 426 sul commercio fisso, vengono emanati spesso con grandissimo ritardo.

Il senatore Cesare DUJANY concorda con le osservazioni formulate dal relatore circa l'inopportunità di indicare nella legge gli organi della regione o del comune competenti ad adottare determinate deliberazioni e si sofferma sul comma 8 dell'articolo 7 che, a suo avviso, così com'è formulato rischia di risultare del tutto generico.

Il senatore Giovanni MELOTTO, dichiarando di condividere le osservazioni formulate dal relatore, concorda in particolare sul fatto che la legge deve limitarsi a definire la disciplina generale della materia, lasciando che siano poi le diverse autonomie, a livello locale, a provvedere a quanto di propria competenza in sede di attuazione.

Il deputato Vito RIGGIO concorda sull'opportunità di far riferimento non a regolamenti di esecuzione ma alle leggi regionali di attuazione.

Il deputato Matteo PIREDDA rileva delle incongruenze nell'ambito del disegno di legge, nell'attuale formulazione, per quello che riguarda le commissioni istituite ai sensi dell'articolo 4, incongruenze che ritiene debbano essere segnalate alla Commissione di merito.

Il sottosegretario Guglielmo CASTAGNETTI fa presente che il Governo ha predisposto questo disegno di legge perchè la situazione del

commercio ambulante si è fatta via via più conflittuale, dato che, a fronte di una sensibile crescita di questo fenomeno, la disciplina legislativa risultava assai incerta e frammentaria: di qui la scelta, rispecchiata nel disegno di legge n. 2219, di garantire una qualche uniformità di procedure, pur nel rispetto delle competenze proprie delle regioni.

Aggiunge che, comunque, il Governo è disponibile a tener conto delle osservazioni che la Commissione vorrà fare e ribadisce, in particolare con riferimento a quanto disposto dall'articolo 3, che, ferme restando le competenze regionali nella materia, si è inteso eliminare le differenziazioni ora esistenti tra commercio ambulante e commercio in sede fissa. Quanto alle Commissioni di cui all'articolo 4, anche in questo caso la preoccupazione che ha mosso il Governo è stata quella di delineare una disciplina tendenzialmente omogenea, per meglio assicurare un corretto rapporto tra rilascio delle licenze e situazione del territorio, che nei piccoli comuni incontra spesso grosse difficoltà.

Dopo una breve replica del relatore GALEOTTI la Commissione approva il seguente parere:

«PARERE FAVOREVOLE

sul disegno di legge A.S. n. 2219, con le seguenti osservazioni:

con riferimento a quanto disposto dall'articolo 2, commi 3 e 4, dall'articolo 3, comma 12 e dall'articolo 4, comma 3, si invita la Commissione di merito a riformulare le suddette norme nel senso di limitarsi, nel rispetto delle autonomie statutarie, a definire la competenza rispettiva della regione o del comune, lasciando che siano poi le disposizioni interne ai vari enti ad indicare gli organi specificamente competenti;

all'articolo 3, comma 12, le parole «in conformità alle direttive regionali» andrebbero sostituite con le altre «in conformità agli indirizzi delle regioni»;

andrebbe rinviata a leggi regionali di attuazione, e non ad un regolamento di esecuzione la disciplina delle commissioni previste dall'articolo 4. Nello stesso senso andrebbe modificato il secondo comma dell'articolo 7 per quanto concerne il regolamento di esecuzione da emanare da parte del Ministro dell'industria, commercio e artigianato: al riguardo va aggiunto che, in ogni caso, il richiamo al parere delle regioni va modificato facendo più correttamente riferimento alle funzioni consultive della Conferenza Stato-Regioni.

La Commissione esprime inoltre nulla osta all'ulteriore *iter* del disegno di legge A.S. n. 1714, nei limiti di cui al disegno di legge A.S. n. 2219».

Parere ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del Regolamento del Senato sul disegno di legge recante:

«Nuova disciplina degli istituti dei ciechi» (A.S. n. 666)
(Esame e conclusione)

Il senatore Giovanni MELOTTO, relatore sul provvedimento, lo illustra precisando che si tratta di dare una qualche sistemazione a

questi istituti che svolgono un'utile opera di assistenza e di sostegno ai ciechi.

Su proposta del relatore la Commissione approva quindi il seguente parere:

«PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

si sottolinea la necessità di distinguere chiaramente i compiti di istruzione scolastica di cui all'articolo 1, che comprende le connesse attività di assistenza e sussidio ed e di competenza del ministero della pubblica istruzione, dai compiti di formazione professionale e di riabilitazione che sono di competenza delle regioni;

si sottolinea altresì l'esigenza di prevedere la quantificazione e i finanziamenti aggiuntivi necessari a far fronte ai nuovi oneri previsti dall'articolo 10 e dal comma 3 dell'articolo 11».

La seduta termina alle ore 17,05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno

MERCOLEDÌ 16 MAGGIO 1990

97ª Seduta

Presidenza del Presidente
BARCA

La seduta inizia alle ore 15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

In apertura di seduta il presidente Barca informa la Commissione di aver ricevuto, da parte del vice presidente on. Soddu e da parte di altri parlamentari, la richiesta di convocazione urgente e straordinaria della Commissione, per discutere della situazione venutasi a creare in Sardegna a seguito dei licenziamenti attuati e preannunciati negli stabilimenti Enichem.

Ad avviso del presidente Barca si tratta di un fatto grave che colpisce la Sardegna e mette in discussione importanti basi occupazionali negli stabilimenti di Porto Torres ed Ottana. Il problema investe altre zone del Mezzogiorno e coinvolge il tema più generale dell'industria chimica e dei relativi problemi occupazionali.

Ha ritenuto perciò di sollecitare il ministro Fracanzani a fare delle comunicazioni in Commissione, sulla cui base esprimere una più matura valutazione e concreti indirizzi.

Il ministro Fracanzani non ha ancora dato una risposta. Per le vie brevi, attraverso contatti con il capo di Gabinetto, risulterebbe che il ministro ritiene di dover fare comunicazioni solo in seguito alla conclusione della vicenda collegata che riguarda l'Enimont, e quando avrà a disposizione una serie di altri elementi che tuttora non sarebbero definiti.

Il presidente Barca propone quindi che la Commissione solleciti collegialmente il ministro o comunque un rappresentante del Governo a fare comunicazioni, sulla cui base poter esprimere un primo giudizio e formulare indirizzi conseguenti.

Il deputato Diglio conviene con il presidente Barca.

Il senatore Tagliamonte dice che sarebbe auspicabile un testo formale, un documento rivolto al Governo per sollecitare l'assunzione di precise responsabilità.

Il senatore Vignola sostiene che la risposta data dal ministro, attraverso il suo capo di Gabinetto, si configura come interlocutoria, per mancanza di elementi di conoscenza. Sarebbe dunque coerente da parte della Commissione invitare il ministro ad adottare provvedimenti sospensivi o comunque interventi che impediscano il deteriorarsi della situazione (produttiva ed occupazionale) in quegli stabilimenti.

A conclusione del breve dibattito si approva un documento dal quale risulta che la Commissione ritiene indispensabile avere un confronto con i Ministri responsabili nella materia e considera non accettabili ulteriori rinvii, anche se in ipotesi dovessero essere imputati alla attuale scarsità di dati informativi.

OSSERVAZIONI SU PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

Seguito dell'esame dei seguenti atti:

Disposizioni in materia di acquedotti. - Atto Camera n. 4228-ter

Norme per il soccorso e la ripresa produttiva delle aziende agricole meridionali colpite dalla siccità nel corso dell'anno 1990. - Atto Senato n. 2182

(Pareri - ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno - in ordine alla coerenza dei provvedimenti legislativi con l'obiettivo dello sviluppo delle Regioni meridionali)

Il senatore TAGLIAMONTE, relatore su entrambe le proposte di parere, premette che il suo giudizio è senz'altro positivo per quanto riguarda il disegno di legge n. 2182 mentre invece è più articolato e critico in ordine al disegno di legge Camera n. 4228-ter.

La proposta relativa al disegno di legge n. 2182 è così formulata:

«Il disegno di legge nasce dall'esigenza di aiutare il mondo agricolo a fronteggiare i gravissimi danni arrecati alle produzioni ed alle attività di allevamento zootecnico dall'emergenza siccità nelle regioni meridionali.

Al momento della presentazione del disegno di legge le regioni Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna avevano già chiesto di dichiarare lo stato di calamità. Con gli invasi ai minimi storici, il livello delle falde notevolmente abbassato ed il massiccio ricorso al prelievo dai pozzi aziendali a costi sempre più elevati e a rischio di dover usare per l'irrigazione acqua salmastra, l'agricoltura meridionale versa in condizioni di estrema difficoltà e di indubbio svantaggio nel quadro comunitario europeo. Le produzioni diminuite nei settori più tipici, come quelli del grano duro, del pomodoro, degli ortaggi, del girasole e dell'olio d'oliva; l'ulteriore abbassamento della produttività; l'indebitamento e le nuove difficoltà di accesso al credito agricolo; il ridimensionamento e le perdite degli aiuti CEE e nazionali, ma soprattutto la insoddisfacente e, in moltissimi casi, mancata applicazione della legge-quadro sulle calamità nazionali (legge 286/1989) rendono necessario ed urgente l'intervento dello Stato.

La Commissione esprime, pertanto, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, parere favorevole sul disegno di legge n. 2182 (Atto Senato)».

La proposta relativa al disegno di legge n. 4228-ter è così formulata:

«1. Le «disposizioni in materia di acquedotti», nel testo redatto dal comitato ristretto e adottato dalla Commissione VIII della Camera dei Deputati, non riservano alle specificità del «problema acqua» delle regioni meridionali la dovuta attenzione nè prevedono alcuna modalità di coordinamento con le azioni e le opportunità di intervento nel settore ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 218/1978 e della legge 64/86.

Una normativa che si propone di affrontare in modo organico ed esaustivo il problema idrico nazionale, non può ignorare il grave e persistente squilibrio fra il Sud ed il Centro-Nord in materia di disponibilità di acqua, di interdipendenza dei bacini idrografici e di conseguente necessità di massicci investimenti per le infrastrutture di collegamento interregionale.

Le disposizioni all'esame dovrebbero, pertanto, farsi carico delle peculiarità della problematica meridionale e stabilire misure particolari finalizzate al superamento delle difficoltà strutturali, istituzionali ed operative che, nonostante gli sforzi fin qui compiuti dall'intervento straordinario, impediscono di disporre, in quantità sufficiente e con regolarità soddisfacente, di una risorsa così vitale e così necessaria per lo sviluppo economico ed il progresso civile.

2. La Commissione ritiene che per fronteggiare la gravità e la specificità del problema idrico meridionale siano indispensabili ed urgenti:

a) un programma organico generale di approvvigionamento delle acque in relazione alle disponibilità, accertare e da accertare, ed alla domanda dei consumi plurisetoriali;

b) una azione di coordinamento e di indirizzo in ordine ai collegamenti fra gli schemi idrici, agli accordi inter-istituzionali ed alle compensazioni interregionali per le acque da trasferire;

c) adeguati strumenti giuridici, amministrativi e tecnici per la progettazione e l'esecuzione delle opere acquedottistiche;

d) modelli di gestione idonei alla razionalizzazione e alla riduzione dei consumi, al controllo ed alla eliminazione delle perdite e alla determinazione delle tariffe.

3. La Commissione è dell'avviso che le strutture, così come configurate nel testo approvato dalla Commissione VIII della Camera, non offrono sufficienti garanzie per una soddisfacente soluzione dei problemi propri delle aree meridionali e per provvedere al complesso delle azioni indicate al precedente punto 2.

Sarebbero, pertanto, auspicabili la costituzione di una struttura *ad hoc* per il Mezzogiorno, dotata di poteri di programmazione, coordinamento e controllo (capace, quindi, di ovviare all'attuale eccessiva frammentarietà delle autorità preposte al settore idrico) e l'affidamento dei compiti di progettazione e di esecuzione delle grandi opere di invaso e di adduzione ad un apposito ente specializzato nel settore e di durata limitata nel tempo, trasferendo allo stesso le professionalità, l'esperienza e le capacità tecniche dell'Agenzia per il Mezzogiorno, o da costituirsi nell'ambito di quest'ultima.

4. La Commissione considera, infine, insufficiente lo stanziamento previsto. Esso, peraltro, non è suffragato da alcuna seria verifica del fabbisogno accertato e, per quanto riguarda gli interventi nei territori meridionali, non è accompagnato da alcuna misura che garantisca il totale rispetto della riserva».

Il deputato DIGLIO dichiara di condividere il parere in ordine al disegno di legge n. 2182. Sarebbe tuttavia auspicabile che la Commissione segnalasse l'esigenza di garantire il coordinamento tra intervento ordinario e straordinario dello Stato in modo da salvaguardare, nella applicazione della legge-quadro sulle calamità nazionali, la necessaria agiuntività degli interventi per il Mezzogiorno.

Il relatore accoglie la proposta.

Il deputato DIGLIO prosegue riferendosi al parere sul disegno di legge n. 4228-ter. Ritiene che il problema dell'acqua abbia una dimensione nazionale, anche se tende ad assumere profili diversi al Nord ed al Sud. Ha perciò qualche riserva sull'opportunità di proporre una struttura *ad hoc* per il Mezzogiorno, dal momento che queste strutture particolari hanno sinora sortito l'effetto di diluire la responsabilità del potere centrale.

Il senatore VIGNOLA dice che il disegno di legge n. 2182 offre l'occasione propizia per sollecitare, in un quadro nazionale, l'utilizzo delle risorse disponibili. La mancanza di una legge-quadro ha infatti determinato una abnorme dilatazione di mezzi e poteri appartenenti al Ministero della protezione civile. Seguendo questa falsariga i provvedimenti che di volta in volta vengono approvati non apportano alcun beneficio e alimentano il fabbisogno finanziario dello Stato.

Il presidente BARCA, facendo riferimento al problema della struttura *ad hoc* per il Mezzogiorno dotata di poteri di coordinamento nel settore idrico, chiede se non sia il caso di operare un richiamo all'istituto dell'accordo di programma e così pure ai progetti strategici la cui funzione appunto dovrebbe essere quella di assicurare il coordinamento tra interventi ordinari e straordinari e favorire una rapida transizione di tutti gli interventi nell'ambito delle competenze ordinarie.

Il senatore PINTO dice di condividere entrambi i pareri. Tuttavia vuole osservare che la proposta di una struttura *ad hoc* per il Mezzogiorno dovrebbe essere mantenuta perchè la semplice applicazione degli istituti dell'accordo di programma e del progetto strategico non riesce ad abbracciare le tre fasi della programmazione, coordinamento e controllo degli interventi nel settore idrico.

Osserva inoltre che le proposte di modifica, apportate dalla Commissione VIII della Camera dei deputati in ordine al disegno di legge n. 4228-ter, prevedono (articolo 28) procedure di finanziamento che escludono dal concerto il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Inoltre, ed è questa un'altra osservazione critica, la funzione delle regioni non può esaurirsi nella presentazione di domande.

Il relatore TAGLIAMONTE accoglie le proposte di modifica relative ad entrambi i pareri.

Il presidente BARCA mette quindi ai voti il testo di parere sul disegno di legge n. 2182, con le modifiche accettate dal relatore.

Il parere è approvato.

Il presidente BARCA mette ai voti il testo di parere relativo al disegno di legge n. 4228-ter, con le modifiche accolte dal relatore.

Il parere è approvato.

La seduta termina alle ore 16,20.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 16 MAGGIO 1990

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Orlando, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 10ª Commissione:

Istituzione di una commissione tecnica per l'analisi dei maggiori costi gravanti sulle esportazioni italiane (2244), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole.*

DIFESA (4^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 16 MAGGIO 1990

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Vice presidente della Commissione Ferrara Maurizio, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (2252), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*;

Copertura per le spese derivanti dall'applicazione dell'accordo per il triennio 1988-1990 relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di Polizia (2261): *parere favorevole*.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 16 MAGGIO 1990

159^a Seduta

Presidenza del senatore
CORTESE

La seduta inizia alle ore 17,10.

Intervengono il ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, Romita, nonché i sottosegretari di Stato per le finanze, De Luca e Susi, per il commercio con l'estero, Rossi, e per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica, Saporito.

SUI LAVORI DELLA SOTTOCOMMISSIONE

Il sottosegretario SAPORITO chiede che sia trattato il disegno di legge 1610, in tema di collocamento a riposo dei professori universitari, osservando come la Commissione pubblica istruzione si sia pronunciata, a seguito della richiesta a tal fine avanzata, a favore della prosecuzione dell'*iter* del provvedimento in questione.

Si associa a tale richiesta il senatore BOGGIO, invita la Sottocommissione ad esaminare con la massima sollecitudine il disegno di legge.

Prende atto il presidente CORTESE, che assicura che il provvedimento sarà posto all'ordine del giorno nella prossima settimana.

Il presidente CORTESE rende inoltre noto che la 1^a Commissione ha chiesto una revisione del parere sul disegno di legge n. 2252, in tema di proroga di termini. Propone pertanto di trattare tale provvedimento al più presto nella prossima settimana.

Concorda la Sottocommissione.

Istituzione di una commissione tecnica per l'analisi dei maggiori costi gravanti sulle esportazioni italiane (2244), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10^a Commissione)

Riferisce il presidente CORTESE osservando che si tratta di un disegno di legge governativo, già approvato dalla Camera dei deputati, con cui si istituisce una Commissione tecnica per l'analisi dei maggiori costi gravanti sulle esportazioni italiane, per individuare gli ostacoli a tale importante settore dell'economia.

Non sembrano sussistere problemi per quanto concerne la copertura, reperita sulla voce di fondo globale relativa agli interventi per l'incentivazione della esportazione di prodotti.

L'unico problema è che, mentre l'ammontare dell'onere non è variato, è stata incrementata di quattro membri la composizione della Commissione di cui all'articolo 1, per cui, tenendo conto del costo pari a 18 milioni annui per ciascun componente, si ha un incremento dell'onere pari a 72 milioni, che rappresenta una quota non trascurabile sui 350 complessivi: allo stato quindi ci sarebbe una copertura pari a 1/5 circa, ciò senza considerare gli effetti sulla ulteriore quota di 20 milioni per i trattamenti di missione, che naturalmente variano anche in relazione al numero dei beneficiari.

Il sottosegretario ROSSI precisa che, poichè il provvedimento stabilisce, al comma 3 dell'articolo 1, che i compensi dei Commissari saranno determinati con decreto ministeriale, tale decreto ne fisserà la misura in modo da non superare il tetto di spesa di cui all'articolo 4.

La Sottocommissione concorda pertanto di trasmettere un parere favorevole, nell'intesa che la spesa complessiva non superi quella di cui all'articolo 4 medesimo.

Conversione in legge del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, recante disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti (2259)

(Parere alla 6^a Commissione)

Sul provvedimento prende la parola il presidente CORTESE osservando che si tratta della terza versione del noto decreto-legge di fine anno di maggiori entrate, sulla cui prima versione la Commissione ha già espresso un parere favorevole. Rispetto a quelle previsioni di maggior gettito, quelle discendenti dal testo in esame sembrano superare gli importi di una quota grosso modo stimabile intorno al 10 per cento. Pertanto, sulla base della nuova versione del decreto, si avrebbero più entrate di quanto previsto nel fondo globale negativo.

Il Tesoro ha fatto poi conoscere di essere favorevole al provvedimento.

Il sottosegretario DE LUCA osserva che l'incremento dell'entrata, di circa il 10 per cento, rispetto al precedente provvedimento deriva dalla

limitazione della detrazione dei canoni di *leasing* immobiliare per gli studi professionali, dalla diversa determinazione del reddito agrario per gli enti non commerciali e da una differente disciplina per gli ammortamenti anticipati.

Il senatore SPOSETTI chiede di conoscere in che modo siano utilizzabili le maggiori entrate che derivano dalla nuova versione del provvedimento, se cioè esse vadano a copertura del fabbisogno, ovvero ad ampliare il fondo globale negativo collegato al provvedimento stesso.

Il sottosegretario DE LUCA precisa che le maggiori entrate andranno a sollievo del fabbisogno.

La Sottocommissione concorda infine di esprimere un parere favorevole.

Conversione in legge del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 91, recante rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori (2260)

(Parere alla 6ª Commissione)

Riferisce il presidente CORTESE, osservando che si tratta di un decreto-legge volto a recepire i noti criteri di liberalizzazione in materia valutaria, prevedendo una serie di possibilità in ordine ai trasferimenti e di obblighi in relazione alle dichiarazioni annuali per gli investimenti. Propone l'espressione di un parere favorevole.

Concorda la Sottocommissione.

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria del 1990) (2148)

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 maggio.

Il presidente CORTESE ricorda che nella scorsa seduta la Sottocommissione, nel concordare di esprimere un parere contrario per assenza di copertura per l'articolo 6 e 26 (in particolare per il primo per difformità rispetto alla lettera c), comma 1, articolo 11-ter della legge 362) e osservazioni sugli articoli 28, 30, 32 e 33 per l'inosservanza dell'obbligo relativo all'acquisizione del 75 per cento delle maggiori entrate, rinviato l'esame aveva dell'articolo 29, per accertare con le Finanze se l'onere ivi previsto, oltre ai rimborsi, comprenda o meno anche la diminuzione di entrata connessa all'abolizione delle imposte sulle banane.

Il senatore SPOSETTI chiede di conoscere il numero e l'entità dei rimborsi previsti per la corresponsione della imposta di consumo sulle banane.

Il sottosegretario DE LUCA precisa che la quantificazione dell'onere relativo alla soppressione dell'imposta tiene conto sia dell'esigenza di rimborsare le imposte corrisposte e che a seguito di giurisprudenza comunitaria occorre sopprimere, sia della soppressione dell'imposta stessa. L'aver utilizzato il capitolo di bilancio relativo alla restituzione delle imposte indebitamente corrisposte, dipende dal fatto che, in ogni caso, ove non venisse soppressa l'imposta in questione, occorrerebbe pur sempre rimborsarla ai soggetti che l'hanno corrisposta. Conseguentemente non esiste una differenza logica tra rimborso e soppressione dell'imposta medesima.

Analogo avviso esprime il ministro ROMITA, mentre il senatore SPOSETTI osserva che la quota relativa ai rimborsi deve essere tenuta distinta da quella concernente l'onere per la soppressione dell'imposta sul consumo delle banane.

Il presidente CORTESE propone che la Sottocommissione si pronunci favorevolmente sull'articolo 29, con la contrarietà del senatore Sposetti.

Quanto alle altre questioni relative al provvedimento, il presidente CORTESE fa sapere che il Tesoro ha fatto conoscere il proprio avviso, osservando, in particolare che l'articolo 6, comma 2 pone i relativi oneri a carico del fondo sanitario nazionale, ma che, contrariamente a quanto affermato nella scheda tecnica della Commissione bilancio, tale fondo dovrebbe essere in grado di garantire la copertura trattandosi di spesa che non dovrebbe incidere sulle assegnazioni alle USL, bensì sulla quota cosiddetta vincolata del medesimo, annualmente determinata dal CIPE e finalizzata a garantire la copertura di esigenze derivanti da interventi collaterali a quelli strettamente sanitari. In merito a tale questione il presidente osserva però che già in occasione del recente provvedimento in materia di AIDS il Ministro della sanità ebbe modo di osservare che il fondo vincolato veniva, con il provvedimento in tema di AIDS appunto, completamente esaurita. Sarebbe pertanto opportuno ottenere chiarimenti dal Ministro della sanità in materia.

Quanto all'articolo 26, il Tesoro ha fatto sapere che in effetti si potrebbero determinare rimborsi o minori entrate e che pertanto sarebbe opportuno acquisire il parere del Ministero delle finanze. Anche su tale punto è opportuno pertanto addivenire ad un rinvio, onde acquisire tale parere.

Relativamente alle osservazioni concernenti gli articoli 28, 30, 32 e 33, il Tesoro ha fatto sapere che la copertura delle minori entrate in essi previste viene ritrovata nel gettito derivante dall'articolo 27. Circa l'osservazione secondo cui a detto gettito dovrebbe applicarsi la previsione della riserva del 75 per cento da destinare a riduzione del fabbisogno, il Tesoro fa presente che la normativa in questione deriva dall'applicazione di un obbligo comunitario e costituisce, unitamente alle minori entrate, un sistema inscindibile, mentre va considerato che si tratta di un orientamento che trova giustificazione anche nel principio di carattere generale della preminenza delle disposizioni comunitarie rispetto alla normativa nazionale.

Il Presidente, propone quindi per acquisire i citati chiarimenti di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento.

Concorda la Sottocommissione.

Spitella ed altri: Concessione di un contributo alla fondazione Festival dei Due Mondi di Spoleto (2236)

(Parere alla 7^a Commissione)

Riferisce favorevolmente il presidente CORTESE, che osserva tuttavia come il Tesoro sia contrario al comma 3 dell'articolo 1, che permette la prosecuzione della spesa anche negli esercizi successivi al 1993. Il Tesoro ha fatto inoltre sapere che, in base alla direttiva del Consiglio dei ministri del gennaio scorso, è opportuno non utilizzare nel primo semestre dell'anno coperture a valere su fondi speciali.

Intervengono a favore del provvedimento il sottosegretario SAPO-RITO e il senatore SPOSETTI.

La Sottocommissione concorda conclusivamente di trasmettere un parere favorevole.

Dep. Caveri ed altri: Disposizioni urgenti a favore delle imprese di trasporto a fune (2204), approvato dalla Camera dei deputati

Vettori ed altri: Provvedimenti urgenti a favore dei lavoratori e delle imprese esercenti trasporti a fune (2067)

Disposizioni urgenti a favore delle imprese di trasporto a fune (2094)

Carlotto ed altri: Provvedimenti urgenti per il mancato innevamento dei territori montani nelle stagioni invernali 1988-1989 e 1989-1990 (2187)

Forte ed altri: Interventi in favore delle imprese esercenti attività di trasporto a fune e altre attrezzature per sport invernali nelle località montane ed a favore delle aziende alberghiere negli stessi territori (2230)

(Parere alla 11^a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il presidente CORTESE, premesso che deve ritenersi assorbente il disegno di legge n. 2204, già approvato dalla Camera dei deputati, rispetto agli altri provvedimenti e che sarebbe opportuno disporre di dati precisi relativamente alla sua quantificazione, tenendo conto che la copertura è operata a valere sulla voce di fondo speciale concernente la ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria, propone di richiedere il prescritto parere alla 6^a Commissione circa l'utilizzo in difformità di tale voce. Ricorda inoltre che il Tesoro ha fatto sapere di essere contrario al provvedimento, con particolare riferimento all'articolo 2, che istituisce una sorta di cassa integrazione per lavoratori di carattere stagionale.

La Sottocommissione concorda con la proposta del Presidente e l'esame è conseguentemente rinviato.

Senesi ed Altri: Concorso dello Stato agli oneri sostenuti dagli enti locali per l'accensione di mutui per la costruzione di sistemi ferroviari passanti (1913)

(Parere alla 8ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio).

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 marzo.

Il presidente CORTESE ricorda che il provvedimento è stato rinviato al fine di approfondire la questione relativa alla mancata integrale realizzazione della voce di fondo speciale negativo preordinata alla copertura del provvedimento.

Il senatore SPOSETTI propone l'espressione di un parere favorevole, a condizione che l'*iter* del disegno di legge possa concludersi solo quando si sia realizzata l'entrata della corrispondente voce di fondo globale negativa.

Il presidente CORTESE ritiene non percorribile tale ipotesi e propone di rinviare l'esame del provvedimento.

Concorda la Sottocommissione.

Criteri, modalità e requisiti per il prepensionamento volontario di una quota del personale dell'ente «Ferrovie dello Stato» (2202)

(Parere alla 8ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame).

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 maggio.

Il senatore SPOSETTI propone di rinviare il provvedimento alla prossima settimana.

Il presidente CORTESE sottopone alla Sottocommissione la seguente bozza di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza dichiara di non opporsi al suo ulteriore *iter*. Ciò nel presupposto - che vale come interpretazione autentica - che il decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri del lavoro e del tesoro, recante la definizione dei criteri e delle modalità di applicazione del prepensionamento, di cui al comma 10 dell'articolo 1 del disegno di legge, non potrà autorizzare collocamenti anticipati a riposo il cui onere - a causa dei maggiori costi per persona, rispetto a quelli preventivati, o del maggior numero di persone collocate a riposo - ricada, anche con riferimento alla gestione previdenziale del personale dell'Ente ferrovie dello Stato, sul bilancio dello Stato per una cifra superiore a quella indicata nel comma 11 del medesimo articolo 1. Il tetto di 600 miliardi in esso iscritto, infatti, costituisce il limite complessivo del contributo statale, comprendendo in esso anche la partecipazione dello Stato alla copertura delle spese del fondo pensioni delle Ferrovie, di cui all'articolo 210, ultimo comma, del decreto del Presidente della

Repubblica n. 1092 del 1973. Conseguentemente, ove dai prepensionamenti attivabili con il provvedimento in esame derivassero spese ulteriori rispetto a quelle preventivate, essendo esclusa la possibilità che si riversino sul bilancio dello Stato effetti ultronei rispetto a quelli di cui al già citato comma 11 dell'articolo 1, l'equilibrio finanziario dovrà essere assicurato con risorse proprie, come quelle che ad esempio derivano dall'alienazione di beni non funzionali appartenenti all'Ente, o incrementando i contributi previdenziali.

Quanto alla clausola di copertura del provvedimento, si osserva che essa riveste carattere confermativo rispetto a quella già contenuta nei decreti-legge che hanno riguardato la materia a partire da quello 19 maggio 1989, n. 195. Tale decreto infatti disponeva l'utilizzazione di 300 miliardi relativi all'apposito accantonamento di fondo speciale per il 1989 ed analoga cifra per il 1990. A seguito dell'emanazione di quel decreto, l'amministrazione impegnava, come risulta dall'interrogazione del sistema informativo della Ragioneria Generale, la somma, che nel frattempo era stata iscritta in appositi capitoli all'uopo creati nel bilancio dello Stato. La successiva legge 25 gennaio 1990, n. 7, di conversione del decreto n. 381 del 1989, faceva salvi gli atti e i provvedimenti adottati a seguito del sopracitato decreto e di quelli che si sono susseguiti nella materia. Conseguentemente la situazione contabile che si presenta al momento attuale è quella di fondi iscritti a bilancio per il 1989 già impegnati, e quindi iscritti nell'esercizio 1990 in conto residui, per le stesse finalità originarie, e di fondi iscritti a bilancio per il 1990 per la parte di competenza, per 300 miliardi. Pertanto la clausola di copertura di cui al comma 11 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame - il quale nel suo complesso funge da attivazione delle disposizioni in materia di personale, di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 381 del 1989 che, al comma 2, prevedeva che, con separato provvedimento legislativo dovessero essere stabiliti i criteri, le modalità e i requisiti per l'applicazione del programma di prepensionamento - non fa che confermare la disponibilità finanziaria esistente per la copertura del programma di prepensionamento, per il quale i primi dieci commi fissano le modalità operative. Per questo motivo si deve ritenere che la clausola di copertura non si riferisce ad un onere nuovo a valere su capitolo, fattispecie, questa, che non sarebbe ammissibile, stante la necessità di attendere l'assestamento, ma si limita ad utilizzare risorse già disponibili, senza innovare nell'ordinamento.

Il senatore SPOSETTI si dichiara contrario.

La Sottocommissione concorda, a maggioranza, di trasmettere un parere nel testo proposto dal Presidente.

La seduta termina alle ore 18,40

FINANZE E TESORO (6^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 16 MAGGIO 1990

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente Brina, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alle Commissioni riunite 3^a e 4^a:

PECCHIOLI ed altri: Norme per il controllo sulla produzione, esportazione, importazione e transito di materiale bellico (394): *parere favorevole*;

Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento (2091) (Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri; Masina ed altri; Stegagnini; Zangheri ed altri; Martinazzoli ed altri; Zolla ed altri; Ronchi ed altri), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*;

alla 1^a Commissione:

ACQUAVIVA ed altri: Legge-quadro in materia di associazionismo di volontariato (2085): *parere favorevole*;

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (2252) (risultante dallo stralcio - deliberato dalla 1^a Commissione permanente della Camera dei deputati nella seduta del 15 marzo 1990 - degli articoli da 1 a 22, 24 e 25 del disegno di legge n. 4471), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*;

Copertura per le spese derivanti dall'applicazione dell'accordo per il triennio 1988-1990 relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia (2261): *parere favorevole*;

alla 3^a Commissione:

Autorizzazione di spesa per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari, nonché ad alloggi per il personale (2114): *parere favorevole*;

alla 5^a Commissione:

VALIANI ed altri: Conferma del contributo dello Stato in favore delle associazioni combattentistiche e assimilate, di cui alla legge 3 febbraio

1989, n. 33 (2135), (parere richiesto dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento): *parere contrario*;

alla 7^a Commissione:

SANTINI e SCEVAROLLI: Concessione di un contributo per l'istituzione di una fondazione per la celebrazione del sesto centenario dell'Università degli studi di Ferrara (330): *parere contrario*;

Nuovo ordinamento dell'ente autonomo La Triennale di Milano (1987), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*;

alla 13^a Commissione:

Disposizioni in materia di utilizzazione delle acque pubbliche ed ambientale (1897-*quater*) (risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 24 gennaio 1990, degli articoli 24, 26 e 27 del disegno di legge n. 1897): *rinvio dell'emissione del parere*;

Disposizioni integrative alla legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (2218): *parere favorevole*.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 16 MAGGIO 1990

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente della Commissione Mariotti, ha adottato la seguente deliberazione per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) (2148): *parere favorevole.*

alla 4^a Commissione:

Estensione agli ufficiali di complemento del Corpo delle Capitanerie di porto della normativa in materia di reclutamento, stato di avanzamento degli ufficiali piloti di complemento del Corpo di stato maggiore della Marina militare (2262), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole con osservazioni.*

INDUSTRIA (10^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 16 MAGGIO 1990

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Aliverti, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) (2148): *parere favorevole.*

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (2252), *approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.*

alla 3^a Commissione:

Partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale di Siviglia (2251): *parere favorevole.*

alla 11^a Commissione:

Deputato CAVERI ed altri: Disposizioni urgenti a favore delle imprese di trasporto a fune (2204), *approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.*

alla 13^a Commissione:

MONTRESORI ed altri: Trasferimenti dal demanio statale a quello della Regione autonoma della Sardegna dell'isola dell'Asinara e sua destinazione a parco naturale (972): *parere favorevole.*

LAVORO (11^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 16 MAGGIO 1990

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente Giugni, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

Deputati MARTINAZZOLI ed altri: Delega al Governo per l'emanazione di norme sul processo amministrativo dinanzi ai tribunali amministrativi regionali, al Consiglio di Stato ed al Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, nonché sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e sui ricorsi amministrativi (1912), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole con osservazioni;*

Misure urgenti relative all'Avvocatura dello Stato (1980): *parere favorevole;*

ACQUAVIVA ed altri: Legge-quadro in materia di associazionismo di volontariato (2085): *parere favorevole;*

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) (2148): *parere favorevole;*

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (2252): *parere favorevole;*

alla 6^a Commissione:

PATRIARCA ed altri: Ricapitalizzazione del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia e del Banco di Sardegna. Trasformazione in «capitale» del «capitale di fondazione» del Banco di Napoli e del «fondo di dotazione» del Banco di Sicilia (381): *parere contrario;*

Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico (2217): *parere favorevole con osservazioni;*

alla 12^a Commissione:

CECCATELLI ed altri: Disciplina giuridica dell'esercizio della professione di terapeuta della riabilitazione nei settori della fisiokinesiterapia, logopedia, terapia occupazionale (246): *parere favorevole;*

MEZZAPESA ed altri: Riordinamento di alcune professioni sanitarie non mediche e nuove norme sulle assunzioni obbligatorie dei non vedenti (1246): *rinvio dell'emissione del parere;*

FERRARA Pietro: Istituzione dell'Albo professionale dei fisioterapisti (1378): *rinvio dell'emissione del parere.*

IGIENE E SANITÀ (12^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 16 MAGGIO 1990

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Condorelli, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

Deputati MARTINAZZOLI ed altri: Delega al Governo per l'emanazione di norme sul processo amministrativo dinanzi ai tribunali amministrativi regionali, al Consiglio di Stato ed al Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, nonché sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica sui ricorsi amministrativi (1912), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*;

ACQUAVIVA ed altri: Legge-quadro in materia di associazionismo di volontariato (2085): *parere favorevole*.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 17 maggio 1990, ore 9,30 e 15,30

In sede consultiva

- I. Esame ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:
 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 1990, n. 59, recante disposizioni concernenti i concorsi pronostici speciali del totocalcio organizzati in occasione dello svolgimento dei mondiali 1990 (2274).
- II. Esame congiunto dei disegni di legge:
 - Norme in materia di espropriazione per pubblica utilità (1947).
 - BOATO. - Norme in materia di espropriazione del regime dei suoli e per la procedura di esproprio (2102).

In sede referente

- I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
 - MURMURA ed altri. - Inquadramento nel Ministero dell'agricoltura e delle foreste del personale degli enti di sviluppo agricolo di cui all'articolo 8 della legge 30 aprile 1976, n. 386 (722).
- II. Esame del disegno di legge:
 - Deputati MARTINAZZOLI ed altri. - Delega al Governo per l'emanazione di norme sul processo amministrativo dinanzi ai tribunali amministrativi regionali, al Consiglio di Stato ed al Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, nonché sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e sui ricorsi amministrativi (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (1912).
- III. Esame del disegno di legge:
 - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) (2148).

In sede deliberante

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (2252).
 - Copertura per le spese derivanti dall'applicazione dell'accordo per il triennio 1988-1990 relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia (2261).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 17 maggio 1990, ore 11,30

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Partecipazione italiana al finanziamento della costruzione di un museo della Croce Rossa Internazionale a Ginevra (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (1920).

II. Discussione dei disegni di legge:

- Autorizzazione alla partecipazione italiana alle iniziative per i servizi in comune fra le Rappresentanze all'estero dei Paesi comunitari (2045).
 - Partecipazione dell'Italia all'esposizione universale di Siviglia (2251).
-

BILANCIO (5^a)

Giovedì 17 maggio 1990, ore 9

In sede redigente

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Interventi per la realizzazione di obiettivi prioritari di sviluppo economico e sociale (1896).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame del seguente atto:

- Nomina del presidente dell'Istituto di studi per la programmazione economica (I.S.P.E.).

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 17 maggio 1990, ore 9 e 16

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, recante disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonchè altre disposizioni urgenti (2259).
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 1990, n. 59, recante disposizioni concernenti i concorsi pronostici speciali del totocalcio organizzati in occasione dello svolgimento dei mondiali 1990 (2274).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 91, recante rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori (2260).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (2217).
- PATRIARCA ed altri. - Ricapitalizzazione del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia e del Banco di Sardegna. Trasformazione in «capitale» del «capitale di fondazione» del Banco di Napoli e del «fondo di dotazione» del Banco di Sicilia (381).
- VITALE ed altri. - Norme per le fusioni tra enti creditizi di rilevante dimensione (2179).

IV. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Norme in materia di gioco del lotto e di concorsi ed operazioni a premio (*Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella*

seduta del 24 gennaio 1990, dell'articolo 17 del disegno di legge n. 1897) (1897-ter).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme di delega in materia di autonomia impositiva degli enti locali (*Esame ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento*) (1895).
- SCEVAROLLI ed altri. - Delega al Governo per l'istituzione dell'imposta comunale sul reddito dei fabbricati e per la revisione della normativa relativa all'imposizione fiscale sugli immobili (88).
- VETERE ed altri. - Delega al Governo per il riordino dell'imposizione sui redditi fondiari e per l'attribuzione ai comuni del relativo gettito al fine di garantire una autonomia impositiva, tramite l'istituzione dell'imposta locale sugli immobili, la soppressione dell'ILOR e dell'INVIM, la riduzione a cifra fissa delle imposte di registro, catastali, ipotecarie e modifiche della imposta di successione e il riordino dei tributi locali vigenti (1903).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per la ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria nonché disposizioni urgenti per l'acquisizione di strutture e per l'incentivazione economica del personale della medesima Amministrazione (1453).
- SCEVAROLLI ed altri. - Delega al Governo della Repubblica per la ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria (80).
- SANTALCO ed altri. - Delega al Governo della Repubblica per la ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria (308).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni sulla gestione produttiva dei beni immobili dello Stato (*risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 24 gennaio 1990, degli articoli da 1 a 6 del disegno di legge n. 1897) (1897-bis).*
- RUFFINO ed altri. - Nuove norme in materia di alienazione dei beni immobili dello Stato (1016).
- MALAGODI ed altri. - Programma straordinario di alienazione di beni dello Stato, di privatizzazione di enti e banche pubbliche e di alienazione di società a partecipazione statale, al fine di ridurre il debito complessivo dello Stato (1340).

In sede consultiva

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) (2148).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- PIZZOL ed altri. - Interpretazione autentica dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 1985, n. 427, e dell'articolo 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 890, recante integrazioni e modifiche alle leggi 7 agosto 1985, n. 427 e n. 428, sul riordinamento, rispettivamente, della Ragioneria generale dello Stato e dei servizi periferici del Ministero del tesoro (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (1343-B).

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 17 maggio 1990, ore 15,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Autonomia delle università e degli enti di ricerca (1935).
- CAVAZZUTI ed altri. - Norme per l'attuazione dell'articolo 33 della Costituzione (autonomia delle Università) e delega al Governo per il finanziamento delle Università (26).
- CONDORELLI ed altri. - Nuove norme per il reclutamento e la promozione del personale docente universitario ed altri provvedimenti per l'università (1483).
- FILETTI ed altri. - Ristrutturazione dell'ordinamento universitario (1813).
- PECCHIOLI ed altri. - Autonomia delle università e degli enti pubblici di ricerca (2047).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CHIARANTE ed altri. - Norme per l'innalzamento dell'obbligo scolastico e per il riordino dell'istruzione secondaria superiore (428).
- MANZINI ed altri. - Prolungamento dell'istruzione obbligatoria (829).
- MANIERI ed altri. - Norme sul prolungamento dell'obbligo scolastico (1187).
- GUALTIERI ed altri. - Nuova disciplina dell'obbligo scolastico (1226).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- COVELLO ed altri. - Nuova disciplina degli istituti dei ciechi (666).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Disposizioni sul diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore (1576).
- VESENTINI ed altri. - Provvedimenti per il diritto allo studio universitario (2113).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni sul collocamento fuori ruolo dei professori universitari ordinari (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (1610).

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) (2148).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 17 maggio 1990, ore 9

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Criteri, modalità e requisiti per il prepensionamento volontario di una quota del personale dell'ente «Ferrovie dello Stato» (2202).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 17 maggio 1990, ore 16

In sede deliberante

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Disposizioni integrative alla legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (2218).
- MONTRESORI ed altri.- Trasferimento dal demanio statale a quello della Regione autonoma della Sardegna dell'isola dell'Asinara e sua destinazione a parco naturale (972).

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di utilizzazione delle acque pubbliche ed ambientale (*Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 24 gennaio 1990, degli articoli 24, 26 e 27 del disegno di legge n. 1897*) (1897-quater).

II. Esame dei disegni di legge:

- PECCHIOLI ed altri. - Norme in materia di inquinamento acustico e di limitazione dei rumori (1457).
- Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie in materia di inquinamento atmosferico, acustico e idrico (1928).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la ristrutturazione e riconversione industriale
e per i programmi delle Partecipazioni statali**

Giovedì 17 maggio 1990, ore 15

Esame del programma pluriennale di intervento dell'Ente autonomo mostra d'oltremare.